



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 2 novembre 2000

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2000, n. 19.

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

pag. 7518

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 agosto 2000, n. 29/SG/RAG.

Rettifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2/SG/RAG. del 22 febbraio 2000 inerente l'attribuzione dell'assegnazione statale di lire 5.507 milioni per l'anno 2000 al Fondo per la Protezione civile per la realizzazione di interventi urgenti ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180

convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267, nell'unità previsionale di base 6.1.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4156 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

pag. 7525

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 settembre 2000, n. 30/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.464 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 498 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 10.4.25.1.201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3907 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 299.034.000 per l'anno 2000, relativo a fondi assegnati dallo Stato a titolo di indennizzo per l'anno 1999 per la maggiore usura delle strade ai

sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

[pag. 7526](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 settembre 2000, n. 31/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.471 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 521 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 22.4.61.2.384 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7182 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 268 milioni per l'anno 2000 per gli interventi conseguenti a eventi calamitosi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge 185/1992.

[pag. 7526](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
20 settembre 2000, n. 32/SG/RAG.

Iscrizione sulle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento a vari capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 9.500 milioni per l'anno 2000 mediante prelevamento di pari importo dal «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 a favore dell'Agenzia regionale per l'impiego - Parco progetti obiettivo 3, articolo 1, Regolamento (CE) n. 1260/1999.

[pag. 7527](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
20 settembre 2000, n. 33/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.439 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per

l'anno 2000, con riferimento al capitolo 325 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 20.1.43.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5814 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 5.296.022.605 per l'anno 2000 da destinare alla realizzazione degli interventi di formazione continua previsti dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 236/1993.

[pag. 7528](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
20 settembre 2000, n. 34/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 322 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4589 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 1.212.426.000 per l'anno 2000 da destinare agli interventi di sostegno a favore delle persone con handicap grave previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere 1bis) e 1ter) della legge n. 104/1992.

[pag. 7529](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
20 settembre 2000, n. 35/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.578 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 314 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 15.1.15.1.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4951 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 1.597.766.138 per l'anno 2000 da destinare al finanziamento degli interventi regionali in materia di immigrazione ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

[pag. 7530](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
21 settembre 2000, n. 36/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.462 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 367 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 5.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2389 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 363.719.342 per l'anno 2000 per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue e di interventi mirati alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni.

[pag. 7530](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
8 agosto 2000, n. 0266/Pres.

Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Servizio autonomo per i rapporti internazionali e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte il servizio medesimo.

[pag. 7531](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 agosto 2000, n. 0323/Pres.

Regolamento per la concessione ai Consorzi di garanzia fidi tra le imprese artigiane di un finanziamento al fine di favorire la successione nell'impresa artigiana tra il titolare della stessa ed i figli, collaboratori familiari o dipendenti. Approvazione.

[pag. 7534](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 ottobre 2000, n. 0369/Pres.

Comitato di gestione del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia. Sostituzione componente.

[pag. 7536](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 ottobre 2000, n. 0372/Pres.

Sostituzione membro componente il Consiglio camerale di Gorizia in rappresentanza del Settore dell'agricoltura.

[pag. 7536](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
31 agosto 2000, n. 81/RAG.

Iscrizione sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 206.025.000 per gli anni dal 2000 al 2012, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico dei bilanci citati, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

[pag. 7537](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
31 agosto 2000, n. 82/RAG.

Iscrizione sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo di lire 45.540.000 per l'anno 2000, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico dei bilanci citati, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

[pag. 7538](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
31 agosto 2000, n. 83/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno

2000, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 323.632.078 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714, con riferimento al capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori del medesimo stato di previsione».

[pag. 7538](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
31 agosto 2000, n. 84/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.794.600.000 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

[pag. 7539](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
14 settembre 2000, n. 85/RAG.

Iscrizione sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 54.250.000 per gli anni dal 2000 al 2004, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 del citato stato di previsione con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico citato ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

[pag. 7540](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
14 settembre 2000, n. 86/RAG.

Iscrizione sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del

bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 213.166.300 per gli anni dal 2000 al 2010, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 del citato stato di previsione con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico citato ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

[pag. 7541](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
14 settembre 2000, n. 87/RAG.

Iscrizione sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 284 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo complessivo di lire 626.614.950 per l'anno 2000, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 del citato stato di previsione con riferimento al capitolo 3298 del documento tecnico citato ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

[pag. 7542](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
21 settembre 2000, n. 88/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento a vari capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 324.288.600 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 5.4.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamate dai creditori del medesimo stato di previsione».

[pag. 7543](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
22 settembre 2000, n. 89/RAG.

Storno interno all'unità previsionale di base 1.2.7.2.10 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilan-

cio per l'anno 2000 dal capitolo 850 al capitolo 851 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo di lire 500 milioni per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

[pag. 7544](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
22 settembre 2000, n. 90/RAG.

Storno interno all'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dal capitolo 5800 al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo di lire 2.000 milioni per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

[pag. 7544](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 16 ottobre 2000, n. 140/SASM.

Approvazione della Sezione di programma per l'anno 1999, concernente interventi per l'agricoltura, della Comunità montana della Carnia.

[pag. 7545](#)

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 16 ottobre 2000, n. 141/SASM.

Approvazione della Sezione di programma per l'anno 1999, concernente interventi per l'agricoltura, della Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale.

[pag. 7546](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
13 ottobre 2000, n. 2983/DR.

Legge 31 dicembre 1996, n. 675, articolo 22, comma 3bis; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, articolo 5, comma 3. Individuazione dei tipi di dati sensibili oggetto di trattamento e le operazioni ese-

guibili da parte della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

[pag. 7547](#)

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 6 ottobre 2000, n. EST. 1165-D/ESP/4420. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Gemona del Friuli, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di strutture a servizio dell'Ufficio Tecnico Comunale - cambiamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti per la riconversione in magazzini comunali, sull'area ex Venturini in via Osoppo. Decreto di rettifica.

[pag. 7549](#)

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 11 ottobre 2000, n. EST. 1184-D/ESP/4458. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Lauco, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento della strada di accesso alla frazione Buttea nel tratto Plugna Buttea. 4° lotto.

[pag. 7550](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 maggio 2000, n. 1406.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi, individuazione risorse e fissazione criteri di priorità per l'anno 2000 per le iniziative di competenza del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente.

[pag. 7551](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 maggio 2000, n. 1407.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1.

Definizione obiettivi e programmi, individuazione risorse e fissazione criteri di priorità per l'anno 2000 per le iniziative di competenza del Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale della Direzione regionale dell'ambiente.

[pag. 7565](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 maggio 2000, n. 1409.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi, individuazione risorse e fissazione criteri di priorità per l'anno 2000 per le iniziative di competenza del Servizio degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'ambiente.

[pag. 7571](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 luglio 2000, n. 1949.

Legge regionale 2/2000 - articolo 6, comma 154 - Determinazione in via preventiva delle condizioni relative ai mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento di contributi a sollievo degli oneri di ammortamento.

[pag. 7578](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 settembre 2000, n. 2691.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Integrazione del documento di indirizzo programmatico relativo alle attività del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna per l'anno 2000, approvato con D.G.R. 774/2000.

[pag. 7579](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 ottobre 2000, n. 2960.

D.P.R. 216/1988, articolo 4 - Aquila S.p.A. - Divieto di utilizzo dei trasformatori con oli contenenti PCB (policlorobifenili).

[pag. 7580](#)

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento di Sezione di 1 Società cooperativa iscritta al Registro regionale.

[pag. 7581](#)

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

Comunicazione inerente la presentazione delle domande di finanziamento agevolato ai sensi del Capo II della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26 «Misure a sostegno degli investimenti industriali in Regione».

[pag. 7582](#)

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Caneva. Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale.

[pag. 7582](#)

Comune di Campoformido. Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 7582](#)

Comune di Chiopris Viscone. Avviso di adozione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 7582](#)

Comune di Dogna. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

[pag. 7582](#)

Comune di Fiume Veneto. Avviso di adozione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 7583](#)

Comune di Moimacco. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 7583](#)

Comune di Tavagnacco. Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 7583](#)

Comune di Trasaghis. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano Insediamenti Produttivi.

[pag. 7583](#)

PARTE SECONDA
**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO
E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 232
del 4 ottobre 2000)*

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili siti nel Comune di Monfalcone.

[pag. 7583](#)

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Direzione regionale delle foreste - Udine:

Avviso di annullamento della gara mediante licitazione privata per la fornitura di macchine operatrici (n. 2 lotti).

[pag. 7584](#)

Bando di gara mediante asta pubblica per la fornitura di due terne rigide (ripubblicazione).

[pag. 7584](#)

Comune di Azzano Decimo (Pordenone):

Estratto dell'avviso d'asta per la vendita di terreni di proprietà comunale.

[pag. 7587](#)

Comune di Buttrio (Udine):

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'appalto del Servizio di tesoreria e riscossione e rendicontazione I.C.I.

[pag. 7587](#)

Comune di Doberdò del Lago (Gorizia):

Bando di gara per l'appalto del servizio di tesoreria.

[pag. 7588](#)

Comune di Mariano del Friuli (Gorizia):

Bando di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria.

[pag. 7589](#)

Comune di Ragogna (Udine):

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Ragogna per il periodo dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2004.

[pag. 7589](#)

Comune di Rivignano (Udine):

Avviso di asta pubblica per la fornitura di n. 1 automezzo per la raccolta differenziata del verde.

[pag. 7590](#)

Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine):

Avviso di selezione esperita per l'affidamento dell'incarico di progettazione, assistenza, contabilità, direzione lavori, prestazioni ai sensi del decreto legislativo 494/1996 dei lavori di realizzazione del 3° lotto dell'impianto sportivo del P.E.E.P.

pag. 7590

Comune di Tarcento (Udine):

Avviso di gara per l'affidamento di prestazioni ed attività integrative di sostegno socio-educativo e socio-assistenziale territoriale nell'Ambito socio-assistenziale di Tarcento.

pag. 7590

Comune di Trieste:

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso residenziale denominato «ex Caccia» di proprietà comunale.

pag. 7591

Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia - Udine:

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per la vendita di un immobile e dei terreni contigui siti in Comune di Clauzetto (Pordenone) in località «Mulinars».

pag. 7591

I.P.A.B. Opera Pia Coianiz - Tarcento (Udine):

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla realizzazione di una residenza sanitaria per anziani affetti da morbo di Alzheimer ed altre forme di demenza.

pag. 7592

POSTE ITALIANE - S.p.A. - Zona Immobiliare Friuli-Venezia Giulia - Trieste:

Comunicato relativo all'affidamento mediante licitazione privata, nel corso dell'anno 2001, dei lavori di manutenzione straordinaria di uffici postali ubicati nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

pag. 7592

Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Udine:

Bilancio dell'esercizio 1999 e previsione dell'anno 2000.

pag. 7592

Casa di riposo «G. Micoli-Toscana» e pensionato «Cav. Nicola Brussa» - Castions di Zoppola (Pordenone):

Avviso di approvazione di modifica dello Statuto dell'Ente.

pag. 7595

Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato - Trieste:

Istituzione del Centro di servizio per il volontariato nel Friuli-Venezia Giulia nonché del relativo elenco ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997.

pag. 7595

Comune di Aquileia (Udine):

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo al Piano di recupero denominato «Alla Basilica» sito sulle pp.cc. 598/34 e 598/29 FM 14 del C.C. di Aquileia, ai sensi degli articoli 45 e 50 della legge regionale 52/1991.

pag. 7596

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata proposto della ditta «Cantiere SE.RI.GI. di Aquileia S.r.l.» sito sulle pp.cc. 135/1, 134/4 e 124/43 FM All. 2 del C.C. di Aquileia, ai sensi degli articoli 45 e 50 della legge regionale 52/1991.

pag. 7596

Comune di Majano (Udine):

Avviso di esecutività della variante n. 15 al Piano particolareggiato di Pers.

pag. 7596

Avviso di esecutività della variante n. 21 al Piano particolareggiato di S. Tomaso.

pag. 7597

Avviso di esecutività della variante n. 53 al Piano particolareggiato di Majano ovest.

pag. 7597

Comune di Povoletto (Udine):

Avviso di adozione del Piano particolareggiato d'iniziativa privata dell'azienda agricola «Flebus Federico» ubicata in frazione Salt, via Marco Polo.

pag. 7597

Comune di Udine:

Avviso di deposito della variante n. 10 al Piano particolareggiato n. 7 del centro città e della variante n. 2 al Piano particolareggiato n. 9 dell'area in frangia al P.E.E.P. est.

pag. 7598

Provincia di Gorizia:

Decreto dirigenziale 3 ottobre 2000, n. 19979 (Estratto). Proroga dell'autorizzazione alla ditta Costantin Gino S.n.c. per il centro raccolta demolizione veicoli in Comune di Villesse.

pag. 7598

Decreto dirigenziale 3 ottobre 2000, n. 19981. (Estratto). Proroga dell'autorizzazione alla ditta Bressan Armando per il centro di raccolta demolizione veicoli in Comune di Gorizia.

pag. 7598

Decreto dirigenziale 3 ottobre 2000, n. 19985. (Estratto). Proroga dell'autorizzazione alla ditta Anzil Enzo per il centro raccolta demolizione veicoli in Comune di Gradisca d'Isonzo.

pag. 7598

Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» - Pordenone:

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza.

pag. 7599

Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Udine:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di nefrologia.

pag. 7599

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, di personale tecnico sanitario - categoria C: n. 1 posto di radiologia medica e n. 3 posti di neurofisiopatologia.

pag. 7608

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di neurologia.

[pag. 7616](#)

Sorteggio componenti Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 31 posti di operatore professionale sanitario - infermiere, categoria C, riservato esclusivamente ai disabili.

[pag. 7616](#)

Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:

Sorteggio componenti Commissioni di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di infermiere, categoria C) e n. 2 posti di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, categoria C).

[pag. 7616](#)

Centro di Riferimento Oncologico - C.R.O. - Aviano (Pordenone):

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di operatore professionale sanitario - infermiere - categoria «C». Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'11 ottobre 2000. Errata corrige.

[pag. 7616](#)

Comune di Rigolato (Udine):

Revoca del concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 collaboratore professionale, V q.f. - operaio - Servizio interrimento - autista scuolabus, bandito in esecuzione della delibera giuntale n. 92 del 5 settembre 2000.

[pag. 7617](#)

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2000, n. 19.

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ E OGGETTI DEGLI INTERVENTI

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale.

2. Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate attraverso:

- a) la salvaguardia della vita umana;
- b) il soddisfacimento dei bisogni primari;
- c) l'autosufficienza alimentare;
- d) la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro;
- e) la valorizzazione delle risorse umane;
- f) il mantenimento dell'identità culturale;
- g) la conservazione del patrimonio ambientale;
- h) la crescita economica, sociale e culturale;
- i) la realizzazione di pari opportunità fra i generi ed il miglioramento della condizione dell'infanzia;
- l) le attività di ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamità e/o conflitti bellici.

3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunità locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita «cooperazione decentrata». Tale cooperazione pre-

suppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi interessati.

4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità regionale e, in particolare, nelle sue espressioni culturali e sociali.

5. Al fine di cui al comma 1, in armonia e nel rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni e degli indirizzi dell'Unione europea, la Regione attua, promuove e sostiene le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale, assunte da soggetti pubblici e privati operanti sul proprio territorio, con i Paesi in via di sviluppo (PVS), i Paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) e, più in generale, con le comunità e istituzioni di Paesi terzi, anche nell'ambito di programmi nazionali, dell'Unione europea e delle Organizzazioni internazionali e in relazione a eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali.

6. La Regione partecipa, promuovendone altresì la realizzazione, ai progetti di cooperazione con altre Regioni ed Enti locali europei e mediterranei, con particolare riferimento ai progetti concordati nell'ambito dell'Assemblea delle Regioni d'Europa, della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime d'Europa e dell'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.

Art. 2

(Interventi di cooperazione e di partenariato internazionale)

1. La Regione si rivolge prioritariamente ai Paesi che occupano le ultime posizioni in base ai criteri e agli indici di sviluppo, quantitativi e qualitativi, elaborati dagli Organismi internazionali; i programmi hanno come soggetti attivi le popolazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia e quelle del Paese partner direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti.

2. Le azioni concernono:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) l'impiego, anche attraverso convenzioni con associazioni o strutture finanziarie quali la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. e la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest S.p.A., di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;

c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini di PVS, in loco e in Friulia-Venezia Giulia, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di

origine, nonché la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei PVS;

e) l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione ai programmi;

f) la promozione e il sostegno al commercio equo e solidale, riconoscendolo parte integrante della cooperazione;

g) l'incentivazione di iniziative volte a realizzare scambi con i produttori dei Paesi partner che valorizzano le produzioni autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;

h) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei PVS;

i) la promozione di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;

l) la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;

m) la promozione e il sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale;

n) la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio territorio e i loro Stati di origine.

3. Non sono finanziabili nell'ambito di applicazione della presente legge i programmi e i progetti che abbiano come fine la promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero.

4. I finanziamenti regionali per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui alla presente legge non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

5. Non hanno diritto ai finanziamenti previsti dalla presente legge, con revoca immediata della concessione in corso, gli enti e le imprese - italiani e dei Paesi partner - che si rendano responsabili di violazioni delle norme di tutela del lavoro, dell'ambiente e della salute, nonché di falso in bilancio e nelle comunicazioni sociali.

6. Non possono essere destinatari dei programmi e dei progetti previsti dalla presente legge, con decadenza immediata della concessione in corso, i Governi che si rendano responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, o che destinino al proprio bilancio militare risorse ecce-

denti le esigenze di difesa del Paese, individuati dai competenti organi statali ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185.

7. Le azioni progettuali devono essere rispettose delle finalità di cui all'articolo 1 e in particolare:

a) essere volte al sostegno delle azioni di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi;

b) garantire la partecipazione attiva della popolazione locale;

c) ricorrere prioritariamente a professionalità locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture, degli usi e delle situazioni locali, nonché a beni e attrezzature reperibili nei PVS destinatari degli interventi o vicini.

Art. 3

(Interventi di emergenza)

1. In caso di eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie, la Regione è autorizzata a intervenire nel quadro della cooperazione e della solidarietà internazionali mediante:

a) l'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;

b) l'assegnazione di contributi ai soggetti che organizzano aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;

c) la fornitura diretta di attrezzature, medicinali, viveri, generi di conforto e quant'altro risulti necessario per consentire le normali condizioni di vita.

2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono raggiungere il 100 per cento della spesa ammissibile e sono erogati in via anticipata e in unica soluzione, con l'obbligo di presentare il relativo rendiconto.

3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo sono demandati alla Direzione regionale della protezione civile.

4. La relazione di cui all'articolo 6, comma 4, dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 4

(Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale)

1. Il programma regionale della cooperazione allo

sviluppo e delle attività di partenariato internazionale disciplina l'insieme delle attività previste dalla presente legge a esclusione degli interventi di emergenza di cui all'articolo 3, articolando le azioni per aree geografiche, per Paese o aree di interesse interne a un Paese. Tale programma tiene conto delle azioni di cooperazione avviate da soggetti pubblici e privati regionali grazie a finanziamenti governativi e/o comunitari e raccorda gli interventi promossi dalla Regione alle azioni medesime.

2. Il programma determina, altresì, gli obiettivi, le priorità settoriali e geografiche, indica i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali e individua la misura della partecipazione finanziaria regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio di cui all'articolo 11 della presente legge.

3. Il programma contiene i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'articolo 1, i criteri di ripartizione dei finanziamenti tra progetti di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione umanitaria, progetti e iniziative di partenariato internazionale.

4. Il programma definisce la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, le modalità di presentazione delle proposte, i criteri di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi, i criteri di redazione e di utilizzazione della graduatoria, le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.

5. Per i progetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), concernenti interventi di cooperazione internazionale, l'onere a carico della Regione non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto. Nella determinazione della spesa medesima è riconosciuta una quota per spese di regia non superiore al 10 per cento del costo del progetto.

Art. 5

(Predisposizione del programma regionale)

1. La Giunta regionale, successivamente alla convocazione della Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 9, sentito il Comitato regionale per la cooperazione e partenariato di cui all'articolo 8 e la competente Commissione consiliare, approva con propria deliberazione il programma entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di inizio del periodo di riferimento.

2. La deliberazione di approvazione di cui al comma 1 viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il programma, di durata corrispondente a quella del Piano regionale di sviluppo, è soggetto a verifica annuale in relazione alle disponibilità di bilancio.

4. Il programma e gli eventuali aggiornamenti sono inviati al Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della vigente normativa statale. Analoga comunicazione viene trasmessa al Ministero degli affari esteri per quanto attiene agli interventi di emergenza.

Art. 6

(Attuazione del programma regionale)

1. Le funzioni amministrative di attuazione del programma regionale sono svolte dalla Giunta regionale, tramite il Servizio autonomo per i rapporti internazionali, che vi provvede secondo quanto stabilito dalla presente legge.

2. Alla realizzazione dei programmi e dei progetti di iniziativa regionale, la Giunta regionale provvede:

a) direttamente, attraverso i propri uffici o quelli degli Enti dipendenti dalla Regione, nonché avvalendosi dell'attività di strutture finanziarie dalla stessa controllate;

b) avvalendosi della collaborazione di Enti locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di comprovata esperienza in materia, enti e istituti di ricerca, imprese e cooperative aventi sede in regione, associazioni pubbliche e private non aventi finalità di lucro;

c) concorrendo finanziariamente o in altra forma alle iniziative degli Enti locali, di altri enti pubblici o privati senza finalità di lucro, di organizzazioni di volontariato e di organizzazioni di utilità sociale.

3. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge viene assicurata un'adeguata pubblicizzazione degli stessi, al fine di garantirne la migliore conoscenza e per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati.

4. Il programma è accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative in base ai programmi degli anni precedenti; agli stessi è data ampia diffusione in ambito regionale.

5. I programmi e i relativi progetti che la Regione intende finanziare ai sensi della presente legge, devono prevedere l'accertamento di compatibilità ambientale. Tale valutazione deve, inoltre, essere estesa al medio e lungo periodo con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate, che devono risultare appropriate alla situazione socioeconomica del Paese partner, nonché avere reali possibilità di gestione autonoma con impiego di sole risorse locali.

Art. 7

(Sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali)

1. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione di cui all'articolo 4 e di coordinare e diffondere le informazio-

ni attinenti alla presente legge a tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali che coinvolgono soggetti operanti in Regione.

2. Le modalità di organizzazione e gestione del sistema informativo sono stabilite con atto della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'ambito della relazione annuale della Giunta, di cui all'articolo 6, comma 4, è dato atto dello stato di attuazione del sistema informativo.

TITOLO III

ORGANISMI CONSULTIVI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8

(Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale)

1. È costituito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, con funzione di consulenza, per l'applicazione della presente legge. La Giunta regionale si avvale del Comitato, in particolare, per la redazione delle componenti del programma regionale di cui all'articolo 4, comma 2, per la redazione della relazione sull'attività svolta di cui all'articolo 6, comma 4, nonché per la valutazione delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c).

2. Fanno parte del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale:

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;

b) il Direttore del Servizio regionale del volontariato, o un suo delegato, di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 e il Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali o un suo delegato;

c) quattro rappresentanti di Università e centri, istituti o organismi scientifici, di ricerca o culturali designati dai rispettivi enti;

d) tre esperti di comprovata esperienza nel settore, nominati dal Consiglio regionale, che non rivestano cariche nei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c);

e) un rappresentante dei Comuni;

f) un rappresentante delle Province.

3. Partecipano ai lavori del Comitato, con solo diritto di parola e con esclusione della valutazione dei progetti, due rappresentanti delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 6, comma 4, prima parte, della legge regionale 12/1995, designati dal Comitato di cui all'articolo 13 della medesima legge regionale 12/1995 e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che

operano nel settore. Agli stessi vengono rimborsate le spese di viaggio nei limiti di cui al comma 5.

4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura; anche dopo tale evento, esso continua a esercitare le sue funzioni ad interim sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo Comitato. Il Comitato è regolarmente costituito anche se le istituzioni e gli enti esterni alla Regione non hanno ancora designato i loro rappresentanti.

5. Ai componenti del Comitato è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dello stesso e, se dovute, vengono rimborsate le spese di trasferta, con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.

6. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il Comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

7. La Segreteria del Comitato è assicurata dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

Art. 9

(Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale)

1. Prima della predisposizione del programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale di cui all'articolo 4, la Giunta regionale organizza la Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, quale occasione di confronto e di verifica delle iniziative intraprese, nonché di formulazione delle linee della successiva programmazione, con la partecipazione e la collaborazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, e in particolare gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.

Art. 10

(Gruppi di concertazione)

1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione delle organizzazioni internazionali, la Giunta regionale convoca periodicamente gruppi di concertazione tra tutti i soggetti attivi della cooperazione decentrata interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 11

(Norme finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, ad

esclusione di quelli di emergenza, è istituito il «Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 «Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 alla funzione obiettivo 3 - programma 3.1 - rubrica n. 15 - spese d'investimento, con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, riferito al capitolo 724 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione «Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale».

3. Per gli interventi di cui all'articolo 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre conferimenti al Fondo regionale per la protezione civile.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 15.1.26.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4109 (1.1.162.2.08.07) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Conferimenti al Fondo regionale per la protezione civile per interventi di emergenza internazionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

5. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2 e 4, si provvede mediante prelievo di pari importo complessivo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base della spesa 54.2.8.2.9 dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sulle seguenti partite del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico citato per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

a) partita n. 99 - lire 1.000 milioni per l'anno 2000;

b) partita n. 85 - complessive lire 2.000 milioni, suddivise in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

Art. 12*(Partecipazione all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo)*

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata ad aderire, con quote associative, all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (OICS) in relazione alle finalità statutarie di solidarietà sociale che esso persegue nel campo della cooperazione internazionale.

2. La quota annuale di partecipazione all'OICS grava sul fondo di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 13*(Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6)*

1. All'articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 2 della legge regionale 6/1989, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al Fondo predetto fanno inoltre carico le spese di cui all'articolo 13.».

3. L'articolo 12 della legge regionale 6/1989 è abrogato.

Art. 14*(Norma transitoria)*

1. Limitatamente al programma relativo al triennio 2000-2002 il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, non trova applicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 ottobre 2000

ANTONIONE

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

– La legge 9 luglio 1990, n. 185 reca: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento».

Note all'articolo 8

– Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 («Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato»), è il seguente:

Art. 6*(Registro generale delle organizzazioni di volontariato)*

1. È istituito il Registro generale delle organizzazioni di volontariato di seguito denominato Registro, in applicazione ed ai fini dell'articolo 6 della legge n. 266/1991.

2. Il Registro è articolato nei seguenti settori:

a) settore sociale: sanità, assistenza sociale, educazione sportiva;

b) settore culturale: istruzione, beni culturali, educazione permanente, attività culturali;

c) settore ambientale: tutela, risanamento e valorizzazione ambientale;

d) settore dei diritti civili e delle attività innovative: tutela dei diritti del consumatore, tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi, attività innovative non rientranti nei precedenti settori;

e) settore solidarietà internazionale: attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di solidarietà internazionale, di sostegno ai diritti umani e civili dei cittadini stranieri in Italia.

3. È ammessa l'iscrizione di una organizzazione in più settori.

4. Sono iscritte in settori separati del Registro anche le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 13 della legge n. 266/1991, che perseguono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. È fatta salva la normativa di settore che disciplina l'attività delle suddette organizzazioni.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 12/1995, è il seguente:

Art. 13*(Comitato di gestione)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 12 è gestito dal Comitato di gestione previsto e disciplinato dall'articolo 2 del decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1991, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3.

2. La rappresentanza della Regione nel Comitato di gestione è assicurata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

3. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 6 sono eletti dall'assemblea di cui all'articolo 7 secondo le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione. A tal fine ciascuna organizzazione esprime un voto.

Note all'articolo 13

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 («Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2*(Fondo regionale per l'Europa)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 viene istituito il Fondo regionale per l'Europa.

2. Sono a carico del Fondo le spese che l'Amministrazione regio-

nale sostiene per promuovere, coordinare e realizzare direttamente, o attraverso la concessione di contributi ai soggetti di cui all'articolo 3, le seguenti iniziative:

a) gemellaggi di enti locali della regione con analoghi enti dei Paesi di cui all'articolo 1 della presente legge e all'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47;

b) scambi con finalità sociale, culturale e professionale promossi ed organizzati da istituzioni, enti o associazioni aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con analoghe organizzazioni dei Paesi di cui alla lettera a), compresi quelli aderenti alla «Convenzione culturale europea» del Consiglio d'Europa, nel quadro degli accordi stipulati dal Ministero degli affari esteri e dei relativi protocolli bilaterali e multilaterali o nell'ambito di programmi comunitari finalizzati agli scambi stessi e conformemente alle disposizioni attuative adottate in materia dai competenti organi dello Stato;

c) corsi di studio, incontri, convegni, seminari e manifestazioni promossi in regione per le finalità della presente legge;

d) frequenza a corsi di formazione e specializzazione in materia comunitaria presso istituti di livello europeo, mediante la concessione di finanziamenti per l'assegnazione di apposite borse di studio;

e) redazione, raccolta, stampa, diffusione e traduzione di studi, ricerche, progetti, notiziari, riviste e altro materiale di valore scientifico e didattico, che possono contribuire alla diffusione dell'ideale europeistico e al processo di integrazione europea, nonché alla conoscenza delle azioni intraprese al medesimo fine negli altri Paesi di cui all'articolo 1;

f) attività di informazione e aggiornamento professionale per operatori pubblici e privati, intese all'acquisizione di una conoscenza della Comunità europea sul piano istituzionale, giuridico ed amministrativo, con particolare riguardo alla diffusione delle misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate o da adottare per la realizzazione ed il funzionamento del mercato unico europeo;

g) funzionamento e attività delle «Case per l'Europa» istituite in regione e riconosciute dalla Federazione italiana delle case per l'Europa.

3. (abrogato)

4. Al Fondo predetto fanno altresì carico i contributi regionali per spese di funzionamento delle associazioni, movimenti, comitati operanti statutariamente per il processo d'integrazione europea.

5. Al Fondo predetto fanno inoltre carico le spese di cui all'articolo 13.

– Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 6/1989, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 28/1997, è il seguente:

Art. 13

(Altri interventi)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 11, comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere spese a carico del Fondo regionale per l'Europa per l'affidamento di incarichi di consulenza per la soluzione di problemi attinenti all'adeguamento della legislazione regionale a norme e prescrizioni della Comunità europea e all'utilizzazione degli strumenti comunitari.

1 bis. Ai fini di una più efficace utilizzazione degli strumenti comunitari di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, mediante stipula di un'apposita convenzione, della FINEST, Società finanziaria per azioni, istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, della quale la Regione Friuli-Venezia Giulia detiene la maggioranza di quote del capitale sociale.

1 ter. Oggetto della convenzione di cui al comma 1 bis sono le azioni di supporto all'Amministrazione regionale che FINEST deve svolgere in ordine:

a) alle attività di informazione, coordinamento, monitoraggio, raccolta, analisi ed elaborazione dei dati statistici, economici e giuridici inerenti alla programmazione ed attuazione dei programmi regionali interessati dai suddetti strumenti comunitari;

b) ad uno sviluppo più incisivo della cooperazione internazionale, con particolare riferimento ad una valorizzazione regionale in seno all'InCE (Iniziativa Centro Europea).

1 quater. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997. La predetta spesa fa carico al capitolo 741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

1 quinquies. Al predetto onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 del citato stato di previsione (rubrica n. 33, partita n. 704).

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 92:

- d'iniziativa dei consiglieri Tesini Baritussio, Cruder, Puiatti, Saro, Zorzini e Alzetta, presentata al Consiglio regionale in data 29 luglio 1999 e assegnata alla V Commissione permanente in data 10 agosto 1999.

Proposta di legge n. 33:

- d'iniziativa dei consiglieri Antonaz e Pegolo, presentata al Consiglio regionale in data 18 novembre 1998 e assegnata alla V Commissione permanente in data 20 novembre 1998;
- abbinata dalla V Commissione permanente ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno ed esaminate preliminarmente nella seduta del 14 ottobre 1999, con nomina di un Comitato ristretto e scelta della proposta di legge n. 92 come testo base;
- esaminate dal Comitato ristretto nelle sedute del 30 novembre 1999, 2 dicembre 1999 e 26 gennaio 2000, con approvazione del testo base, con modifiche, nella seduta del 26 gennaio 2000;
- esaminate dalla V Commissione permanente nel testo base proposto dal Comitato ristretto nella seduta del 22 febbraio 2000; testo approvato dalla V Commissione permanente, all'unanimità, con modifiche, in data 22 febbraio 2000, con relazioni dei consiglieri Tesini, Antonaz e Follegot;
- esaminate dal Consiglio regionale nel testo base proposto dalla Commissione nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 24 maggio 2000; testo approvato dal Consiglio regionale, all'unanimità, con modifiche, nella seduta pomeridiana del 24 maggio 2000;
- legge regionale rinviata dal Commissario del Governo, a norma dell'articolo 29 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in data 30 giugno 2000;
- riassegnata alla V Commissione permanente in data 4 luglio 2000;

- riesaminata e riapprovata con modifiche all'unanimità dei presenti dalla V Commissione permanente in data 12 settembre 2000, con relazione del consigliere Tesini;
- riesaminata e riapprovata con modifiche a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 21 settembre 2000;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 18 ottobre 2000, n. 19/2-738/2000 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 agosto 2000, n. 29/SG/RAG.

Rettifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2/SG/RAG. del 22 febbraio 2000 inerente l'attribuzione dell'assegnazione statale di lire 5.507 milioni per l'anno 2000 al Fondo per la Protezione civile per la realizzazione di interventi urgenti ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267, nell'unità previsionale di base 6.1.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4156 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con proprio decreto in data 21 dicembre 1999 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato il programma di interventi urgenti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - di cui alla delibera della Giunta regionale n. 3379 del 10 novembre 1999 - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico, per una somma complessiva di lire 20.807.587.500, già assegnata, per la realizzazione del suddetto programma, alla Regione Friuli-Venezia Giulia dall'articolo 1 del D.P.C.M. del 30 settembre 1999;

CONSIDERATO che il suddetto importo, corrispondente a due annualità - pari, rispettivamente, a lire 10.049.010.000 ed a lire 10.758.577.500 - è stato iscritto a bilancio, limitatamente alla seconda quota, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 02/SG/RAG. di data 22 febbraio 2000, sull'unità previsionale di base 2.3.461 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 378 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti, e sull'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 2554 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti;

VISTO che la summenzionata unità previsionale di base 5.4.22.2.597, su cui risulta iscritto l'intero stanziamento, fa capo al Servizio dell'Idraulica della Direzione regionale dell'ambiente, laddove, secondo quanto previsto dalla citata delibera di Giunta, parte della somma - per un ammontare complessivo di lire 5.507 milioni - andava da subito assegnata al Fondo regionale della protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, per la realizzazione di interventi di competenza dell'omonima Direzione regionale;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla rettifica del succitato decreto del Presidente della Giunta regionale n. 02/SG/RAG. attribuendo la predetta assegnazione di lire 5.507 milioni, finalizzata all'intervento di cui al precedente capoverso, al Fondo regionale della protezione civile anziché al capitolo 2554;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 esiste già l'appropriata unità previsionale di base mentre nel documento tecnico ad essi allegato non esiste il capitolo su cui iscrivere la suddetta quota di lire 5.507 milioni, e ritenuto di provvedervi;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO il bilancio regionale per gli anni 2000-2002 e il bilancio per l'anno 2000;

DECRETA

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 02/SG/RAG. è sostituito dai seguenti:

«Art. 2

Nell'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2554 del documento tecnico ad essi allegato, è iscritto lo stanziamento di lire 5.251.577.500 per l'anno 2000.

Art. 3

Nell'unità previsionale di base 6.1.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4156 (2.1.210.3.08.15) di nuova istituzione alla Rubrica n. 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - spese d'investimento - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione "Conferimento al Fondo per la Protezione civile per la realizzazione di interventi urgenti ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267" è iscritto l'importo di lire 5.507.000.000 per l'anno 2000.»

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registra-

zione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 18 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE:
CIANI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 344*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 settembre 2000, n. 30/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.464 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 498 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 10.4.25.1.201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3907 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 299.034.000 per l'anno 2000, relativo a fondi assegnati dallo Stato a titolo di indennizzo per l'anno 1999 per la maggiore usura delle strade ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Ministero del tesoro, con proprio decreto n. 0061738 del 14 luglio 2000, ha disposto l'assegnazione di lire 299.034.000 a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, giusta quietanza n. 106 del 10 agosto 2000, a titolo di acconto delle quote dei proventi ex articolo 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, spettanti per l'anno 1999, come comunicato con nota prot. n. 0061738 del 27 luglio 2000;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata e rispettivamente nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 esistono le appropriate unità previsionali di base cui fare affluire la predetta assegnazione di lire 299.034.000;

VISTO che nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi esiste l'appropriato capitolo di spesa cui fare affluire la predetta assegnazione di lire 299.034.000, ma non esiste il corrispondente capitolo di entrata;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.464 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, è inserito il capitolo 498 (2.3.2), di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 25 - Servizio della viabilità, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato da trasferire agli enti proprietari delle strade sul territorio regionale a titolo di indennizzo per la maggiore usura delle strade» e con lo stanziamento di lire 299.034.000 per l'anno 2000.

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 10.4.25.1.201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3907 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di lire 299.034.000 per l'anno 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 12 settembre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 28 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 2*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 settembre 2000, n. 31/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.471 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 521 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 22.4.61.2.384 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7182 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 268 milioni per l'anno 2000 per gli interventi conseguenti a eventi calamitosi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge 185/1992.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Ministro delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole

ed agroindustriali nazionali, con proprio decreto n. 101.432 del 28 luglio 2000, ha assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a titolo di primo prelievo e riparto 2000 dal Fondo di Solidarietà nazionale, ex legge 14 febbraio 1992, n. 185, la somma di lire 268 milioni per gli interventi conseguenti agli eventi calamitosi dichiarati eccezionali con D.M. n. 00/1397 del 7 febbraio 2000 secondo l'importo e per la tipologia di intervento riportati nella tabella di riparto allegata al decreto medesimo, riguardanti più precisamente interventi ex articolo 3, comma 3, lettere a), della sopracitata legge 185/1992;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la suddetta assegnazione di lire 268 milioni le finalità di cui in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, esistono già le appropriate unità previsionali di base ed i corrispondenti capitoli di entrata e di spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui fare affluire la predetta assegnazione;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, lettera a), della legge 185/1992, nell'unità previsionale di base 2.3.471 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 521 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, viene iscritta la somma di lire 268 milioni per l'anno 2000.

Art. 2

Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, lettera a), della legge 185/1992, nell'unità previsionale di base 22.4.61.2.384 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7182 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, viene iscritta la somma di lire 268 milioni per l'anno 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 18 settembre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 28 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 3*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
20 settembre 2000, n. 32/SG/RAG.

Iscrizione sulle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento a vari capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 9.500 milioni per l'anno 2000 mediante prelevamento di pari importo dal «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 a favore dell'Agenzia regionale per l'impiego - Parco progetti obiettivo 3, articolo 1, Regolamento (CE) n. 1260/1999.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 1524 del 2 giugno 2000, registrata dalla Corte dei Conti il 28 agosto 2000, con la quale la Giunta regionale nel ripartire lo stanziamento del «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario», iscritto nella unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, ha riservato una quota di lire 9.500.000.000, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge medesima, alla costituzione di un «Parco progetti» nell'ambito delle finalità previste dall'obiettivo 3 di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTO che le suddette iniziative da finanziare a titolo di «Parco progetti» sono comprese tra quelle previste dal Documento Unico di Programmazione (DOCUP) obiettivo 3 per il periodo 2000-2006, approvato dalla Giunta regionale con propria delibera n. 3792 del 10 dicembre 1999, e attualmente all'esame della Commissione europea;

CONSIDERATO che il suddetto «Parco-progetti» riguarda - come specificato nel capoverso ventunesimo, primo periodo, delle premesse della citata delibera l'anticipazione delle iniziative più urgenti relative all'acquisizione di sedi (lire 4.940 milioni), arredi (2.185 milioni) e attrezzature informatiche (2.375 milioni) per i Servizi pubblici per l'impiego in favore dell'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTO che, come precisato dallo stesso capoverso della citata delibera i suddetti interventi sono di competenza - ai sensi della legge regionale 7/1988 - della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio della gestione degli immobili per quanto ri-

guarda l'acquisizione di sedi e Servizio del provveditorato per quanto riguarda gli arredi nonché della Segreteria generale - Servizio del sistema informativo regionale per quanto riguarda le attrezzature informatiche;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 non esistono le appropriate unità previsionali di base e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i pertinenti capitoli su cui iscrivere le predette somme e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 23, comma 5, della legge regionale 7/1999;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 alla Funzione-obiettivo n. 30 - Programma 30.3 - Rubrica n. 9 - spese d'investimento - Servizio della gestione degli immobili - è istituita l'unità previsionale di base 30.3.9.2.1081 con la denominazione «Spese per l'acquisto di immobili nell'ambito delle finalità di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999» e con lo stanziamento di lire 4.940 milioni per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1520 (1.1.210.5.01.15) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione «Spese per l'acquisizione di sedi per i Servizi pubblici per l'impiego in favore dell'Agenzia regionale per l'impiego - Parco progetti obiettivo comunitario 3, articolo 1, Regolamento (CE) n. 1260/1999».

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 alla Funzione-obiettivo n. 30 - Programma 30.3 - Rubrica n. 9 - spese d'investimento - Servizio del provveditorato è istituita l'unità previsionale di base 30.3.9.2.1082 con la denominazione «Spese per l'acquisto di arredi nell'ambito delle finalità di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999» e con lo stanziamento di lire 2.185 milioni per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1460 (1.1.210.5.01.15) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione «Spese per l'acquisizione di arredi per i Servizi pubblici per l'impiego in favore dell'Agenzia regionale per l'impiego - Parco progetti obiettivo comunitario 3, articolo 1, Regolamento (CE) n. 1260/1999».

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno

2000 alla Funzione-obiettivo n. 30 - Programma 30.3 - Rubrica n. 1 - spese d'investimento - Servizio per il sistema informativo regionale è istituita l'unità previsionale di base 30.3.1.2.1084 con la denominazione «Spese per l'acquisto di attrezzature informatiche nell'ambito delle finalità di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999» e con lo stanziamento di lire 2.375 milioni per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 175 (1.1.220.3.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione «Spese per l'acquisizione di attrezzature informatiche per i Servizi pubblici per l'impiego in favore dell'Agenzia regionale per l'impiego - Parco progetti obiettivo comunitario 3, articolo 1, Regolamento (CE) n. 1260/1999».

Art. 4

Dalla unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è prelevato l'importo di lire 9.500.000.000 per l'anno 2000 corrispondente per lire 1.733.599.694 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze 21/RAG. del 24 febbraio 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 20 settembre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 4 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 20*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
20 settembre 2000, n. 33/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.439 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 325 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 20.1.43.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5814 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 5.296.022.605 per l'anno 2000 da destinare alla realizzazione degli interventi di formazione

continua previsti dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 236/1993.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori con decreto del 31 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2000 - Serie generale n. 187, ha impegnato in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a valere sulle disponibilità per l'anno 2000 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al F.S.E di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978, la somma di lire 5.296.022.605 da destinare alla realizzazione degli interventi di formazione continua previsti dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 236/1993;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la predetta somma nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.439 di entrata e 20.1.43.1.332 di spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i pertinenti capitoli 325 di entrata e 5814 di spesa cui fare affluire la predetta somma di lire 5.296.022.605;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

1 - Nella unità previsionale di base 2.3.439 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è iscritto l'importo di lire 5.296.022.605 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 325 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

2 - Nella unità previsionale di base 20.1.43.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è iscritto l'importo di lire 5.296.022.605 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5814 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 20 settembre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 4 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 13*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
20 settembre 2000, n. 34/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 322 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4589 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 1.212.426.000 per l'anno 2000 da destinare agli interventi di sostegno a favore delle persone con handicap grave previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere 1bis) e 1ter) della legge n. 104/1992.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha erogato in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 1.212.426.000 per l'anno 2000 da destinare agli interventi di sostegno a favore delle persone con handicap grave previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere 1bis) e 1ter) della legge n. 104/1992, come integrato dall'articolo 1 della legge n. 162/1998, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato del 30 agosto 2000, n. 115;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la predetta somma di lire 1.212.426.000 per le finalità di cui in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.436 di entrata e 13.1.41.1.244 di spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i pertinenti capitoli 322 di entrata e 4589 di spesa su cui iscrivere la predetta somma;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 17 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

1 - Nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è iscritto l'importo di lire 1.212.426.000 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 322 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

2 - Nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è iscritto l'importo di lire 1.212.426.000 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4589 del documento tecnico

allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 20 settembre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 4 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 15*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
20 settembre 2000, n. 35/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.578 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 314 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 15.1.15.1.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4951 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 1.597.766.138 per l'anno 2000 da destinare al finanziamento degli interventi regionali in materia di immigrazione ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2000 - Serie generale n. 173, è stata ripartita in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 1.597.766.138 per l'anno 2000, a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da destinare al finanziamento degli interventi regionali in materia di immigrazione;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la predetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.578 di entrata e 15.1.15.1.938 di spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i pertinenti capitoli 314 di entrata e 4951 di spesa cui fare affluire la predetta somma di lire 1.597.766.138;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

1 - Nell'unità previsionale di base 2.3.578 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è iscritto l'importo di lire 1.597.766.138 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 314 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

2 - Nell'unità previsionale di base 15.1.15.1.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è iscritto l'importo di lire 1.597.766.138 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4951 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 settembre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei Conti, Trieste, addì 4 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 14*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
21 settembre 2000, n. 36/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.462 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 367 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 5.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2389 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento di lire 363.719.342 per l'anno 2000 per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue e di interventi mirati alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 22 giugno 2000, n. 57, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2000 - Serie generale n. 193, è stata ripartita in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 363.719.342 per

l'anno 1998, a valere sul Fondo speciale di cui all'articolo 18 della legge n. 36/1994, per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue e di interventi mirati alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la predetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.462 di entrata e 5.2.22.2.99 di spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i pertinenti capitoli 367 di entrata e 2389 di spesa cui fare affluire la predetta somma di lire 363.719.342;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

1 - Nell'unità previsionale di base 2.3.462 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è iscritto l'importo di lire 363.719.342 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 367 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

2 - Nell'unità previsionale di base 5.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è iscritto l'importo di lire 363.719.342 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2389 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 21 settembre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 4 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 16*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
8 agosto 2000, n. 0266/Pres.

Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Servizio autonomo per i rapporti internazionali e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte il servizio medesimo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 autorizza l'Amministrazione regionale ad assumere spese per lo svolgimento di attività promozionali all'estero, nelle materie di competenza regionale;

RILEVATO che tali spese concernono iniziative promosse sia sul territorio regionale sia al di fuori dello stesso anche nell'ambito delle comunità ed organismi di cui fanno parte pure Regioni appartenenti a Stati confinanti o ad essi contigui;

SPECIFICATO che ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 tra gli interventi di cui sopra sono compresi:

- a) quelli necessari ad organizzare direttamente manifestazioni, visite, incontri, convegni e seminari;
- b) quelli volti a promuovere direttamente la pubblicazione di atti e cataloghi inerenti iniziative e manifestazioni programmate nell'ambito delle attività di cui al sopra indicato articolo 1;

RICORDATO che in attuazione delle finalità suddette vengono sostenute spese per:

- a) organizzazione di riunioni, manifestazioni, visite, convegni e seminari, affitto ed abbellimento delle sale adibite alle riunioni, installazione di impianti microfonici e di registrazione, stampa inviti, programmi, buste e materiale vario, documentazioni, manifesti, locandine e simili, fornitura di pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni, predisposizioni di fotolito, deregistrazioni, servizi di interpretazione, pranzi, buffet, coffee-break, spese di ospitalità, omaggi di modico valore anche in occasione di incontri o inviti in ambito internazionale, compensi a relatori, rimborso spese per viaggi, allacciamenti telefonici, apparecchi di telefonia, anche mobile, sistemi di telecomunicazione, trasporto, fotocopiatrici, lavagne luminose, materiale informatico (hardware, software, periferiche) e quanto altro si renda necessario;
- b) lavori tipografici vari, lavori di fotolito, fotocomposizione e simili, nonché acquisto di pubblicazioni e stampati predisposti a cura di altre Regioni od organismi rappresentativi degli interessi regionali a livello internazionale;
- c) servizi di traduzione di documenti, atti, corrispondenza e pubblicazioni, nonché corsi di lingua straniera ed eventuali spese per i relativi esami, così come previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 1100 di data 21 aprile 2000, registrata dalla Corte dei Conti, Registro 1, foglio 219 di data 15 giugno 2000;

CONSIDERATO che la natura dei lavori, delle forniture, delle provviste e dei servizi sopramenzionati è tale da rendere estremamente difficoltoso e perciò inop-

portuno il ricorso alle ordinarie forme di contrattazione, anche in relazione all'allargamento delle iniziative regionali in ambito internazionale;

VISTO il Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 della Presidenza della Giunta regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 1987, n. 0540/Pres.;

VISTO l'articolo 99 septies della legge regionale 10 marzo 1988, n. 7, come inserito dall'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, che ha istituito il Servizio autonomo per i rapporti internazionali, attribuendo allo stesso, fra l'altro, il compito, in precedenza svolto dalla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, di curare i rapporti con le Regioni alpine e contermini e con le comunità ed organismi di cui alla citata legge regionale n. 47/1982, attuando le relative iniziative regionali;

RITENUTO di sostituire il precitato regolamento con una nuova, aggiornata disciplina regolamentare, che risulti più aderente all'attuale assetto delle competenze regionali ed alle accresciute esigenze operative nella materia di cui trattasi;

VISTO, altresì, il disposto dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 49 secondo il quale il giudizio di congruità intorno a forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti e affari consimili, nei quali la Regione sia comunque interessata, che non comportino un esame tecnico che rientri nella competenza professionale degli ingegneri o dei geometri, deve essere reso secondo le modalità e dagli organi individuati in appositi regolamenti;

RITENUTO opportuno e funzionale, per quanto riguarda i contratti nei quali è parte il Servizio autonomo per i rapporti internazionali, affidare tale valutazione al Direttore del Servizio stesso in considerazione della specifica competenza ad esso riconosciuta con l'affidamento dell'incarico, eccezion fatta per i lavori e gli acquisti di cui alla lettera b) del precedente quarto capoverso per i quali la valutazione di congruità è opportuno sia rimessa al Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni;

RITENUTO, altresì, opportuno disciplinare la competenza ad emettere il giudizio di congruità contestualmente ai servizi in economia;

VISTA la legge sulla contabilità generale dello Stato ed in particolare l'articolo 8 della stessa;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 avente ad oggetto norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso nella seduta del 4 luglio 2000 dal Comitato dipartimentale degli affari istituzionali;

VISTO lo Statuto Regionale ed in particolare l'articolo 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 20 luglio 2000;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in preambolo, è approvato il «Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Servizio autonomo per i rapporti internazionali e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo», nell'allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 agosto 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE:
CIANI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 9 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 27*

Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Servizio autonomo per i rapporti internazionali e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte il servizio medesimo.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. I lavori, le forniture, le provviste ed i servizi che possono eseguirsi in economia da parte del Servizio autonomo per i rapporti internazionali sono:

- a) organizzazione di riunioni, manifestazioni, visite, convegni e seminari, affitto ed abbellimento delle sale adibite alle riunioni, installazione di impianti microfonici e di registrazione, stampa inviti, programmi, buste e materiale vario, documentazioni, manifesti, locandine e simili, fornitura di pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni, predisposizioni di fotolito, deregistrazioni, servizi di interpretazione, pranzi, buffet, coffee-break, spese di ospitalità, omaggi di modico valore anche in occasione di incontri o inviti in ambito in-

ternazionale, compensi a relatori, rimborso spese per viaggi, allacciamenti telefonici, apparecchi di telefonia, anche mobile, sistemi di telecomunicazione, trasporto, fotocopiatrici, lavagne luminose, materiale informatico (hardware, software, periferiche) e quanto altro si renda necessario;

- b) lavori tipografici vari, lavori di fotolito, fotocomposizione e simili, nonché acquisto di pubblicazioni e stampati predisposti a cura di altre Regioni od organismi rappresentativi degli interessi regionali a livello internazionale;
- c) servizi di traduzione di documenti, atti, corrispondenza e pubblicazioni, nonché corsi di lingua straniera per il personale del Servizio ed eventuali spese per i relativi esami.

2. Possono essere altresì eseguite in economia le spese derivanti dalla partecipazione a riunioni, manifestazioni, visite, convegni e seminari che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale nell'ambito delle Regioni od organismi rappresentativi degli interessi regionali a livello internazionale, nonché nell'ambito degli organismi comunitari o internazionali.

Art. 2

(Competenza per l'esecuzione delle spese in economia)

1. Le spese in economia sono disposte dal Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

Art. 3

(Limiti d'importo)

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di 75 milioni di lire.

2. È vietato frazionare artificiosamente le spese relative a lavori, forniture, provviste e servizi che abbiano carattere unitario.

Art. 4

(Esecuzione dei servizi in economia)

1. I lavori, le forniture, le provviste ed i servizi di cui all'articolo 1 che debbano farsi in economia possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario;
- c) con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 5

(Amministrazione diretta)

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun

imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale della Regione, con l'impiego di materiali e mezzi di proprietà.

2. Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerta a non meno di tre persone o imprese. È consentito tuttavia il ricorso ad una sola persona od impresa, nei casi di specialità o urgenza della provvista ovvero quando l'importo della spesa non superi lire 20.000.000.

Art. 6

(Cottimo fiduciario)

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi per i quali si rende necessario od opportuno l'affidamento a persone o imprese.

2. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario vengono richiesti secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 5.

Art. 7

(Procedura d'acquisto)

1. L'ordinazione delle provviste, dei lavori o dei servizi deve effettuarsi con lettera od altro atto del Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali e dovrà contenere i prezzi, le modalità di pagamento, i termini di pagamento e di consegna, la penale per ritardata esecuzione, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e ai regolamenti vigenti, nonché la facoltà - per l'Amministrazione - di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle forniture, delle provviste, dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore venga meno ai patti concordati, ovvero alle norme legislative e ai regolamenti vigenti.

2. Con lettera o altro atto di cui al comma 1 dovrà, inoltre, essere richiesta espressa accettazione da parte dell'assuntore medesimo della ordinazione dei lavori, delle forniture, delle provviste o dei servizi, anche ai fini della applicazione delle penali e dell'esecuzione in danno o del risarcimento del danno.

3. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 5, può prescindersi dalle modalità previste dai commi 1 e 2.

Art. 8

(Inadempimento)

1. In caso di inadempimento dell'impresa o persona cui è stata affidata l'esecuzione in economia dei lavori, delle forniture, delle provviste o dei servizi, l'Amministrazione regionale agirà per il risarcimento del danno, oltre le penali stabilite ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

Art. 9

(Regolare esecuzione)

1. Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggette alla

verifica della regolare esecuzione da parte di un impiegato del Servizio autonomo per i rapporti internazionali incaricato dal Direttore.

Art. 10

(Liquidazione della spesa e pagamento)

1. La liquidazione delle spese relative ai lavori, alle forniture, alle provviste e ai servizi avverrà previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione dell'avvenuta provvista, servizio o lavoro e dell'attestazione, se del caso della presa in carico inventariale.

2. Il pagamento sarà disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il Direttore del Servizio autonomo potrà effettuare dei prelievi in contanti sulle aperture di credito previste dal comma 2.

Art. 11

(Modalità di pagamento)

1. I pagamenti avverranno, salvo diversa richiesta scritta dei creditori, mediante emissione di assegno circolare non trasferibile intestato al creditore, che dovrà essere inviato in raccomandata.

Art. 12

(Rendicontazione delle spese)

1. Il funzionario delegato, per gli effetti dell'articolo 10, comma 2, provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 13

(Congruità)

1. La valutazione di congruità di tutti i contratti nei quali è parte il Servizio autonomo per i rapporti internazionali è rimessa al Direttore del Servizio stesso, eccezion fatta per i contatti inerenti alle prestazioni di cui alla lettera b) dell'articolo 1, per le quali la valutazione di congruità è rimessa al Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni.

Art. 14

(Abrogazione di norme)

1. Il Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 della Presidenza della Giunta regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei

quali sia parte l'Ufficio medesimo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 1987, n. 540/Pres., è abrogato.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 agosto 2000, n. 0323/Pres.

Regolamento per la concessione ai Consorzi di garanzia fidi tra le imprese artigiane di un finanziamento al fine di favorire la successione nell'impresa artigiana tra il titolare della stessa ed i figli, collaboratori familiari o dipendenti. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con l'articolo 6, comma 87, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2000»), l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a concedere ai Consorzi di garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, come modificato dall'articolo 17, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, un finanziamento al fine di favorire la successione nell'impresa artigiana tra il titolare della stessa ed i figli, collaboratori familiari o dipendenti;

ATTESO che il finanziamento è destinato alla prestazione di garanzie per favorire l'accesso al credito, nonché all'attività di consulenza ed assistenza nel momento della successione nell'impresa, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

VISTO in particolare l'articolo 30 della legge regionale medesima, ai sensi del quale i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento qualora non siano già previsti dalla legge;

RITENUTO pertanto di disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

ATTESO inoltre che gli incentivi di cui al comma 88 sono concessi nei limiti del regime di aiuto «de minimis» definito dalle norme comunitarie;

SENTITO il parere del Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive, che si è espresso favorevolmente in data 8 agosto 2000;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione giuntale n. 2497 dell'8 agosto 2000;

DECRETA

È approvato per i motivi esposti in premessa, il «Regolamento per la concessione ai Consorzi di garanzia fidi tra le imprese artigiane di un finanziamento al fine di favorire la successione nell'impresa artigiana tra il titolare della stessa ed i figli, collaboratori familiari o dipendenti», di cui all'articolo 6, comma 87 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, nel testo di cui all'allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 31 agosto 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 9 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 33*

ALLEGATO A

Regolamento per la concessione ai Consorzi di garanzia fidi tra le imprese artigiane di un finanziamento al fine di favorire la successione nell'impresa artigiana tra il titolare della stessa ed i figli, collaboratori familiari o dipendenti.

Articolo 1 (Beneficiari)

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui ai commi 87 e 88 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, le cooperative artigiane ed i consorzi tra le imprese artigiane iscritti nell'apposita sezione dell'Albo stesso ai sensi degli articoli 31 bis e 31 ter della predetta legge regionale 6/1970, associati ai Consorzi di garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, di seguito denominati Congafi.

2. Gli incentivi sono concessi nell'ipotesi di successione nell'impresa o in una sua quota mortis causa o per atto tra vivi, tra l'imprenditore o socio di società artigiana e i figli, collaboratori familiari o dipendenti che prestino la propria attività presso l'impresa stessa da almeno due anni alla data della successione.

Articolo 2

(Tipologia degli interventi)

1. Il finanziamento è concesso ai Congafi ed è destinato ad integrare il fondo rischi costituito ai sensi della legge regionale 30/1978 e disciplinato dalle convenzioni previste dall'articolo 57 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, al fine di prestare al soggetto subentrante la garanzia sui finanziamenti contratti per l'acquisizione dell'impresa o di una sua quota, per l'ammodernamento degli immobili e degli impianti, per le spese di avvio, gestione e consulenza aziendale, nonché per le spese relative all'acquisizione di servizi di consulenza e assistenza nel momento della successione nell'impresa.

2. Il finanziamento può avere una durata massima di 10 anni e la garanzia massima concedibile è pari all'80% del finanziamento stesso.

3. I Congafi possono inoltre utilizzare una quota del finanziamento assegnato per concedere al soggetto subentrante un contributo pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi di consulenza e assistenza finalizzati alla successione nell'impresa o in una sua quota.

4. Sono ammissibili i finanziamenti contratti e le spese sostenute nell'anno antecedente e nei tre anni successivi alla data dell'atto di successione, a condizione che la domanda sia presentata prima della data di stipula del mutuo e della fattura relativa alla consulenza.

Articolo 3

(Regime di aiuto applicabile e cumulabilità)

1. Gli incentivi sono concessi secondo la regola sugli aiuti «de minimis» di cui alle comunicazioni della Commissione europea 96/C-213/04 e 96/C-68/06.

2. Sono quindi escluse le imprese operanti nei settori disciplinati dal trattato CECA, delle costruzioni navali, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca.

3. Nell'ambito della regola del «de minimis» gli incentivi sono cumulabili con altri incentivi concessi allo stesso titolo ed in particolare con quelli concessi dall'Ente per lo sviluppo dell'artigianato ai sensi del regolamento per la concessione di agevolazioni nel caso di trasmissione d'impresa approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ESA con delibera n. 77 del 28 ottobre 1999 e dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 3737 di data 3 dicembre 1999.

Articolo 4

(Criteri per il riparto dei fondi)

1. I fondi di cui al comma 87 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000 sono ripartiti tra i Congafi secondo i seguenti criteri:

a) 50% dello stanziamento in proporzione al numero dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente;

- b) 25% in proporzione all'ammontare delle garanzie in essere al 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) 25% in proporzione al numero delle imprese beneficiarie di garanzie in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Al fine di acquisire i fondi i Congafi presentano, entro il 1° marzo di ciascun anno, alla Direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, apposita domanda corredata dei dati di cui al comma 1 e del rendiconto degli interventi effettuati nell'anno precedente.

3. In sede di prima applicazione la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dai commi 87 e 88 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000 e dal presente Regolamento, trova applicazione la legge regionale 30/1978.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 ottobre 2000, n. 0369/Pres.

Comitato di gestione del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio D.P.G.R. n. 0188/Pres. del 29 maggio 1997, con il quale è stato ricostituito, per la durata di quattro anni, a decorrere dal 29 giugno 1997, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, il Comitato di gestione del Fondo Speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia, chiamandovi a far parte, fra gli altri, il signor Euro Guardiani, designato dalle organizzazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative;

VISTA la nota n. S108/00 del 24 luglio 2000 con la quale la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - C.N.A. - Federazione regionale del Friuli Venezia-Giulia, nel comunicare le dimissioni rassegnate in data 17 luglio 2000 dal signor Euro Guardiani da detto incarico, designa in sua sostituzione il dott. Roberto Fabris;

ACCERTATA la compatibilità di detta designazione con le disposizioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2929 del 3 ottobre 2000;

DECRETA

Il dott. Roberto Fabris è nominato componente del Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia, quale rappresentante della C.N.A. - Federazione regionale, in sostituzione del signor Euro Guardiani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 ottobre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 ottobre 2000, n. 0372/Pres.

Sostituzione membro componente il Consiglio camerale di Gorizia in rappresentanza del Settore dell'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

VISTO il D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472;

VISTO il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

VISTO l'articolo 11, comma 1 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

VISTO il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 febbraio 1998 con il quale è stata approvata la deliberazione della Camera di Commercio di Gorizia 31 luglio 1997, n. 203;

VISTO il D.P.G.R. 8 maggio 1998, n. 0168/Pres. con il quale sono state individuate le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori - o loro raggruppamenti - designanti i membri componenti il Consiglio, nonché il numero di consiglieri che ciascuna organizzazione ed associazione provvederà a designare;

VISTO il D.P.G.R. 24 novembre 1998, n. 0408/Pres. con il quale sono stati nominati, nell'ambito dei settori economici rappresentati nel Consiglio camerale di Gorizia, i membri componenti il Consiglio medesimo;

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate con nota del 16 giugno 2000 dal membro componente signor Danilo Canesin, designato congiuntamente dall'Unione de-

gli agricoltori giuliani di Gorizia e dalla Confederazione italiana agricoltori della Provincia di Gorizia, apparentate tra loro;

ATTESO quanto disposto dall'articolo 8 del D.M. 501/1996 in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari;

PRESO ATTO della designazione comunicata con nota del 29 settembre 2000 dalle organizzazioni imprenditoriali interessate sopra citate;

ACCERTATO il possesso dei requisiti da parte del rappresentante designato, nonché l'assenza di cause ostative alla nomina;

DECRETA

nell'ambito del settore dell'agricoltura, rappresentato nel Consiglio camerale di Gorizia ed in base alla designazione congiunta pervenuta dall'Unione degli agricoltori giuliani di Gorizia e dalla Confederazione italiana agricoltori della Provincia di Gorizia, apparentate tra loro, è nominato membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia il prof. Claudio Cressati, in sostituzione del p.a. Danilo Canesin, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 18 ottobre 2000

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 31 agosto 2000, n. 81/RAG.

Iscrizione sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 206.025.000 per gli anni dal 2000 al 2012, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico dei bilanci citati, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTO il decreto del Direttore regionale della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. 604 del 6 giugno 2000, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, vengono attribuiti alla disponibilità della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine i fi-

nanziamenti come specificato nel dispositivo del medesimo provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999 alla iscrizione nell'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gestito dalla sopracitata Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, dell'importo complessivo di lire 206.025.000, suddiviso in ragione di lire 102.510.000 per l'anno 2000, di lire 11.557.500 per gli anni dal 2001 al 2005 e di lire 6.532.500 per gli anni dal 2006 al 2012, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico citato;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è ridotto, per gli anni dal 2000 al 2012, dell'importo di complessive lire 206.025.000, con riferimento al capitolo 3284, limite 19, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, suddiviso negli importi in lire e per l'estensione di seguito indicati:

L.I.	anno 2000	dal 2001 al 2005	dal 2006 al 2012
CD 1999	competenza 2000		
19 - 90.952.500	- 11.557.500	- 11.557.500	- 6.532.500

detto importo corrisponde per lire 90.952.500 relative all'anno 2000, a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG. del 7 febbraio 2000, che sul capitolo 264 ove affluisce, mantiene l'anno di provenienza per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e dell'articolo 20, tredicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468. La riduzione relativa agli anni dal 2003 al 2012 è a carico della corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 2

Sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto, a decorrere

dall'anno 2000, il seguente limite di impegno, con il numero e per gli importi in lire di seguito indicati:

L.I.	anno 2000 CD 1999 competenza 2000	dal 2001 al 2005	dal 2006 al 2012
19	90.952.500	11.557.500	6.532.500

Le annualità relative agli anni dal 2003 al 2012 fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 31 agosto 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 345*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
31 agosto 2000, n. 82/RAG.

Iscrizione sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo di lire 45.540.000 per l'anno 2000, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico dei bilanci citati, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTO il decreto del Direttore regionale della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. 837 del 14 luglio 2000, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, vengono attribuiti alla disponibilità della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine i finanziamenti come specificato nel dispositivo del medesimo provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999 alla iscrizione nell'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gestito dalla sopracitata Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine,

dell'importo di lire 45.540.000 per l'anno 2000, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico citato;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è ridotto dell'importo di lire 45.540.000 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3284, limite 14, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG. del 7 febbraio 2000, che sul capitolo 264 ove affluisce, mantiene il numero e l'anno di provenienza per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e dell'articolo 20, tredicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 2

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è incrementato dell'importo di lire 45.540.000 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 31 agosto 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 346*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
31 agosto 2000, n. 83/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 323.632.078 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714, con riferimento al capitolo

9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori del medesimo stato di previsione».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di riscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 323.632.078 per l'anno 2000:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
5.1.22.1.89	2240	2.250.010
12.1.41.1.227	4505	321.382.068

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 323.632.078 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9682 - «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2000:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
5.1.22.1.89	2240	2.250.010
12.1.41.1.227	4505	321.382.068

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni

2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9682 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 323.632.078 per l'anno 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 31 agosto 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 367*

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
475/1995	R.T.I. - Reti televisive italiane S.p.A. (con sede legale in Roma)	2.250.010	2240
392/1991	Unità sanitaria locale n. 10 del Maniaghese e dello Spilimberghese	114.999.776	4505
542/1992	Unità sanitaria locale n. 10 del Maniaghese e dello Spilimberghese	115.840.806	4505
341/1993	Unità sanitaria locale n. 10 del Maniaghese e dello Spilimberghese	90.541.486	4505
TOTALE		323.632.078	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
31 agosto 2000, n. 84/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.794.600.000 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di riscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 1.794.600.000 per l'anno 2000, provvedendo all'istituzione del capitolo 2664, in quanto non esistente nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
9.1.22.2.173	2664	650.200.000
9.1.22.2.173	2665	1.144.400.000

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 1.794.600.000 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassetto dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 è istituito il seguente capitolo:

Alla Rubrica n. 22 - Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento - nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.1.22.2.173 è istituito il capitolo 2664 (2.1.234.3.08.15) con la denominazione «Spese e contributi per la costruzione, il completamento, l'estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili e di altre infrastrutture energetiche nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle comunità montane».

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 9.1.22.2.173 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di questa indicate per l'anno 2000:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
9.1.22.2.173	2664	650.200.000
9.1.22.2.173	2665	1.144.400.000

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 1.794.600.000 per l'anno 2000; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 11/RAG. del 7 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 31 agosto 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 347*

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
1882/1993	Comergas S.p.A. - Brescia	650.200.000	2664
1882/1993	Comergas S.p.A. - Brescia	1.144.400.000	2665
	TOTALE	1.794.600.000	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
14 settembre 2000, n. 85/RAG.

Iscrizione sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 54.250.000 per gli anni dal 2000 al 2004, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 del citato stato di previsione con riferimento al capi-

tolo 3284 del documento tecnico citato ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTO il decreto del Direttore regionale della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. 864 del 24 luglio 2000, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, vengono attribuiti alla disponibilità della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine i finanziamenti come specificato nel dispositivo del medesimo provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999 alla iscrizione nell'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gestito dalla sopracitata Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, dell'importo di lire 54.250.000 per l'anno 2000, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico citato;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è ridotto per l'anno 2000, dell'importo di lire 54.250.000, con riferimento al capitolo 3284, limite 5, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG. del 7 febbraio 2000, che sul capitolo 264 ove affluisce, mantiene il numero e l'anno di provenienza per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e dell'articolo 20, tredicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 2

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è incrementato dell'importo di lire 54.250.000 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registra-

zione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 settembre 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 28 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 1*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
14 settembre 2000, n. 86/RAG.

Iscrizione sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 213.166.300 per gli anni dal 2000 al 2010, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 del citato stato di previsione con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico citato ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTO il decreto del Direttore regionale della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. 863 del 24 luglio 2000, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, vengono attribuiti alla disponibilità della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine i finanziamenti come specificato nel dispositivo del medesimo provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999 alla iscrizione nell'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gestito dalla sopracitata Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, dell'importo complessivo di lire 213.166.300, suddiviso in ragione di lire 201.270.885 per l'anno 2000, di lire 5.391.100 per l'anno 2001, di lire 2.919.595 per l'anno 2002 e di lire 448.090 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2010, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3284 del documento tecnico citato;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base

8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è ridotto, per gli anni dal 2000 al 2010, dell'importo di complessive lire 213.166.300, con riferimento al capitolo 3284, limiti 9, 14 e 23, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, suddiviso negli importi in lire e per l'estensione di seguito indicati:

L.I.	anno 2000		2001	2002	dal 2003 al 2010
	CD 1999	competenza 2000			
9 -	164.852.945	—	—	—	—
14 -	7.637.500	- 4.690.000	—	—	—
23 -	12.045.220	- 12.045.220	- 5.391.100	- 2.919.595	- 448.090

detto importo corrisponde per lire 184.535.665 relative all'anno 2000, a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG. del 7 febbraio 2000, che sul capitolo 264 ove affluisce, mantiene l'anno di provenienza per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e dell'articolo 20, tredicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468. La riduzione relativa agli anni dal 2003 al 2010 è a carico della corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 2

Sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 264 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritti, a decorrere dall'anno 2000, i seguenti limiti di impegno, con il numero e per gli importi in lire di seguito indicati:

L.I.	anno 2000		2001	2002	dal 2003 al 2010
	CD 1999	competenza 2000			
9	164.852.945	—	—	—	—
14	7.637.500	4.690.000	—	—	—
23	12.045.220	12.045.220	5.391.100	2.919.595	448.090

Le annualità relative agli anni dal 2003 al 2010 fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 settembre 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 28 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 400

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
14 settembre 2000, n. 87/RAG.

Iscrizione sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 284 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo complessivo di lire 626.614.950 per l'anno 2000, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 del citato stato di previsione con riferimento al capitolo 3298 del documento tecnico citato ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTO il decreto del Direttore regionale della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. 908 del 31 luglio 2000, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, vengono attribuiti alla disponibilità della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste i finanziamenti come specificato nel dispositivo del medesimo provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999 alla iscrizione nell'unità previsionale di base 8.1.24.2.774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 284 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gestito dalla sopracitata Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste, dell'importo di lire 626.614.950 per l'anno 2000, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3298 del documento tecnico citato;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è ridotto per l'anno 2000 dell'importo di lire 626.614.950, con riferimento al capitolo 3298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG. del 7 febbraio 2000, che sul capitolo 284 ove affluisce, mantiene l'anno di provenienza per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e dell'articolo 20, tredicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 2

Lo stanziamento dell'unità previsionali di base 8.1.24.2.774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è incrementato dell'importo di lire 626.614.950 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 284 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 settembre 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 28 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 399*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
21 settembre 2000, n. 88/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento a vari capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 324.288.600 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 5.4.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamate dai creditori del medesimo stato di previsione».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di riscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 324.288.600 per l'anno 2000, provvedendo all'istituzione dell'unità previsionale di base 5.4.22.2.1800 e del capitolo 2480, in quanto non esistenti nei citati bilanci e nel documento tecnico allegato agli stessi:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
5.4.22.2.1800	2480	129.288.600
8.1.24.2.777	287	195.000.000

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 324.288.600 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, alla Funzione obiettivo n. 5 - Programma n. 5.4 - è istituita l'unità previsionale di base 5.4.22.2.1800 con la denominazione «Spese per opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica di competenza del servizio geologico».

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 alla Rubrica n. 22 - Servizio geologico - nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.4.22.2.1800 è istituito il capitolo 2480 con la denominazione «Spese e compensi per progettazioni di opere di interesse regionale relativi alla sistemazione di bacini idrografici e lagunari nonché per la predisposizione del piano regionale delle sistemazioni geologiche» con lo stanziamento di lire 195.000.000 per l'anno 2000.

Art. 3

Nell'unità previsionale di base 8.1.24.2.777 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 287 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 129.288.600 per l'anno 2000.

Art. 4

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di lire 324.288.600 per l'anno 2000; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG. del 7 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 settembre 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 4 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 19*

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA
REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
1176/1991	Coop. ed. Valle degli Orti Pezzotti S. a r.l. con sede in Pordenone	195.000.000	287
1533/1994	Ceosyntech S.r.l. - Trieste	129.288.600	2480
	TOTALE	324.288.600	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
22 settembre 2000, n. 89/RAG.

Storno interno all'unità previsionale di base 1.2.7.2.10 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dal capitolo 850 al capitolo 851 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo di lire 500 milioni per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 1910 del 27 giugno 2000, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno di lire 500 milioni per l'anno 2000 all'interno dell'unità previsionale di base 1.2.7.2.10 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dal capitolo 850 al capitolo 851 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

DECRETA

Art. 1

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.2.7.2.10 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 e del bilancio per l'anno

2000, l'importo di lire 500 milioni già iscritto per l'anno 2000 sul capitolo 850 «Finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture nell'ambito di nuovi accordi di programma da stipularsi con le province ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 10/1988 - finanziato con contrazione di mutuo» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci citati è stornato al capitolo 851 «Finanziamento a provincie ed enti locali singoli o associati per la realizzazione di servizi di area vasta - finanziato con contrazione di mutuo» del medesimo stato di previsione, il cui stanziamento viene elevato di pari importo per l'anno 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, 22 settembre 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 4 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 17*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
22 settembre 2000, n. 90/RAG.

Storno interno all'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dal capitolo 5800 al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo di lire 2.000 milioni per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 2493 dell'8 agosto 2000, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno di lire 2.000 milioni per l'anno 2000 all'interno dell'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dal capitolo 5800 al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

DECRETA

Art. 1

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 e del bilancio per l'anno

2000, l'importo di lire 2.000 milioni già iscritto per l'anno 2000 sul capitolo 5800 «Contributi per il funzionamento dell'I.R.Fo.P.» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci citati è stornato al capitolo 5807 «Contributi e finanziamenti per la formazione professionale» del medesimo stato di previsione, il cui stanziamento viene elevato di pari importo per l'anno 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, 22 settembre 2000

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 4 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 18*

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 16 ottobre 2000, n. 140/SASM.

Approvazione della Sezione di programma per l'anno 1999, concernente interventi per l'agricoltura, della Comunità montana della Carnia.

L'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana della Carnia adottava con deliberazione dell'assemblea generale n. 15 del 24 marzo 2000 la «Sezione di Programma» comprendente le iniziative per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993, per un importo di lire 247.254.600 per l'anno 1999, secondo l'assegnazione effettuata con decreto n. 82/SASM del 3 giugno 1999 del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

CONSIDERATO che la «Sezione di Programma» della Comunità montana risulta così articolata:

Il finanziamento, relativo all'annualità 1999, assegnato alla Comunità montana della Carnia, ammonta a complessive lire 247.254.600.

- Tale stanziamento verrà impiegato per la concessione di aiuti in conto capitale a favore di produttori agricoli singoli od associati per le finalità previste dagli articoli di legge in argomento e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal Reg. (CE) n. 950/1997, nonché dallo specifico Regolamento di applicazione riferito agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 35/1987 adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo della Comunità n. 940 del 20 settembre 1988 ravvisata legittima dal C.C.C.

nella seduta del 18 ottobre 1988 al n. 14495 di prot. In particolare, saranno prese in considerazione le domande di contributo pervenute all'Ente negli anni 1998 e 1999.

La stragrande maggioranza di tali richieste riguarda l'acquisto di macchine e attrezzature agricole moderne impiegabili nei vari processi produttivi che interessano l'agricoltura e la zootecnia.

Le macchine che più frequentemente vengono proposte per l'acquisto risultano essere le trattrici a 4 ruote motrici, le motoagricole, i rimorchi agricoli semplici o ad asse motore, i rimorchi autocaricanti, le presse raccogliatrici, i ranghinatori, le motofalciatrici, le mungitrici carrellate, ecc..

Eventuali criteri di priorità da adottare per la scelta delle domande da ammettere a finanziamento saranno fissati, come da Regolamento, in relazione al numero di domande pervenute, dal Consiglio direttivo della Comunità e, sulla base di tali criteri, l'Ufficio agricoltura & ambiente della Comunità stessa verrà incaricato di svolgere l'istruttoria.

- I fondi in questione potranno inoltre essere impiegati, con pari grado di priorità rispetto agli interventi di cui al punto precedente, anche per la concessione di aiuti per investimenti collettivi, come definiti dal sottotitolo II, articolo 20 del Regolamento (CE) n. 950/1997, entro i limiti massimi fissati dal Regolamento medesimo e secondo l'ordine di priorità per categorie di beneficiari come indicato all'articolo 6 del sopracitato Regolamento di applicazione a suo tempo adottato da questa Comunità montana.

Detti aiuti sono finalizzati alla realizzazione di investimenti collettivi per la produzione, il magazzinaggio e la distribuzione di foraggi, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli sfruttati in comune e, nelle zone di montagna, per i punti d'acqua, le strade ad accesso immediato ai pascoli e agli alpeggi e i ricoveri per le mandrie;

ATTESO che le iniziative previste nella «Sezione di Programma» rientrano nelle fattispecie di intervento indicate per le finalità di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993;

VISTO che con l'articolo 6, comma 35 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, per le domande presentate alla Comunità montana entro il 30 giugno 2000 continua ad applicarsi la normativa previgente;

RITENUTO di dover far obbligo alla Comunità montana di inviare, prima dell'erogazione degli incentivi concernenti le iniziative in parola, al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna i dati riguardanti i singoli beneficiari, i tipi di iniziativa e la spesa ammessa con il relativo contributo, per il loro successivo inoltro alla Direzione regionale dell'agricoltura;

CONSIDERATO che la Comunità montana della

Carnia ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 1999, in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l'Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0251/Pres. del 28 luglio 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2916 del 3 ottobre 2000;

DECRETA

- è approvata la «Sezione di programma», per l'anno 1999, per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993, così come adottata dalla Comunità montana della Carnia con deliberazione assembleare n. 15 del 24 marzo 2000;
- si fa obbligo alla Comunità montana della Carnia il rispetto dei Regolamenti comunitari nonché di inviare al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna i dati relativi ai beneficiari come già enunciato nella parte narrativa del presente atto.

Udine, 16 ottobre 2000

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 16 ottobre 2000, n. 141/SASM.

Approvazione della Sezione di programma per l'anno 1999, concernente interventi per l'agricoltura, della Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale.

L'ASSESSORE PER LO SVILUPPO
DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana Canal del

Ferro-Val Canale adottava con deliberazione dell'assemblea generale n. 13 del 29 marzo 2000 la «Sezione di programma» comprendente le iniziative per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993, per un importo di lire 129.439.400 per l'anno 1999, secondo l'assegnazione effettuata con decreto n. 82/SASM del 3 giugno 1999 del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

CONSIDERATO che la «Sezione di programma» della Comunità montana risulta così articolata:

A) Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività economiche integrative del reddito familiare (articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987):

1) aiuti in conto capitale (nel rispetto dei limiti fissati dal Reg. CE 950/1997) a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo delle colture pregiate, della zootecnia, delle produzioni animali e per la realizzazione di impianti e per l'acquisto di strutture ed attrezzature per la raccolta, trasformazione e commercializzazione delle produzioni locali.

Beneficiari: agricoltori singoli o associati, associazione dei produttori agricoli di cui alla legge regionale 41/1984;

2) contributi in conto capitale (nel rispetto dei limiti fissati dal Reg. CE 950/1997) per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali nel rispetto delle tipologie e dell'architettura tipica della zona, per l'introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato-pascolo.

Beneficiari: agricoltori singoli ed associati ed associazioni di allevatori;

3) aiuti per gli investimenti collettivi così come previsti dall'articolo 20, sottotitolo II, del Reg. CE 950/1997, secondo i limiti fissati nel Regolamento medesimo.

Beneficiari: enti pubblici, cooperative agricole e/o loro consorzi, associazioni di allevatori, comunità familiari come definite dalla legge 1102/1971 e dalla legge 97/1994, consorzi volontari di proprietari, società miste (pubbliche private);

4) interventi diretti, nonché concessione di contributi una tantum fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni a carattere turistico e culturale, di itinerari turistici e di escursioni guidate, al fine di favorire la più ampia fruizione del patrimonio naturalistico e culturale del territorio, così come previsto dalla lettera b) - punto 2 - dell'articolo 12 della legge regionale 50/1993.

Beneficiari: enti pubblici, organizzazioni professionali agricole ed associazioni culturali e ricreative;

ATTESO che l'esercizio delle funzioni assegnate dall'articolo 57 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, può comportare la necessità inderogabile di procedere al trattamento di dati personali e sensibili ai sensi della disposizione di cui all'articolo 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, trattamento che peraltro viene posto in essere nell'espletamento dell'attività istituzionale della Direzione, al fine esclusivo di perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall'articolo 9 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

VISTO l'articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che attribuisce al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale la competenza a dirigere e coordinare l'attività degli uffici della Direzione regionale; visto inoltre l'articolo 46 della medesima legge regionale che attribuisce ai dirigenti la responsabilità di gestione del personale loro assegnato;

VISTE le disposizioni normative statali vigenti in materia di previdenza e di quiescenza del personale;

VISTI i Contratti collettivi di lavoro applicabili al personale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come integrato con il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in materia di attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; visto, altresì, il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 1673 del 29 giugno 1999, con il quale è stato conferito l'incarico di medico competente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia alla dott.ssa Vanda Buciol, funzionario con profilo professionale medico, in servizio presso la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, incarico rinnovato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 1891 del 19 giugno 2000;

ATTESO che l'esercizio della funzione di direzione degli uffici della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, esercitata ai sensi degli articoli 46 e 51 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, comporta la necessità inderogabile di procedere al trattamento di dati personali e sensibili ai sensi della disposizione di cui all'articolo 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativi alla gestione delle presenze del personale regionale, al fine esclusivo di perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall'articolo 9 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

VISTO l'articolo 22, comma 3 bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, ai sensi del quale, in materia di dati sensibili, nei casi in cui è specificata a norma del comma 3 dell'articolo 22 della legge citata, la finalità di interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto

dalla legge medesima e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente;

VISTE le istruzioni per l'attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 impartite dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta con circolare n. 17/1999 del 27 dicembre 1999;

ATTESO che l'individuazione dei tipi di dati sensibili oggetto del trattamento posto in essere nell'esercizio delle attività attribuite dall'articolo 57 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, viene compiuta avuto riguardo alla tipologia di documentazione di consueto trattata dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, nonché allegata a corredo degli atti concernenti l'amministrazione del personale e inviata alla medesima per gli adempimenti di competenza;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione specifica dei tipi di dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 57 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, nonché dagli articoli 46 e 51 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

DECRETA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 3 bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come inserito dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sono di seguito individuati i tipi di dati sensibili oggetto di trattamento e le operazioni eseguibili nell'esercizio delle funzioni assegnate alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale dall'articolo 57 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico indicate nell'articolo 9 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135:
 - a) dati personali idonei a rivelare, anche in modo indiretto, l'origine razziale ed etnica del personale in servizio dipendente dell'Amministrazione regionale, nonché dei relativi familiari, risultanti dall'attività di assunzione del personale e delle altre attività istituzionali della Direzione (attestazioni, stati di famiglia):
utilizzo, conservazione in archivi cartacei e automatizzati;
 - b) dati personali idonei a rivelare, anche in modo indiretto, lo stato di salute e la vita sessuale del personale in servizio dipendente dell'Amministrazione regionale, nonché dei relativi familiari, risultanti dall'attività di controllo delle presenze in servizio, dei relativi adempimenti economici e

delle altre attività istituzionali della Direzione (certificati medici, attestazioni), nonché dell'attività del medico competente dell'Amministrazione regionale:

raccolta, utilizzo, conservazione in archivi cartacei e automatizzati, comunicazione agli Enti previdenziali;

- c) dati personali idonei a rivelare, anche in modo indiretto, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere del personale in servizio dipendente dell'Amministrazione regionale, nonché dei relativi familiari, risultanti dall'attività di controllo delle presenze in servizio, dei relativi adempimenti economici e delle altre attività istituzionali della Direzione (certificati di matrimonio, dichiarazioni di obietto di coscienza):

raccolta, utilizzo, conservazione in archivi cartacei e automatizzati, comunicazione agli Enti previdenziali;

- d) dati personali idonei a rilevare, anche in modo indiretto, l'adesione a sindacati del personale in servizio dipendente dall'Amministrazione regionale risultanti dall'attività sia di controllo delle presenze sia di relazione con le organizzazioni sindacali in materia di rapporto di impiego e condizione di lavoro, nonché dei relativi adempimenti economici (deleghe rilasciate per effettuare la ritenuta sullo stipendio a favore del sindacato cui si è aderito, aspettative e relativi provvedimenti economici):

utilizzo, comunicazione al tesoriere regionale, conservazione in archivi cartacei e automatizzati;

- e) dati personali idonei a rilevare, anche in modo indiretto, l'adesione a partiti politici del personale in servizio dipendente dell'Amministrazione regionale (aspettative e relativi provvedimenti economici):

utilizzo, conservazione in archivi cartacei e automatizzati.

2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il presente decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, vale come informativa al personale dell'Amministrazione regionale, ivi compreso quello cessato dal servizio. A tal fine, i dati personali e, nei casi espressamente previsti dalla legge, quelli sensibili, possono essere comunicati alle altre Pubbliche amministrazioni e agli Enti di previdenza e assistenza per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, in ottemperanza degli obblighi di legge, nonché agli Istituti di credito per l'accreditamento dello stipendio e/o altre competenze. In relazione al trattamento dei dati personali, i dipendenti regionali godono dei diritti riconosciuti dall'articolo 13 della

legge 675/1996, cui si rinvia integralmente. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3795 di data 19 dicembre 1997, titolare dei trattamenti riguardanti il personale regionale, ex articolo 10, lettera f), della legge 675/1996, risulta essere la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, mentre responsabili dei trattamenti sono i Direttori di servizio.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, parte I.

Trieste, addì 13 ottobre 2000

DRABENI

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 6 ottobre 2000, n. EST. 1165-D/ESP/4420. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Gemona del Friuli, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di strutture a servizio dell'Ufficio Tecnico Comunale - cambiamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti per la riconversione in magazzini comunali, sull'area ex Venturini in via Osoppo. Decreto di rettifica.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

L'articolo 1 del decreto n. EST.929-D/ESP/4420, del 9 agosto 2000, è rettificato ed integrato nei sottoriportati punti, come segue:

1) Fo. 22, mapp. 347 di are 42,80
da espropriare: mq 4.280
in natura: pertinenza capannone industriale, gravata da servitù di elettrodotto

Fo. 22, mapp. 865 di are 1,90
da espropriare: mq. 190
in natura: strada

Fo. 22, mapp. 864 di are 1,60
da espropriare: mq. 160
in natura: strada

corrispondente nel N.C.E.U. a:
Fo. 22, mapp. 200 - capannone industriale e area di pertinenza

Fo. 22, mapp. 431 - bene comune alle unità immobiliari
Fo. 22, n. 828 e n. 829

Fo. 22, mapp. 200 di are 78,20
 da espropriare: mq. 7.820
 in natura: pertinenza capannoni industriali ed uffici, gravata da servitù di transito
 corrispondente nel N.C.E.U. a:
 Fo. 22, mapp. 200 - capannone industriale e area di pertinenza
 Fo. 22, mapp. 431 - bene comune alle unità immobiliari
 Fo. 22, n. 828 e n. 829
 da espropriare, in totale: mq 12.450
 indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 12.450 \times (\text{Valore venale L./mq. } 35.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq. } 23,0) = \text{L. } 219.306.750 - \text{L. } 9.700.000 \text{ (servitù di transito e di elettrodotto)} = \text{L. } 209.606.750$
 $\text{L. } 209.606.750 - 40\% = \text{L. } 125.764.050$
 (Euro 64.951,71)
 Soprassuoli, a corpo: L. 86.000.000
 (Euro 4.441,29)

Ditta: Impresa Venturini S.p.A.

2) Fo. 22, mapp. 828 di are 3,10
 da espropriare: mq. 310
 in natura: fabbricato uso uffici
 corrispondente nel N.C.E.U. a:
 Fo. 22, mapp. 828 - uffici

Fo. 22, mapp. 829 di are 3,80
 da espropriare: mq. 380
 in natura: fabbricato uso officina
 corrispondente nel N.C.E.U. a:
 Fo. 22, mapp. 829 - officina

Fo. 22, mapp. 830 di are 26,90
 da espropriare: mq. 2.690
 in natura: capannone industriale
 corrispondente nel N.C.E.U. a:
 Fo. 22, mapp. 200 - capannone industriale e area di pertinenza
 indennità:

Fabbricato uso uffici, a corpo	L. 808.600.000
Fabbricato uso officina, a corpo	L. 148.050.000
Capannone industriale, a corpo	L. 407.250.000
Somma	<u>L. 1.363.900.000</u>
	(Euro 704.395,56)

Ditta: Impresa Venturini S.p.A.

Trieste, 6 ottobre 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 11 ottobre 2000, n. EST. 1184-D/ESP/4458. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Lau-

co, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento della strada di accesso alla frazione Buttea nel tratto Plugna Buttea. 4° lotto.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
 DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Lauco è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Lauco

1) Fo. 33, mapp. 348 (ex 193/b) di are 0,80
 da espropriare: mq. 80
 in natura: prato
 indennità: $\text{mq } 80 \times \text{L./mq. } 1.200 = \text{L. } 96.000$
 (Euro 49,58)

Ditta: Adami Caterina nata a Lauco il 5 agosto 1915, usufruttuaria generale; Tomat Amerigo nato a Lauco il 7 ottobre 1951, proprietario (Partita n. 4281).

2) Fo. 33, mapp. 350 (ex 194/b) di are 5,00
 da espropriare: mq. 500
 in natura: prato
 indennità: $\text{mq } 500 \times \text{L./mq. } 1.200 = \text{L. } 600.000$
 (Euro 309,87)

Ditta: Gressani Edoardo nato a Lauco il 6 agosto 1933 (Partita n. 49).

3) Fo. 33, mapp. 353 (ex 200/b) di are 2,15
 da espropriare: mq. 215
 in natura: prato
 indennità: $\text{mq } 215 \times \text{L./mq. } 1.200 = \text{L. } 258.000$
 (Euro 133,25)

Ditta: Gressani Isolina nata a Lauco il 2 luglio 1900 (Partita n. 1421).

4) Fo. 33, mapp. 356 (ex 204/b) di are 1,60
 da espropriare: mq. 160
 in natura: prato
 indennità: $\text{mq } 160 \times \text{L./mq. } 1.200 = \text{L. } 192.000$
 (Euro 99,16)

Ditta: Gressani Giacomo Luigi nato a Lauco il 16 agosto 1912 (Partita n. 2580).

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 11 ottobre 2000

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 maggio 2000, n. 1406.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi, individuazione risorse e fissazione criteri di priorità per l'anno 2000 per le iniziative di competenza del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 1996, n. 18 in base al quale la Giunta regionale definisce periodicamente e comunque ogni anno entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, sulla base delle indicazioni fornite dagli assessori per i settori di rispettive competenze gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, approvativa del bilancio pubblicata sul 1° Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 in data 23 febbraio 2000;

VISTA la circolare n. 4 del 12 febbraio 1999 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale avente per oggetto l'attività programmatica, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 per l'esercizio finanziario 1999;

VISTA la circolare n. 5 del 3 marzo 2000 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, esplicativa della nuova gestione della spesa introdotta dall'articolo 8, commi 91-94 della citata legge regionale 2/2000;

VISTO l'elaborato illustrativo denominato «Definizione obiettivi e programmi, individuazione delle risorse e fissazione criteri di priorità» per le materie di competenza del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'Ambiente, con riferimento all'esercizio finanziario 2000 allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO che l'elaborato in parola è stato favorevolmente esaminato dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/1988;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, gli obiettivi ed i programmi attuativi con l'individuazione delle risorse e l'indicazione dei criteri di priorità con riferimento all'esercizio finanziario 2000, relativamente alle iniziative di competenza del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente.

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei Conti.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 15 giugno 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 224*

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE Servizio dell'idraulica

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi, individuazione risorse e fissazione criteri di priorità per l'anno 2000.

1. Ambito dell'azione settoriale

Le competenze del Servizio dell'idraulica sono stabilite dall'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1993, n. 11 e riguardano sostanzialmente:

- a) predisposizione ed attuazione dei piani di sistemazione dei bacini idrografici di competenza regionale;
- b) programmazione delle opere di sistemazione idraulica ed idrogeologica su tutto il territorio regionale;
- c) progettazione, realizzazione, manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica sulla rete idrografica di competenza regionale;
- d) studi e ricerche, nonché raccolte, elaborazione e diffusione dati relativi alla migliore conoscenza delle risorse idriche regionali;
- e) adempimenti in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
- f) polizia e sorveglianza idraulica.

Attualmente, oltre al Direttore sostituto, risultano assegnati i seguenti dipendenti:

- n. 1 funzionario geologo;
- n. 2 consiglieri ingegneri (a contratto);
- n. 1 consigliere tecnico;
- n. 1 consigliere programmatico-statistico;
- n. 2 segretari geometri;
- n. 1 segretario amministrativo;
- n. 1 segretario didattico;
- n. 2 coadiutori.

Sono inoltre temporaneamente assegnati al Servizio n. 3 geometri per lo svolgimento delle sole attività commesse con l'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto legge 180/1998.

Nel settore delle sistemazioni idrauliche le competenze dell'Amministrazione regionale sono stabilite dalla Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione ed integrative di cui al DD.P.R. 1116/1965, 902/1975, nonché dalla legge 183/1989.

Per lo sviluppo dell'azione settoriale nel prossimo futuro, è in esame un disegno di legge di attuazione della predetta legge 183/1989 in particolare per quanto attiene ai bacini regionali.

Gli interventi di competenza, i quali hanno gli scopi primari di assicurare il buon regime idraulico dei corsi d'acqua in un quadro generale di salvaguardia del territorio vengono attuati in base alla legge regionale 38/1985.

In applicazione della legge regionale 23/1997, vengono attivate le procedure per l'attuazione degli interventi in regime di delegazione amministrativa a favore degli Enti locali territorialmente interessati, che prevedono l'utilizzo sia dei finanziamenti assentiti dallo Stato in base alla legge 183/1989, alla legge 236/1993, alla legge 295/1995, al decreto legge 180/1998, sia dei finanziamenti regionali.

Diversi capitoli che fanno parte dell'U.P.B. 5.4.22.2.597 riguardano fondi che, ai sensi della legge nazionale n. 183/1989, lo Stato ha trasferito alle Regioni con le finalità di attuare studi e di realizzare interventi in materia di difesa del suolo, rientranti nelle competenze dell'Amministrazione regionale, nonché finanziamenti che lo Stato ha destinato alle Regioni ai sensi della legge 236/1993 per manutenzioni di carattere idraulico sulla rete idrografica di competenza.

Di notevole rilevanza, per le possibili implicazioni in termini di vincoli da imporre sul territorio per la salvaguardia delle popolazioni in aree soggette a rischio idrogeologico, è il decreto legge 180/1998 convertito nella legge 267/1998, come in seguito modificato ed integrato.

2. Obiettivi

Con il programma riguardante le opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica l'Amministrazione regionale intende attuare, come più sopra ricordato, tutte le azioni finalizzate alla regimazione dei corsi d'acqua in modo tale da assicurare il buon regime idraulico, in un quadro generale di salvaguardia del territorio.

È noto infatti che, specie in corrispondenza delle piogge eccezionali per durata o intensità, nelle reti idrografiche si formano onde di piena che non sempre e per svariate ragioni riescono a defluire o ad essere smaltite senza provocare danni ed esondazioni.

Si tratta dunque di porre in essere azioni che, in maniera integrata e coordinata, siano in grado di fronteggiare gli eventi critici.

In proposito va precisato che il raggiungimento degli obiettivi generali e di quelli specifici relativi ad ogni sin-

golo caso vanno studiati e dimensionati singolarmente, prendendo contemporaneamente in considerazione più elementi quali ad esempio quelli idrologici, idraulici, strutturali ed ambientali.

Gli obiettivi in questo Programma sono dunque perseguibili attraverso gli interventi di sistemazione idraulica che possono derivare da una visione globale ed interdisciplinare dell'evoluzione dinamica delle reti idrografiche e dell'assetto territoriale in generale.

In particolare, tra gli obiettivi del settore delle opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica andranno perseguiti quelli di seguito esposti:

- difesa del territorio dalle esondazioni, con particolare riferimento alla difesa dei centri abitati e delle infrastrutture essenziali, ed alla tutela del buon regime idraulico;
- predisposizioni di programmi di intervento nel settore delle sistemazioni idrauliche ed idrogeologiche dei bacini idrografici, mantenendo un indispensabile coordinamento con gli interventi avviati sul territorio dalle Direzioni regionali della protezione civile, delle foreste e dell'agricoltura;
- predisposizione di progetti guida per studi di fattibilità di opere idrauliche finalizzate alla prevenzione dalle esondazioni ed al dissesto idrogeologico;
- realizzazione di banche dati territoriali in tema di idrologia ed idrografia regionale nonché delle aree a rischio da esondazioni e dinamica d'alveo.

In armonia con gli obiettivi generali sopra indicati gli obiettivi specifici sono i seguenti:

- a) attuare gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche e di quelle di sistemazione idrogeologica, con esclusione di quelle idraulico forestali, dove è necessario assicurare il regolare deflusso delle acque ripristinando le condizioni indispensabili in termini di officiosità delle sezioni nei tratti d'alveo all'interno di centri abitati e nei tratti che comunque creano problemi di esondazione o erosione con pregiudizi per gli insediamenti e le infrastrutture, nonché nei territori dove a causa della scarsa pendenza del terreno lo sgrondo delle acque si presenta alquanto difficoltoso, e mediante la conservazione ed il ripristino, ove possibile, della capacità di laminazione dei corsi d'acqua;
- b) attuare gli interventi di sistemazione idraulica finalizzati alla difesa dalle esondazioni di corsi d'acqua che interessano centri abitati, con particolare riferimento a quelli interessati dagli eventi calamitosi verificatisi in questi ultimi anni su tutto il territorio regionale, mediante nuovi lavori ed opere;
- c) attuare analisi, ricognizioni, rilievi e raccolte di dati, nonché studi e progetti finalizzati alla realizzazione delle banche dati territoriali ed alla razionale utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui ai punti a) e b).

Per gli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) verrà generalmente utilizzato l'istituto della delegazione amministrativa, disciplinato dall'articolo 16 della legge regionale 23/1997, sia per aderire a specifiche richieste provenienti dal territorio sia in quanto l'Ufficio non dispone di un'adeguata dotazione organica per le attività di progettazione e direzione lavori.

Per le attività del punto c) si potrà ricorrere all'ausilio di soggetti ed operatori esterni.

Il Servizio comunque, attraverso una possibile riorganizzazione interna, dovrà tendere almeno per alcuni casi ad avviare direttamente la progettazione e la relativa direzione lavori.

In termini di utilizzo delle risorse finanziarie allocate al bilancio, si deve rilevare che i fondi disponibili, sia per le manutenzioni degli alvei e delle opere idrauliche, sia per la realizzazione di opere idrauliche, risultano del tutto insufficienti per assumere un'azione organica ed esaustiva sull'intero territorio regionale, pur dando atto dell'incremento sensibile avviato dall'esercizio 1998.

Pertanto si rileva che l'entità delle poste assegnate non permette di dare totale soluzione ai problemi esondativi e di dissesto idraulico, mediante gli interventi di manutenzione e sistemazione degli alvei, i quali ormai in molti casi e per vari motivi si presentano inadeguati allo smaltimento dei deflussi anche a fronte di eventi non eccezionali.

Va altresì tenuta presente la forte dinamica d'alveo che caratterizza molti corsi d'acqua della Regione, conseguente alla sempre maggiore frequenza con la quale si manifestano eventi meteorici di grande intensità, ragione per la quale gli alvei subiscono rilevanti e cicliche trasformazioni morfologiche, anche a breve termine, con conseguente necessità di interventi manutentori delle opere realizzate, o, come già verificatosi in passato, di variazioni dei presupposti tecnici ed economici relativi alle opere da realizzare, a causa delle mutate condizioni degli alvei durante la fase di progettazione o in corso di realizzazione dei lavori.

Nel triennio 2000-2002 è prevista la prosecuzione delle procedure di attuazione degli interventi per la laminazione delle piene nel Medio Tagliamento, ricomprese nel «Piano stralcio per la sicurezza idraulica del Medio e Basso Tagliamento» adottato dalla competente Autorità di bacino nel 1998, e che nel presente esercizio dovrà aggiudicare in via definitiva l'attività di progettazione della prima cassa di espansione. Verrà altresì continuata, in collaborazione con la Direzione regionale della protezione civile e con la Direzione regionale delle foreste, l'attività di individuazione e di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ai sensi del decreto legge 180/1998, convertito dalla legge 267/1998, come modificato dal decreto legge 132/1999, convertito dalla legge 266/1999.

3. Programmi attuativi ed individuazione delle risorse

In relazione agli obiettivi, vengono definiti i programmi attuativi ed individuate le necessarie risorse finanziarie, come di seguito evidenziato per singola Unità previsionale di Base con i relativi capitoli di spesa.

3.1. U.P.B. 5.1.22.1.89. Spese per il rilevamento delle risorse idriche

3.1.1. Capitolo 2240

Spese per il funzionamento di opere ed impianti di rilevamento delle risorse idriche del territorio regionale, o comunque connesse con ogni altra utile ricerca idrogeologica e climatica, nonché spese di funzionamento e manutenzione di stazioni automatiche di rilevamento della qualità delle acque.

Fondi disponibili: lire 1.800 milioni per il triennio 2000-2002 così ripartiti:

es. fin. 2000 - lire 600 milioni;

es. fin. 2001 - lire 600 milioni;

es. fin. 2002 - lire 600 milioni.

3.1.1.1. Incarico manutenzione rete rilevamento risorse idriche in telemisura.

Tale iniziativa è finalizzata a mantenere in efficienza la rete di telerilevamento idrometeorologico e delle risorse idriche gestita dal Servizio dell'idraulica, con finalità anche di protezione civile, composta attualmente da 42 stazioni idrometeorologiche in telemisura, 2 ripetitori radio e due centrali di acquisizione ed elaborazione dati, rispettivamente presso la Direzione regionale dell'ambiente e presso la Direzione regionale della protezione civile. Tale sistema garantisce la continuità e la sicurezza del funzionamento, onde evitare dannose perdite di dati pluviometrici ed idrometrici, rilevanti sia ai fini delle valutazioni e verifiche idrologiche, sia del monitoraggio in tempo reale in situazioni di emergenza.

È importante osservare che la rete di rilevamento in parola è parte sostanziale e fondamentale della rete di monitoraggio del Triveneto per la previsione del rischio idraulico, costituita dalle stazioni del Magistrato della acque di Venezia e da quelle della Regione Friuli-Venezia Giulia, il cui mutuo interfacciamento è stato possibile grazie alla compatibilità tecnologica tra le due reti.

Al momento attuale sono in corso i lavori di estensione della rete regionale alla zona montana della regione, grazie ai fondi comunitari resi disponibili nell'ambito del DOCUP - obiettivo 5b, in virtù di un Accordo di programma stipulato a Udine nel 1997 tra le Comunità montane, beneficiarie dei fondi comunitari, la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Udine. Al termine dei lavori di estensione la rete nel suo complesso potrà contare su un totale di circa 80 stazioni in telemisura.

La centrale di acquisizione dati funge da server per le apparecchiature degli altri Enti regionali, ai quali ri-

trasmette i dati ricevuti dopo aver effettuato un controllo automatico degli stessi.

È evidente come il mantenimento della funzionalità e dell'efficienza della rete costituisca una necessità imprescindibile per tutti i soggetti che fruiscono del grande patrimonio di dati idrologici in costante aggiornamento.

Pertanto, in considerazione delle implicazioni che un guasto alle stazioni sul territorio ed alla trasmissione dei dati può avere in termini di impedimento del preavviso degli eventi calamitosi, risulta quanto mai urgente continuare a mantenere efficiente il sistema stipulando un nuovo contratto in tempi molto brevi, con le stesse modalità di servizio e garanzie finora prestate dalla ditta aggiudicataria del precedente contratto di manutenzione.

A tale proposito si rileva che gran parte delle apparecchiature e del software gestionale che compongono le centraline di monitoraggio sono prodotti e brevettati dalla ditta costruttrice aggiudicataria dell'originaria gara e perciò si configura per essi una situazione di privativa industriale, come del resto per ogni sistema complesso di monitoraggio la cui gestione e manutenzione sono strettamente legati alle privative tecniche correlate alla produzione.

Va infatti osservato che, pur esistendo sul mercato sensori ed altre parti elettroniche analoghe a quelle che compongono la rete in telemisura, la riparazione di schede e di altre parti elettroniche danneggiate non è comunque possibile se non si dispone dei programmi di controllo e di riconfigurazione delle stesse, i quali sono di proprietà esclusiva della ditta costruttrice.

Si ricorda inoltre che sulla base degli esiti delle verifiche di idoneità e della gara per l'aggiudicazione dell'incarico di manutenzione da poco scaduto, la ditta costruttrice è risultata l'unica in grado di intervenire correttamente e compiutamente sui componenti della rete.

In considerazione delle ragioni suesposte e visti l'articolo 1 e l'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, si prevede di affidare alla Ditta CAE S.r.l., di Villanova di Castenaso (Bologna), l'incarico biennale per la manutenzione della rete regionale di telerilevamento, ferma restando la verifica della congruità dell'offerta economica.

Per le suesposte considerazioni pare altresì opportuno che gli Uffici si indirizzino alla formalizzazione di un contratto triennale.

3.1. U.P.B. 5.1.22.2.93. Spese per ricerche nel settore delle risorse idriche

3.1.2. Capitolo 2260

Spese per lavori di sondaggio ed installazione di impianti fissi di rilevamento per ricerche idrogeologiche e climatiche nel settore delle acque, al fine della corretta ed economica gestione delle risorse idriche regionali, e per il rilevamento delle qualità delle acque.

Fondi disponibili: lire 200 milioni in conto competenza derivata 1999.

Lire 600 milioni per il triennio 2000-2002 così ripartiti:

es. fin. 2000 - lire 200 milioni;

es. fin. 2001 - lire 200 milioni;

es. fin. 2002 - lire 200 milioni.

3.1.2.1. Iniziativa per il monitoraggio delle risorse idriche sotterranee.

Con l'utilizzo parziale dei finanziamenti allocati sul capitolo, si prevede di dare avvio al rilevamento del «gamma naturale» degli orizzonti impermeabili che delimitano le varie falde artesiane della Bassa Pianura Friulana, utilizzando alcuni pozzi esistenti, nonché alla realizzazione di pozzi-spia per il monitoraggio degli acquiferi.

Il fine dell'iniziativa è l'individuazione di aree omogenee sotto il profilo idrogeologico, in termini di numero di falde artesiane e di profondità delle stesse, in via propedeutica alla realizzazione dei pozzi piezometrici-spia per il monitoraggio e controllo degli acquiferi.

L'iniziativa rientra nell'attività conoscitiva relativa alla pianificazione di bacino di cui alla legge 183/1989.

Inoltre si darà avvio, sempre nell'ambito del monitoraggio delle risorse idriche sotterranee, alla realizzazione di pozzi piezometrici per il monitoraggio - presidio delle maggiori opere acquedottistiche regionali, lungo le principali direttrici di scorrimento delle falde, a tutela delle zone di emungimento per gli acquedotti.

Le perforazioni saranno abbinate ai log geofisici per la caratterizzazione degli acquiferi, nonché alla posa in opera di idonei strumenti di monitoraggio e misurazione.

L'iniziativa si inserisce nelle attività di salvaguardia delle risorse idriche, in armonia con i principi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dell'attività suesposta nell'anno in corso, valutate presuntivamente in complessive lire 340 milioni, trovano copertura per lire 200 milioni in conto competenza derivata 1999 e per lire 140 milioni sull'esercizio finanziario 2000.

A tali fini saranno effettuate una o più gare ad evidenza pubblica.

3.1.2.2. Acquisto di strumenti automatici per il rilevamento in continuo delle risorse idriche sotterranee.

Con Convenzione n. 7029 del 22 dicembre 1998, il Servizio ha realizzato dei pozzi per implementare i punti di osservazione della rete di monitoraggio della falda freatica in zone che non erano sufficientemente controllate. A tale scopo sono stati altresì acquisiti, con la medesima Convenzione, sette strumenti per il rilevamento

in automatico della falda, che sono stati installati nei pozzi nel periodo tra dicembre 1999 e febbraio 2000.

La strumentazione installata, oltrech  economica-mente molto vantaggiosa, risulta versatile nelle modalit  di rilevamento (a piezometro o a galleggiante) e modulabile nelle possibilit  di installazione nei vari tipi di pozzo, senza per questo richiedere l'uso di particolari apparecchiature per lo scarico dei dati rilevati. La strumentazione   tuttora perfettamente efficiente ed il rilevamento dei livelli freaticometrici   corretto e preciso.

Da anni il Servizio dell'idraulica incontra sempre maggiori difficolt  a mantenere attiva la rete di monitoraggio freaticometrico soprattutto a causa della sempre minore disponibilit  di soggetti sia pubblici che privati che si prestino a rilevare periodicamente i livelli di falda con il tradizionale scandaglio. Tale problematica   stata pi  volte ribadita in sede di rinnovo dei contratti di osservazione con i predetti soggetti ed ha portato anche all'abbandono di punti di misura che nessuno voleva o poteva pi  rilevare.

Per evitare che nei prossimi anni vi sia un'ulteriore contrazione dei punti di misura messi sotto controllo,   necessario provvedere all'acquisto di strumentazione automatica da installare in quei pozzi dove gli osservatori hanno gi  annunciato di voler sospendere le misure.

La somma necessaria, stimata in via presuntiva, per l'acquisto e l'installazione di tali strumentazioni   pari a lire 60 milioni, che si ritiene siano sufficienti per l'acquisizione di almeno 20 unit  di misura.

A tal fine, vista l'esperienza pregressa fatta in occasione del primo acquisto ed in considerazione dell'evoluzione dei prezzi e del mercato in questi ambiti, considerato il numero limitato di ditte costruttrici delle apparecchiature in oggetto, ricorrendo inoltre agli estremi previsti dall'articolo 39, comma 1, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 in relazione all'entit  della spesa prevista, verr  bandita una licitazione privata tra le medesime ditte costruttrici, ponendo a condizione che le medesime garantiscano le caratteristiche minime e la compatibilit  della propria strumentazione con quella gi  installata.

3.2. U.P.B. 5.1.22.2.118. *Contributi per la ricerca di acque minerali e termali*

3.2.1. Capitolo 2269

Contributi una tantum per promuovere, stimolare, e sostenere gli investimenti diretti alle ricerche di acque minerali e termali nel territorio regionale.

Fondi disponibili: lire 100 milioni in conto competenza derivata 1999.

3.2.1.1.

Con i fondi allocati sul capitolo, si prevede l'erogazione di contributi una tantum per promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alle ricerche di acque minerali e termali nel territorio regionale.

Si ritiene di confermare i criteri gi  stabiliti nella «Definizione degli obiettivi e programmi, individuazione risorse e fissazione criteri di priorit » relativi all'esercizio finanziario 1998, anche in ordine all'ammissibilit  delle domande giacenti.

3.3. U.P.B. 5.4.22.2.597. *Spese per opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica*

3.3.1. Capitolo 2471

Spese e compensi per studi e progettazioni di opere di interesse regionale relative alla sistemazione di bacini idrografici e lagunari. Legge 183/1989.

Fondi disponibili: lire 900.950.000 in conto competenza derivata 1999.

3.3.1.1.

I fondi disponibili sono stati assegnati dallo Stato alla Regione in base agli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge 183/1989, con i finanziamenti di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Tali fondi sono finalizzati alla predisposizione dello studio idrologico propedeutico al Piano di Bacino, con elaborazione del modello matematico del regime della Laguna di Grado e Marano e dei corpi idrici tributari, per un importo di lire 900 milioni.

3.3.1.2.

A parziale rettifica degli obiettivi relativi all'anno 1999, si prevede di dare corso all'iniziativa mediante gara con bando europeo, o, in alternativa, valutando la possibilit  di utilizzare ed integrare il «Modello matematico per il comportamento idraulico della Laguna di Marano e Grado» acquisito, gi  attraverso gara europea, dalla Direzione regionale della viabilit  e trasporti. A tale proposito sono in corso contatti al livello tecnico con quella Direzione per valutare la valenza del prodotto acquisito anche per l'utilizzo da parte del Servizio dell'idraulica, ai fini del massimo delle sinergie e dell'economicit  dell'azione amministrativa.

Qualora il detto modello non risulti adattabile alle esigenze del Servizio dell'idraulica, e ne consegua la necessit  di implementare un modello completamente nuovo, in considerazione della notevole rilevanza tecnico-scientifica e della complessit  dello studio da porre in essere, verr  effettuata una gara con bando europeo ispirata a criteri di aggiudicazione che tengano conto prioritariamente della necessit  che i partecipanti dispongano sia di adeguate esperienze gi  maturate in Studi analoghi relativi a sistemi di corpi idrici in cui vi sia interazione tra i corsi d'acqua e corpo ricettore costituito da laguna o mare, sia di adeguate dotazioni professionali, sia della capacit  di acquisizione di dati oceanografici sul campo, sia delle caratteristiche di stabilit  del partecipante, intese sotto il profilo della composizione e della struttura del soggetto medesimo o della collaborazione con altri soggetti associati.

3.3.2. Capitolo 2492

Spese per la realizzazione di interventi in materia di opere idrauliche di competenza regionale - fondi statali. Legge 99/1985.

Fondi disponibili: lire 201.729.382 in conto competenza derivata 1999.

3.3.2.1.

Con tali fondi si procederà al completamento di alcune opere già affidate in delegazione amministrativa e che avevano trovato copertura sul medesimo capitolo. Le motivazioni giustificanti l'intervento integrativo saranno valutate dalla Giunta regionale in sede di adozione dei provvedimenti di singola autorizzazione di spesa.

3.3.3. Capitolo 2493

Spese per la realizzazione di casse di espansione e di opere di difesa passiva nell'ambito dell'attuazione del Piano Stralcio di bacino del fiume Tagliamento. Legge 135/1997.

Fondi disponibili: lire 12.000 milioni nel biennio 2000-2002 così ripartiti:

es. fin. 2000 - nessun finanziamento;

es. fin. 2001 - lire 12.000 milioni;

es. fin. 2002 - nessun finanziamento.

3.3.3.1.

I fondi presenti sul capitolo sono già finalizzati alla realizzazione delle opere di attuazione delle piene del fiume Tagliamento, come previsto dal «Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del Medio e Basso corso del Tagliamento». Vedasi correlazione con attività specificate nel capitolo di cofinanziamento n. 2495.

3.3.4. Capitolo 2494

Spese per la prosecuzione, il completamento e l'esecuzione delle opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani. Legge 879/1986 - articolo 2.

Fondi disponibili: lire 11.371.239.715 in conto competenza derivata 1999.

Relativamente a parte di tale disponibilità, per un importo di lire 6.984.240.000, è stato disposto il trasferimento al capitolo 2484, di competenza del Servizio geologico.

3.3.4.1.

Gli interventi di competenza del Servizio dell'idraulica previsti con onere a carico della legge 879/1986 riguardano l'esecuzione di opere nei comuni di Vito d'Asio, Forni di Sotto, Trasaghis, Forni di Sopra, Paluzza, Moggio Udinese, Paularo, Gemona ed Arta Terme.

Di tali interventi l'impegno di spesa non risulta ancora completo per le seguenti due opere:

- opere di difesa spondale sul torrente Arzino a difesa della zona industriale in località Valentins, in Comune di Vito d'Asio;
- sistemazione movimento franoso in località Passo della Morte, in Comune di Forni di Sotto.

La spesa necessaria per l'esecuzione dei due interventi, già deliberate dalla Giunta regionale con atti n. 2260/1993 e n. 1852/1996, ammonta a lire 3.485 milioni.

Con precedente deliberazione n. 611 del 16 marzo 2000, registrata alla Corte dei Conti il 14 aprile 2000 al n. 130, la Giunta regionale, a modifica dei precedenti obiettivi, ha stabilito un termine perentorio di sei mesi per la presentazione dei progetti definitivi dei due interventi di cui sopra, corredati da tutte le necessarie autorizzazioni. Decorso inutilmente tale termine, i relativi finanziamenti saranno revocati e destinati ad altri interventi.

3.3.5. Capitolo 2495

Spese per la prosecuzione, il completamento e l'esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani. Legge 879/1986 - articolo 2 - ripristino fondi statali disimpegnati.

Fondi disponibili: lire 17.470.582.492 in conto competenza derivata 1999.

Lire 47.474.117.006 nel triennio 2000-2002 così ripartiti:

es. fin. 2000 - lire 10.000.000.000;

es. fin. 2001 - nessun finanziamento;

es. fin. 2002 - lire 37.474.117.006.

3.3.5.1.

Il programma riguarda la prosecuzione delle procedure per l'individuazione del soggetto cui affidare la progettazione e la direzione lavori delle opere di attenuazione delle piene del fiume Tagliamento, comprese nel «Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del Medio e Basso corso del Tagliamento», adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, e la successiva realizzazione delle opere da avviarsi nel triennio.

La concretizzazione di quanto sopra indicato va altresì posta in relazione all'approvazione del citato Piano Stralcio da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 183/1989.

3.3.6. Capitolo 2496

Spese per la manutenzione delle opere di sistemazione idrogeologica, con esclusione di quelle idraulico-forestali. Legge regionale 55/1972.

Fondi disponibili: lire 1.300.000.000 in conto competenza derivata 1999.

Lire 9.500.000.000 nel triennio 2000-2002 così ripartiti:

es. fin. 2000 - lire 9.500.000.000;

es. fin. 2001 - nessun finanziamento;

es. fin. 2002 - nessun finanziamento.

3.3.6.1.

Il programma riguarda l'effettuazione di interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche e di quelle di sistemazione idrogeologica, con esclusione di quelle idraulico-forestali, al fine primario di tutelare il territorio dalle esondazioni, nei tratti dove è necessario assicurare il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni indispensabili in termini di officiosità delle sezioni, e conservando e ripristinando ove possibile la capacità di laminazione dei corsi d'acqua.

Tali interventi dovranno riguardare prioritariamente i tratti d'alveo interni ai centri abitati, o comunque quei tratti laddove si renda necessario intervenire a salvaguardia degli insediamenti, delle infrastrutture e delle attività produttive, nonché le parti del territorio dove, a causa della scarsa pendenza del terreno, lo sgrondo delle acque si presenta difficoltoso e, per la presenza di insediamenti dà luogo alla formazione di ristagni ed allagamenti dannosi.

A fronte dei numerosi interventi all'attenzione dell'Amministrazione regionale, dovendosi procedere ad una individuazione non definibile con meri criteri tecnici, attese le modeste risorse disponibili in rapporto alle somme complessivamente occorrenti, in ragione del fatto che il fine primario è quello di tutelare il territorio dalle esondazioni assicurando il buon regime idraulico e ripristinando l'officiosità degli alvei in corrispondenza dei centri abitati, l'esecutivo valuterà, in sede di autorizzazione di spesa, ogni singolo caso prospettato.

3.3.6.2.

Gli interventi di cui al presente capitolo costituiscono la tipologia dei lavori cosiddetti di manutenzione idraulica, finalizzati al mantenimento o al ripristino della sezione fluente e della pendenza dell'alveo, per pervenire al ripristino delle condizioni geometriche ed idrauliche proprie del corso d'acqua interessato.

In tale tipologia rientrano, seppur a titolo non esaustivo, a seconda delle diverse situazioni di dissesto:

- le operazioni di ricalibratura, comprendenti la pulizia, l'espurgo, lo scavo ed asporto di sedimenti, la movimentazione dei sedimenti ai fini della loro corretta ricollocazione in alveo, l'eliminazione dei materiali e dei manufatti che causano ostruzione della sezione di deflusso, tra cui in primo luogo le tombinate, i lavori comunque finalizzati al ripristino dell'originaria capacità di deflusso;
- i lavori di riparazione, di consolidamento, di ripristino dei manufatti idraulici e di qualunque tipo o co-

munque connessi con il regime idraulico del corso d'acqua;

- i lavori localizzati di consolidamento, al fine di assicurare la stabilità delle sponde, del fondo e dei manufatti esistenti e, quindi il mantenimento delle condizioni di deflusso e della geometria della sezione e della sicurezza idraulica;
- le operazioni finalizzate al ripristino delle condizioni geometriche ed idrauliche originarie, le quali interessano le strutture e manufatti che non è necessario rimuovere, in ordine ai quali risulta invece sufficiente provvedere ad un adeguamento delle sezioni da rendere disponibili per il deflusso, così da pervenire al mantenimento del buon regime idraulico del corso d'acqua e della sicurezza;
- le risagomature per il ripristino e l'adeguamento al regime idraulico delle arginature, ove queste siano venute meno alla loro funzione originaria per fatti di qualunque natura;
- i lavori finalizzati al ripristino ed alla conservazione delle aree di espansione dei corsi d'acqua;
- i lavori e le installazioni necessari per il mantenimento in efficienza e l'adeguamento degli impianti di pompaggio esistenti, al fine di ripristinare le capacità di smaltimento, compromesse a seguito di interventi antropici; la finalità di tale tipologia di intervento è quella di pervenire al mantenimento del buon regime idraulico del corso d'acqua, calibrando le prestazioni volumetriche e meccaniche dell'impianto idrovoro sulle effettive portate in arrivo dal bacino imbrifero sotteso, con contestuale conseguimento di un idoneo grado di sicurezza del territorio circostante.

3.3.6.3.

Si ricorda che con i fondi in conto competenza derivata 1999, si darà attuazione a quanto previsto nella deliberazione giuntalesca di modifica ed integrazione degli obiettivi 1999, assunta con atto n. 611 del 16 marzo 2000, registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 2000 al n. 130.

3.3.7. Capitolo 2497

Spese per la manutenzione delle opere di sistemazione idrogeologica, con esclusione di quelle idraulico-forestali - finalizzato con contrazione di mutuo. Legge regionale 55/1972.

Fondi disponibili: lire 1.000 milioni in conto competenza derivata 1999.

Lire 20.000 milioni nel triennio 2000-2002 così ripartiti:

es. fin. 2000 - nessun finanziamento;

es. fin. 2001 - lire 10.000 milioni;

es. fin. 2002 - lire 10.000 milioni.

3.3.7.1.

Per quanto concerne l'importo disponibile in conto competenza derivata 1999, viene confermato l'obiettivo già stabilito per l'esercizio finanziario precedente, consistente in un intervento di sistemazione idraulica della rete minore di scolo, in Comune di Valvasone, per l'importo di lire 1.000 milioni, con soggetto delegato il Comune di Valvasone.

Non essendo disponibili risorse in competenza pura per l'esercizio finanziario 2000, non si prevede alcuna azione in proposito.

3.3.7.2.

In relazione all'intervento «lavori di bonifica dei rii Silliga, Vallegger, Insuga, Grava, Vallotta e Puster, in comune di Caneva - importo lire 485 milioni», finanziato con i fondi dell'esercizio finanziario 1998 nell'ambito di quegli obiettivi, e delegato al Comune di Caneva, si prende atto della necessità manifestata dal Comune di dare priorità ai lavori sul rio Insuga-Grava, per la particolare situazione di dissesto idraulico, concentrando sullo stesso corso d'acqua le risorse finanziarie. L'intervento viene perciò ridefinito «lavori di bonifica idraulica del rio Insuga-Grava, in comune di Caneva - importo lire 485 milioni».

3.3.8. Capitolo 2501

Spese per la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrologica di competenza regionale. Legge regionale 38/1985.

Fondi disponibili: lire 5.500 milioni nel triennio 2000-2002 così ripartiti:

es. fin. 2000 - lire 5.500 milioni;

es. fin. 2001 - nessun finanziamento;

es. fin. 2002 - nessun finanziamento.

3.3.8.1.

Con l'utilizzo dei finanziamenti disponibili, si farà fronte prioritariamente ai completamenti di opere e sistemazioni non funzionalmente ultimate, nonché all'esecuzione di lotti funzionali per la prosecuzione di interventi rientranti in un progetto organico o comunque al fine di conseguire caratteristiche di funzionalità idraulica.

A fronte dei numerosi interventi all'attenzione dell'Amministrazione regionale, dovendosi procedere ad una individuazione non definibile con meri criteri tecnici, attese le modeste risorse disponibili in rapporto alle somme complessivamente occorrenti, in ragione del fatto che il fine primario è quello di tutelare il territorio dalle esondazioni assicurando il buon regime idraulico e ripristinando l'efficienza degli alvei in corrispondenza dei centri abitati, l'esecutivo valuterà, in sede di autorizzazione di spesa, ogni singolo caso prospettato.

3.3.9. Capitolo 2502

Spese per la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche e di opere di sistemazione idrogeologica di competenza regionale - finanziamento con contrazione di mutuo. Legge regionale 38/1985.

Fondi disponibili: lire 350 milioni in conto competenza derivata 1999.

Lire 45.000 milioni nel triennio 2000-2002 così ripartiti:

es. fin. 2000 - lire 11.000 milioni;

es. fin. 2001 - lire 17.000 milioni;

es. fin. 2002 - lire 17.000 milioni.

3.3.9.1.

Si prende atto che la somma di lire 350 milioni risultante quale disponibilità in conto competenza derivata dell'esercizio 1999, è stata inserita nel bilancio dello stesso anno 1999 in quanto riferita a corrispondente somma dell'anno precedente, coperta con contrazione di mutuo, il cui decreto di trasferimento della competente Direzione regionale ha trovato preclusa la registrazione da parte della Corte dei conti per motivi di illegittimità ed è stato quindi annullato. La somma stessa si riferisce quindi ad un'iniziativa già individuata e rientrante negli obiettivi e programmi approvati nell'anno 1998. Detta iniziativa, consistente nell'intervento di ripristino, adeguamento e sistemazione delle arginature e dell'alveo del fiume Stella, immediatamente a valle del ponte dell'Autostrada A4, in Comune di Palazzolo dello Stella, con soggetto delegato il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, troverà attenzione comunque nel corso del presente esercizio, in quanto il mutuo relativo è stato contratto dalla Direzione competente appena alla fine del mese di dicembre 1999.

3.3.9.2.

Nell'ambito degli obiettivi e programmi individuati per l'esercizio finanziario 1998, rientra l'intervento denominato «opere di difesa idraulica e di recupero ambientale dell'alveo e delle sponde del torrente Torre, presso Molinis di Sotto e Pradandons, in Comune di Tarcento - importo lire 1.200 milioni», con soggetto delegato il Comune di Tarcento.

In fase di progettazione il Comune ha individuato la possibilità di effettuare parte dei lavori previsti, consistenti nello sghiaimento dall'alveo del torrente Torre, a titolo gratuito da parte di ditta offerente, potendo così stralciare la relativa spesa dal quadro economico complessivo.

Pertanto, il Comune stesso ha richiesto di poter utilizzare l'importo corrispondente alla parte dei lavori altrimenti coperta, al fine dell'effettuazione di lavori di ripristino e potenziamento di un canale di sgrondo, affluente di destra del torrente Torre nel medesimo tratto considerato, per la raccolta delle acque provenienti dalla

collina di Sant'Eufemia, che provocano frequenti allagamenti all'abitato di Molinis.

In considerazione del fatto che l'attuazione della proposta del Comune consentirebbe di dare soluzione ad un ulteriore problema connesso con il regime idraulico del torrente Torre e dei suoi affluenti nello stesso tratto oggetto dell'intervento affidato in delegazione amministrativa, senza peraltro superare l'importo già finanziato, si ritiene di aderire alla richiesta del Comune di Tarcento, autorizzando l'intervento previsto sull'affluente di cui sopra entro i limiti del finanziamento già concesso, nonché l'esecuzione dello stesso come stralcio distinto, appaltabile in un secondo momento.

3.3.9.3.

Con l'utilizzazione dei finanziamenti disponibili per l'esercizio finanziario 2000, si fa riferimento alle direttive stabilite per gli interventi finanziati con il capitolo 2501.

3.3.10. Capitolo 2506

Spese per la realizzazione di interventi in materia di opere idrauliche di competenza regionale approvati ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, legge 183/1989.

Fondi disponibili: non risultano al momento allocazioni finanziarie per il triennio 2000-2002. Tuttavia sono già conosciute le sottodescritte disponibilità di provenienza statale, che per correttezza amministrativa si ritiene di indicare in questa sede.

3.3.10.1.

È prevista l'assegnazione al capitolo dei fondi resisi disponibili in base all'articolo 2 del D.P.R. 27 luglio 1999, relativi ai bacini di rilievo regionale, per un importo totale di lire 17.671 milioni, così ripartiti nelle annualità 1998-2001:

1998: lire 1.114 milioni;

1999: lire 4.345 milioni;

2000: lire 6.195 milioni;

2001: lire 6.017 milioni.

Il relativo programma è stato già approvato con la precedente deliberazione n. 398 del 25 febbraio 2000 della Giunta regionale, trasmessa alle competenti Autorità statali a termine di legge, e nello stesso ha trovato collocazione una serie di puntuali interventi. In sede di autorizzazione di spesa, l'esecutivo regionale determinerà i soggetti delegatari e le ripartizioni delle annualità in relazione alle poste come allocate a bilancio a seguito dei trasferimenti statali.

La Giunta regionale si riserva comunque di modificare il programma con apposita deliberazione, come concordato con il competente Ministero, in relazione ad eventuali diverse esigenze, notiziando lo stesso dell'intervenuta modifica, fermi restando i limiti di spesa.

3.3.11. Capitolo 2508

Spese per la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica nel bacino interregionale del fiume Lemene, approvati ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991, Legge 183/1989.

Fondi disponibili: lire 335.900.000 in conto competenza derivata 1999.

Non risultano al momento allocazioni finanziarie per il triennio 2000-2002. Tuttavia sono già conosciute le sottodescritte disponibilità di provenienza statale, che per correttezza amministrativa si ritiene di indicare in questa sede.

3.3.11.1.

È prevista l'assegnazione al capitolo dei fondi resisi disponibili in base all'articolo 2 del D.P.R. 27 luglio 1999, relativi alla parte del bacino interregionale del fiume Lemene ricadente nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, per un importo di lire 2.253 milioni.

Il relativo programma ed il riparto dei fondi nelle annualità 1998-2001 sono stati determinati dall'Autorità di bacino interregionale del fiume Lemene con deliberazione n. 2/2000 del 3 febbraio 2000 del Comitato Istituzionale a seguito della proposta di programma formulata dalla Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia con deliberazione n. 168 dell'1 febbraio 2000. In sede di autorizzazione di spesa, l'esecutivo regionale determinerà i soggetti delegatari.

La Giunta regionale si riserva comunque di modificare il programma con apposita deliberazione, in relazione ad eventuali diverse esigenze, da sottoporre alla competente Autorità di Bacino, notiziando altresì il competente Ministero dell'intervenuta modifica, fermi restando i limiti di spesa.

3.3.11.2.

Con riferimento ai fondi disponibili in conto competenza derivata 1999, pari a lire 335.900.000, destinati, in base ai precedenti programmi predisposti dall'Amministrazione regionale, al completamento ed alla dotazione di opere elettromeccaniche del manufatto sul canale Malgher in località Corbolone, in Comune di San Stino di Livenza, si prende atto che il relativo progetto, predisposto dal Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna, non ha ancora ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte della Regione Veneto e degli altri Enti competenti.

Si dà perciò mandato alla Direzione regionale dell'ambiente di avviare i necessari contatti con l'Autorità di Bacino del Lemene, al fine di verificare l'effettiva fattibilità ed attualità del progetto, e di individuare eventuali interventi da eseguire in alternativa per affrontare i problemi idraulici del sistema fiume Sile-canal Malgher.

3.3.12. Capitolo 2517

Spese per la realizzazione di interventi di manuten-

zione idraulico-forestale nei bacini di rilievo nazionale secondo i programmi approvati ai sensi dell'articolo 3, legge 236/1993.

Fondi disponibili: nessuna allocazione finanziaria per il triennio 2000-2002.

3.3.12.1.

Non risultando alcun finanziamento sul capitolo, non si propone alcuna azione in merito.

3.3.12.2.

In relazione all'intervento «rimozione dei materiali di sedime sulle banchine in terra o pavimentate, controllo della vegetazione e rimozione dei depositi su banchine in terra, manutenzione delle opere d'arte e manufatti connessi al sistema arginale Roggia di Spilimbergo, nei comuni di Sequals e Spilimbergo - importo lire 100 milioni», finanziato con fondi dell'esercizio finanziario 1997 in conto competenza derivata e delegato al consorzio di Bonifica Cellina-Meduna, con decreto n. 1255/PN/ILS/90, si prende atto che, a seguito di verifiche effettuate dall'Ufficio, i lavori previsti ricadono nel solo comune di Spilimbergo e che, pertanto, l'indicazione relativa al comune di Sequals è frutto di errore materiale. La dizione descrittiva dell'intervento soprariportata viene pertanto rettificata stralciando l'indicazione relativa al comune di Sequals.

3.3.13. Capitoli 2531 - 2532

Capitolo 2531: spese per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica della Laguna di Marano e Grado prevista dal Programma integrato mediterraneo (PIM) - Fondi statali.

Fondi disponibili: lire 721.145.000 in conto competenza derivata 1999.

Capitolo 2532: spese per la realizzazione delle opere di sistemazione della Laguna di Marano e Grado prevista dal Programma integrato mediterraneo (PIM) - Quota CEE.

Fondi disponibili: lire 217.000.000 in conto competenza derivata 1999.

I capitoli 2531 e 2532 riguardano le opere di miglioramento del sistema di circolazione idraulica dei canali lagunari interni nel territorio dei Comuni di Marano Lagunare, Carlino e Muzzana del Turgnano (progetto PIM 2), previste nell'ambito del Programma integrato mediterraneo, finanziate con stanziamenti dell'Unione Europea.

Detti lavori, così come quelli rientranti nel progetto PIM 1, di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura, sono attualmente sospesi, ed i termini, tanto quelli imposti dai decreti di delegazione al Consorzio di bonifica della Bassa Friulana, quanto quelli stabiliti dall'Unione europea per il completamento dei lavori e per la rendicontazione, sono scaduti.

La sospensione dei lavori è stata determinata dal mancato rilascio, da parte del Ministero dell'Ambiente, dall'autorizzazione di cui al D.M. 24 gennaio 1996 per la collocazione nella Laguna di Marano e Grado dei materiali e dei fanghi di dragaggio derivanti dalle escavazioni previste dai progetti PIM 1 e PIM 2.

Va ricordato in proposito che lo Stato, con la legge n. 135/1997 e con il D.P.C.M. 22 maggio 1997 ha riconosciuto ai progetti PIM il carattere di «opere di rilevante interesse nazionale», procedendo altresì alla nomina di un Commissario straordinario al fine di favorire il completamento delle stesse.

Anche la Giunta regionale ha affermato e ribadito in più riprese il permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione delle opere (generalità n. 4908 del 15 ottobre 1996, e deliberazione n. 1104 dell'11 aprile 1997, deliberazione n. 1149 del 18 aprile 1997, generalità n. 2859 del 4 settembre 1998).

Nella riunione tenutasi a Venezia il 18 giugno 1999, con la partecipazione del Commissario straordinario, del Direttore generale del Ministero dell'ambiente, dei Direttori regionali dell'ambiente e dell'agricoltura e del Direttore tecnico del Consorzio delegatario, è stato ribadito il carattere di rilevante interesse nazionale delle opere previste dai progetti PIM 1 e PIM 2.

Nel corso della medesima riunione, come risulta dal relativo verbale, il Direttore generale del Ministero dell'ambiente:

- ha ribadito l'impossibilità del rilascio dell'autorizzazione di cui al D.M. 24 gennaio 1996;
- ha affermato la necessità che il progetto iniziale, essenzialmente idraulico, sia integrato con gli aspetti di riqualificazione ambientale, e, in particolare, con la previsione dell'avvio di un processo di trattamento e smaltimento dei fanghi e dei materiali di dragaggio;
- ha dichiarato, nella consapevolezza del notevole incremento dei costi conseguente al trattamento e smaltimento dei fanghi e materiali di dragaggio, la disponibilità del Ministero dell'ambiente a rinvenire, per una parte cospicua, la copertura dei relativi oneri finanziari.

Rientrando quest'ultima ipotesi nell'ambito di applicazione della legge n. 426/1998, relativa a nuovi interventi in campo ambientale, ed a fronte della disponibilità dimostrata dal Ministero dell'ambiente, la Direzione regionale dell'ambiente ha inoltrato al Ministero stesso un'apposita domanda, corredata da una scheda d'intervento atta ad illustrare, nell'ambito del risanamento della Laguna, uno smaltimento a regime dei fanghi attraverso idonea impiantistica.

Va ancora ricordato che nella riunione di cui sopra, il Commissario straordinario ed il Ministero dell'ambiente si sono resi disponibili, ciascuno per la propria parte, ad intervenire assieme alla Regione Friuli-Venezia Giulia presso i competenti Organi del Governo na-

zionale, in vista di un'azione congiunta nei riguardi dell'Unione Europea finalizzata al mantenimento dei fondi stanziati o a ricercarne altri in sostituzione a livello comunitario o nazionale.

Nel prendere atto della situazione, la Giunta regionale, con deliberazione di generalità n. 3109 dell'8 ottobre 1999, ha individuato le azioni da porre in essere da parte delle strutture rispettivamente competenti e che sono attualmente in corso, in stretta collaborazione con il precitato Commissario straordinario.

In base alla predetta deliberazione le iniziative finalizzate all'attivazione dei canali di finanziamento sono state assunte, come precisato, per la parte di competenza della Direzione regionale dell'ambiente, nei confronti del Ministero dell'ambiente, per quanto concerne il trattamento dei fanghi.

In pendenza dell'esito delle azioni da intraprendere unitamente agli Organi statali che hanno dichiarato disponibilità, nei confronti dell'Unione Europea e dell'attivazione dei canali di finanziamento, l'Amministrazione regionale ha riconfermato la sospensione di ogni iniziativa da parte delle Direzioni regionali dell'ambiente e dell'agricoltura in ordine alla revoca dei finanziamenti concessi, sospensione già disposta con deliberazione n. 2835 del 30 settembre 1998.

Va inoltre rilevato che la recente legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, all'articolo 8, comma 62 e successivi:

- autorizza l'Amministrazione regionale a concorrere al finanziamento del completamento dei progetti PIM in presenza di contestuale intervento finanziario di fonte statale e/o comunitaria;
- autorizza l'adeguamento dei progetti di cui trattasi agli indirizzi di tutela ambientale imposti dal Ministero dell'ambiente;
- conferma gli impegni già assunti dalle competenti Direzioni regionali con i decreti di concessione/delegazione amministrativa;
- autorizza la spesa di lire 5.000 milioni per il progetto PIM 2, in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

3.3.14. Capitolo 2549

Spese per il completamento della realizzazione dei lavori di miglioramento del sistema di circolazione idraulica nei canali lagunari interni nel territorio dei Comuni di Marano Lagunare, Carlino di rilevante interesse nazionale (progetto PIM 2) - finanziato con contrazione di mutuo.

Fondi disponibili: lire 5.000 milioni nel triennio 2000-2002 così ripartiti:

- es. fin. 2000 - nessun finanziamento;
- es. fin. 2001 - lire 2.500 milioni;
- es. fin. 2002 - lire 2.500 milioni.

3.3.14.1.

Nel prendere atto che non risultano finanziamenti sul capitolo per l'esercizio finanziario 2000, si richiama a tutti gli effetti quanto esposto al punto 3.3.14 - capitoli 2531 e 2532.

3.3.15. Capitolo 2552

Spese per l'attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Decreto legge 180/1998 convertito nella legge 267/1998.

Fondi disponibili: lire 1.470.750.604 in conto competenza derivata 1999.

3.3.15.1.

I fondi di cui trattasi, individuati a bilancio in posta unica complessiva, si sono resi disponibili a seguito del riparto a livello nazionale effettuato con D.P.C.M. 12 gennaio 1999 ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 267/1998, e sono così ripartiti tra i bacini della Regione Friuli-Venezia Giulia:

- bacini di rilievo nazionale: lire 786.475.269
- bacino interregionale del Lemene: lire 87.213.743
- bacini di rilievo regionale: lire 597.061.592.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 180/1998 convertito dalla legge 267/1998, modificato dal decreto legge 132/1999 convertito dalla legge 226/1999, entro il 30 giugno 2001 le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e interregionale e le Regioni, per i restanti bacini, devono adottare i Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misura di salvaguardia. Nell'ambito della Direzione regionale dell'ambiente, l'attività in questione sarà svolta dal Servizio dell'idraulica, per la parte riguardante il rischio idraulico, e dal Servizio geologico, per la parte inerente al rischio da frana.

3.3.15.2.

a) Bacini di rilievo nazionale.

L'importo di lire 786.475.269, nonostante allocato a bilancio, è stato trasferito dallo Stato all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione.

È in corso di definizione un rapporto convenzionale con la precitata Autorità di Bacino al fine di determinare le modalità di utilizzo dei fondi, che molto probabilmente saranno gestiti direttamente da quell'Autorità, con conseguente esigenza di stralcio in sede di variazione di bilancio di analoga quota, sia dal presente capitolo di spesa che dalla relativa posta di entrata. Qualora invece l'Autorità dovesse ritenere di regolamentare convenzionalmente il trasferimento dei fondi alla Regione, la posta sarà mantenuta, e la convenzione, da autorizzarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, determinerà le specifiche modalità d'intervento.

b) Bacino interregionale del Lemene.

L'importo di lire 87.213.743 è finalizzato all'attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico nel bacino interregionale del fiume Lemene, e concorre, per la medesima finalità, con il corrispondente finanziamento di lire 113.234.580 assegnato alla Regione Veneto.

La spesa complessiva verrà utilizzata dall'Autorità di bacino interregionale del Lemene, che, con deliberazione n. 1/1999 del 28 aprile 1999 del Comitato Istituzionale, ha approvato il bando di gara per l'affidamento dell'incarico inerente allo svolgimento dell'attività di cui trattasi, ed ha avviato la relativa procedura. Come disposto dalla medesima deliberazione dell'Autorità di bacino, ai pagamenti delle somme dovute a seguito dell'affidamento dell'incarico professionale da parte di quell'Autorità, provvederanno le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, assegnatarie dei fondi di cui sopra, ciascuna ai sensi della propria normativa in materia, previo apposito visto da apporsi da parte del Segretario dell'autorità di bacino in ordine all'effettiva liquidabilità degli importi.

c) Bacini di rilievo regionale.

Per quanto attiene all'attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico nei bacini di rilievo regionale, per la quale è disponibile l'importo di lire 597.061.592, gestibile interamente dalla regione, si prevede di ricorrere ad ogni strumento utile al fine del rispetto del citato termine del 30 giugno 2001.

Con il detto finanziamento, pertanto, in ausilio all'attività che già il Servizio sta svolgendo a tal fine, si potrà procedere all'eventuale affidamento di incarichi esterni di consulenza, e/o all'assunzione derogatoria di personale tecnico con contratto a tempo determinato, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 180/1998. Inoltre, accertata l'attuale grave carenza di mezzi strumentali del Servizio dell'idraulica e del Servizio geologico in relazione all'attività di cui trattasi, si potranno dotare i Servizi stessi di apparecchiature e di strumenti software e hardware, necessari all'implementazione informatica ed alla restituzione cartografica del lavoro di perimetrazione.

Per la relativa fornitura si procederà mediante gara d'appalto, fuorché nei casi di prodotti software individuati quali ottimali per le esigenze d'Ufficio, o compatibili con prodotti già disponibili presso le Autorità di bacino o presso altri Uffici dell'Amministrazione regionale impegnati nella medesima attività, ai fini di agevolare il reciproco scambio di dati, nel qual caso si procederà a trattativa privata, anche in relazione ad esigenze di urgenza.

3.3.16. Capitolo 2553

Spese per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica del torrente Cormor e del rio Tresemane. Decreto legge 180/1998 convertito dalla legge 267/1998.

Fondi disponibili: nessuna allocazione finanziaria nel triennio 2000-2002.

3.3.16.1.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2968 del 13 ottobre 1998, ha proposto al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 183/1989, gli interventi relativi alla sistemazione idraulica del torrente Cormor e del rio Tresemane, ai fini del loro inserimento nei programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 180/1998 convertito dalla legge 267/1998, relativi all'anno 1998.

Gli interventi proposti con tale delibera sono i seguenti:

a) Invaso di Fontanabona.

Realizzazione di uno sbarramento sul torrente Cormor all'altezza della località Fontanabona, allo scopo di trattenere in maniera regolata il volume dell'ordine di tre milioni di metri cubi, finalizzato a ridurre l'onda di piena di un quantitativo valutabile in 80m³/s.

b) Invaso dei prati del Cormor.

Realizzazione di uno sbarramento sul torrente Cormor all'altezza delle località Plaino e Colugna, allo scopo di trattenere in maniera regolata il volume dell'ordine di due milioni di metri cubi, finalizzato a ridurre l'onda di piena a valori compatibili con la capacità di deflusso delle tracce ubicate più a valle.

Tale Invaso risulta essere in serie con quello previsto a Fontanabona.

c) Scolmatore Tresemane-Cormor.

Realizzazione di un canale scolmatore con l'incile sul torrente Tresemane presso lo svincolo S.S. 13 Pontebbana-tangenziale ovest, che con direzione est-ovest si immette nel Cormor immediatamente a valle del centro abitato di Tavagnacco, poco a monte dell'attraversamento del Cormor stesso sotto l'autostrada Udine-Tarvisio.

Prima di immettersi direttamente nel Cormor, è prevista la creazione di aree di espansione, in modo tale da attenuare i picchi di piena del Tresemane e quindi consegnare o sversare nel Cormor portate preventivamente modulate.

L'importo del finanziamento inizialmente richiesto per tali interventi, indicato nella scheda informativa allegata alla predetta deliberazione, era pari a lire 18.000 milioni.

L'importo del finanziamento ottenuto ammonta a lire 5.000 milioni, ed è stato impegnato e trasferito alla Regione Friuli-Venezia Giulia con Decreto n. DEC/UCM/0060 del 4 maggio 1999 del Consigliere ministeriale per la Difesa del suolo.

Nell'ambito della definizione degli obiettivi e programmi per l'anno 1999, la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, con propria deliberazione n. 1637 del 21

maggio 1999, come modificata dalla deliberazione n. 2591 del 20 agosto 1999, registrata alla Corte dei conti il 31 agosto 1999, ha stabilito di dare attuazione all'intervento denominato «sistemazione idrogeologica del torrente Cormor e del rio Tresemane in Comuni vari - lotti funzionali», in regime di delegazione amministrativa al Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento.

Con decreto n. AMB/1094/UD/ILS/168 del 6 dicembre 1999, il Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento è stato delegato alla progettazione ed alla realizzazione di un bacino di laminazione delle piene del torrente Cormor, in località Fontanabona, in Comune di Pagnacco.

Il medesimo Consorzio ha successivamente richiesto che venga invertita la priorità di intervento, fra il suddetto bacino di Fontanabona, con l'altro bacino di laminazione previsto dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 2968 del 13 ottobre 1998, da realizzarsi presso la località Plaino, nei comuni di Pagnacco e Tavagnacco. La richiesta è motivata da ragioni di ordine tecnico, in ragione della maggiore porzione di bacino sottesa alla sezione di Plaino, della morfologia dei luoghi più favorevole, e delle caratteristiche di fattibilità più vantaggiose in termini di tempistica ed economici, con conseguente avvio dell'intervento in tempi più brevi rispetto al bacino di Fontanabona.

Nello spirito del decreto legge 180/1998, al fine di avviare nel più breve tempo possibile il programma di interventi urgenti per la mitigazione del rischio nel bacino del torrente Cormor, si ritiene di aderire alla proposta del Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento, autorizzando prioritariamente la realizzazione del bacino in località Plaino, nei comuni di Pagnacco e Tavagnacco.

I tempi di realizzazione dell'intervento sono previsti in 42 mesi dall'affidamento dell'incarico di progettazione da parte del soggetto delegatario e di un tanto è stato notiziato il competente Ministero.

Va altresì ricordato che il programma complessivo degli interventi da attuarsi nel bacino del torrente Cormor è stato ripreso ed integrato nel Programma di interventi urgenti redatto ai sensi dello stesso articolo 1, comma 2, del decreto legge 180/1998 convertito dalla legge 267/1998, relativo al biennio 1999-2000, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3379 del 10 novembre 1999 e con D.P.C.M. 21 dicembre 1999. I fondi relativi a tale programma integrativo fanno capo al successivo capitolo 2554.

3.3.17. Capitolo 2554

Spese per la realizzazione di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico. Decreto legge 180/1998 convertito dalla legge 267/1998.

Fondi disponibili: lire 20.807.587.500 per l'esercizio finanziario 2000.

3.3.17.1.

Con il D.P.C.M. 30 settembre 1999, relativo alla ri-

partizione dei fondi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 180/1998 è stata assegnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 20.807.587.500, destinata ai programmi di interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legge 180/1998.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 3379 del 10 novembre 1999, ha approvato i piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1 bis, ed il programma di interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 180/1998 convertito dalla legge 267/1998, così come modificato dal decreto legge 132/1999 convertito dalla legge 226/1999.

Il programma di interventi urgenti di cui trattasi, è stato approvato con il D.P.C.M. 21 dicembre 1999, registrato alla Corte dei Conti in data 1 marzo 2000.

Rientrando gli interventi previsti dal programma nelle rispettive competenze di diverse strutture dell'Amministrazione regionale, in conformità a quanto disposto dalla predetta deliberazione della Giunta regionale n. 3379 del 10 novembre 1999, il finanziamento complessivo di lire 20.807.578.500 verrà ripartito nel modo seguente ed i relativi adempimenti faranno carico alle strutture regionali di seguito specificate con conseguente riattribuzione alla U.P.B. di competenza:

- frana di Salars, in Comune di Ravascletto, lire 1.500 milioni:
Direzione regionale dell'ambiente - Servizio geologico;
 - frana di Prato Carnico, nel Comune omonimo, lire 1.100 milioni:
Direzione regionale dell'ambiente - Servizio geologico: lire 600 milioni;
Direzione regionale della protezione civile: lire 500 milioni;
 - frana di Ravinis, in Comune di Paularo, lire 1.500 milioni:
Direzione regionale della protezione civile: lire 1.500 milioni;
 - sistemazione rio Rivolo, in Comune di Buttrio, a completamento ed integrazione dell'intervento assegnato in delegazione amministrativa all'Amministrazione comunale, consistente nella realizzazione di un bacino di laminazione delle piene del corso d'acqua, lire 1.100 milioni:
Direzione regionale dell'Ambiente - Servizio dell'idraulica.
- L'Ente delegatario utilizzerà i fondi di cui al presente capitolo in modo unitario con quelli già assegnati con il citato in delegazione amministrativa, predisporrà quindi un progetto complessivo dell'opera e provvederà ad un'unica gara di appalto.
- completamento primo bacino di laminazione del tor-

rente Cormor, affidato in delegazione amministrativa al Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento con i fondi di cui al capitolo 2553, lire 2.200 milioni:

Direzione regionale dell'Ambiente - Servizio dell'idraulica;

- secondo bacino di laminazione del torrente Cormor, lire 9.600 milioni:

Direzione regionale dell'Ambiente - Servizio dell'idraulica;

- monitoraggio, allertamenti, piani di protezione civile, modelli idrologici nell'ambito della sistemazione Cormor-Tresemene, lire 807 milioni:

Direzione regionale della protezione civile;

- riconfigurazione parziale cassa di Sant'Andrat, nell'ambito della sistemazione Cormor-Tresemene, lire 3.000 milioni:

Direzione regionale della protezione civile.

La Direzione regionale dell'ambiente provvederà a comunicare un tanto alla Ragioneria generale, affinché i fondi relativi ad interventi non di pertinenza del Servizio dell'idraulica vengano trasferiti nei capitoli di spesa facenti capo rispettivamente alle sopra indicate strutture dell'Amministrazione regionale, in esecuzione della presente deliberazione.

3.3.18. Fondi legge 183/1989 per bacini di rilievo nazionale

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta Bacchiglione, con deliberazione n. 1 del 16 marzo 2000, ha approvato i programmi degli interventi in materia di difesa del suolo relativi ai bacini di rilievo nazionale per il quadriennio 1998-2001, redatti ai sensi degli articoli 2 e 4 del D.P.R. 27 luglio 1999.

In base alla predetta deliberazione, è prevista l'assegnazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, da allocare su apposito capitolo di spesa da istituirsi, dell'importo di lire 3.400 milioni per l'attuazione dei seguenti interventi lungo il corso del fiume Tagliamento, come riportati nelle schede contenute nell'allegato alla deliberazione medesima facente riferimento all'articolo 2 del citato D.P.R. 27 luglio 1999:

intervento 2 - ricostruzione parziale argine destro di Braulins, in Comune di Trasaghis: lire 1.300 milioni - annualità 1999;

intervento 4 - realizzazione di n. 2 chiaviche sui sottopassi del rilevato ferroviario della linea Udine-Tarvisio, a difesa dell'abitato di Venzone, in Comune di Venzone: lire 300 milioni - annualità 2000;

intervento 5 - consolidamento dell'argine sinistro in località Maina, in Comune di Amaro: lire 400 milioni - annualità 2000;

intervento 6 - consolidamento e rifacimento della difesa della discarica di macerie del terremoto, a valle del ponte di Braulins, in Comune di Osoppo: lire 700 milioni - annualità 2001;

intervento 7 - consolidamento dell'argine destro a difesa dell'abitato di Bordano, in Comune di Bordano: lire 700 milioni - annualità 2001.

Si prevede di dare attuazione ai suddetti interventi in relazione all'effettivo trasferimento alla Regione dei relativi finanziamenti da parte dello Stato, procedendo direttamente come Servizio dell'idraulica e/o in regime di delegazione amministrativa, in dipendenza del carico di lavoro e dell'eventuale riorganizzazione interna dell'Ufficio, prospettata nel precedente capitolo 2. La definizione puntuale di tali modalità di attuazione verrà definita dalla Giunta regionale in sede di autorizzazione di spesa.

3.4. U.P.B. 5.4.22.2.933 - Finanziamenti per opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica

3.4.1. Capitolo 2518

Finanziamento al Consorzio Ledra-Tagliamento per opere di sistemazione idraulica del torrente Corno, ricalibratura del canale Giavons. Legge 183/1989.

Fondi disponibili: nessuna allocazione finanziaria nel triennio 2000-2002.

3.4.1.1.

Non risultando sul capitolo alcun finanziamento, non si propone alcuna azione in merito.

Per quanto concerne l'intervento «Sistemazione idraulica del torrente Corno e ricalibratura canale Giavons, in comune di Sedegliano», affidato in delegazione amministrativa al Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento con decreto n. 1478/UD/ILS/118, si prende atto, a seguito di segnalazione del Consorzio medesimo, dell'erronea localizzazione dell'opera in comune di Sedegliano, anziché nei comuni di Coseano e Rive d'Arcano, dove in effetti ricadono i lavori da eseguire. L'intervento viene pertanto ridefinito come segue: «Sistemazione idraulica del torrente Corno e ricalibratura canale Giavons, nei comuni di Coseano e Rive d'Arcano».

4. Direttive di carattere generale.

4.1 Per l'attuazione di ulteriori interventi (ove questi non siano già puntualmente individuati da specifiche normative, ovvero da programmi comunitari o statali), allo scopo di pervenire ad un corretto e razionale impiego delle risorse complessivamente disponibili, si prevedono le seguenti priorità:

- difesa centri abitati dalle esondazioni dei corsi d'acqua;
- regimazione e difesa idraulica dei corsi d'acqua a salvaguardia di infrastrutture;

- manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua;
- interventi di rinaturazione dei corsi d'acqua volti a migliorare il regime idraulico e a favorire il riequilibrio degli ecosistemi direttamente connessi con corpi idrici;
- studio e realizzazione di banche dati territoriali in tema di rischio da esondazione e dinamica d'alveo;
- elaborazione dei dati idrologici, idrometrici e freaticometrici con metodi statistici al fine di realizzare pubblicazioni e studiare l'evoluzione dei fenomeni idrologici ed idraulici sul territorio e la migliore valutazione dell'impatto delle opere di regimazione idraulica sui corsi d'acqua.

Dovrà dunque essere assicurata, in corrispondenza al manifestarsi di situazioni di particolare urgenza, l'attuazione di interventi a fronte di specifiche esigenze finalizzate alla tutela della pubblica incolumità ed alla protezione del territorio dalle esondazioni, nonché per la realizzazione di difese idrauliche localizzate.

4.2 Gli interventi rientranti nei programmi di cui al capitolo 3 e quelli eventuali di cui al precedente punto 4.1, qualora non aventi dotazione finanziaria sufficiente per addivenire ad un funzionale ed esaustivo assetto idraulico dei corsi d'acqua o del territorio interessati, possono configurarsi quali lotti iniziali di un intervento generale, i cui lotti in prosecuzione potranno essere finanziati negli esercizi successivi, al fine di raggiungere l'assetto prefigurato. In tal caso, la progettazione preliminare riguarderà l'intervento generale.

4.3 I presenti obiettivi rappresentano l'individuazione degli interventi necessari nei settori del Servizio dell'idraulica in relazione ai finanziamenti disponibili, e potranno essere raggiunti integralmente qualora vengano assegnate le necessarie risorse umane e i correlati mezzi strumentali, ovvero parzialmente in relazione a quelli disponibili.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 maggio 2000, n. 1407.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi, individuazione risorse e fissazione criteri di priorità per l'anno 2000 per le iniziative di competenza del Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale della Direzione regionale dell'ambiente.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 1996, n. 18 in base al quale la Giunta regionale definisce periodicamente e comunque ogni anno entro trenta gior-

ni dall'approvazione del bilancio, sulla base delle indicazioni fornite dagli assessori per i settori di rispettive competenze gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, approvata del bilancio pubblicata sul 1° Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 in data 23 febbraio 2000;

VISTA la circolare n. 4 del 12 febbraio 1999 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale avente per oggetto l'attività programmatoria, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 per l'esercizio finanziario 1999;

VISTA la circolare n. 5 del 3 marzo 2000 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, esplicativa della nuova gestione della spesa introdotta dall'articolo 8, commi 91-94 della citata legge regionale 2/2000;

VISTO l'elaborato illustrativo denominato «Definizione obiettivi e programmi, individuazione delle risorse e fissazione criteri di priorità» per le materie di competenza del Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale della Direzione regionale dell'ambiente, con riferimento all'esercizio finanziario 2000 allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che nell'elaborato stesso vengono evidenziate le U.P.B. ed i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate al Direttore regionale dell'ambiente in forza del disposto di cui alla legge regionale 2/2000, articolo 8, comma 92;

ATTESO che l'elaborato in parola è stato favorevolmente esaminato dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/1988;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, gli obiettivi ed i programmi attuativi con l'individuazione delle risorse e l'indicazione dei criteri di priorità con riferimento all'esercizio finanziario 2000, relativamente alle iniziative di competenza del Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale della Direzione regionale dell'ambiente.

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei Conti.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 15 giugno 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 221*

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE

Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico,
acustico ed ambientale

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi, individuazione risorse e fissazione criteri di priorità per l'anno 2000.

1. Ambito dell'Azione settoriale

Il Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale è stato istituito dall'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

Le competenze del Servizio sono le seguenti:

- a) cura la promozione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza della situazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, acustico e di altri inquinamenti ambientali;
- b) attende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia;
- c) attende all'emanazione di norme regolamentari e tecniche di settore;
- d) provvede alla raccolta, all'elaborazione e all'aggiornamento di dati relativi all'inquinamento atmosferico ed acustico e di altre forme di inquinamento ambientale;
- e) attua gli interventi necessari alla minimizzazione dei fenomeni inquinanti collaborando con le altre Direzioni regionali per gli aspetti igienico-sanitari, di pianificazione territoriale ed industriale.

Attualmente, oltre al Direttore sostituto, risultano assegnati al Servizio due consiglieri ingegneri, due segretari amministrativi, un segretario agrario ed un coadiutore tecnico.

1.1 Settore dell'inquinamento atmosferico

1.1.1. Autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 203/1988

Il Servizio provvede a predisporre i pareri tecnici relativi alle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti aventi emissioni in atmosfera e per la modifica o il trasferimento di impianti esistenti.

Gli interessati devono presentare istanza di autorizzazione alla Regione, corredata dal progetto nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento e la quantità e la qualità delle emissioni.

Il Servizio, a seguito dell'istanza della Ditta, provvede a richiedere il parere al Comune o ai Comuni ove è localizzato l'impianto. Ottenuto il parere favorevole provvede a predisporre un parere tecnico nel quale vengono fissati, in base al ciclo produttivo, alle materie prime utilizzate, ai prodotti ottenuti ed ai sistemi di depurazione adottati, specifici limiti alle emissioni ed eventuali prescrizioni.

Il parere viene trasmesso al Servizio per gli affari amministrativi e contabili che provvede a predisporre l'atto autorizzativo, espresso mediante delibera della Giunta regionale.

Nel caso di parere negativo del Comune, se adeguatamente motivato e non superabile, il Servizio provvede a predisporre apposito parere a seguito del quale il Servizio amministrativo predispone la delibera di diniego dell'autorizzazione.

Per gli impianti esistenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 203/1988, doveva essere presentata, entro il 31 luglio 1989, domanda di autorizzazione per la continuazione delle emissioni in atmosfera, corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché un progetto di adeguamento. Complessivamente sono pervenute circa 3.700 richieste di autorizzazione. Di queste, circa 270 sono state archiviate in quanto, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 25 luglio 1991, rientravano nell'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo.

Dal 1994 si è ritenuto di effettuare, per tutte le Ditte che presentano richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 203/1988 per la modifica degli impianti esistenti, l'accertamento previsto dall'articolo 13 del D.P.R. 203/1988 al fine dell'emanazione dell'autorizzazione definitiva.

In tal caso viene richiesto alla Ditta di presentare le analisi comprovanti il rispetto dei limiti previsti dal D.M. 12 luglio 1990 per tutte le emissioni esistenti. In alcuni casi vengono effettuati dei sopralluoghi di controllo per verificare l'avvenuto adeguamento degli impianti anche in relazione all'esistenza di eventuali emissioni diffuse.

A completamento di tali accertamenti, la Regione autorizza in via definitiva gli impianti esistenti certificando in tal modo la rispondenza dell'impianto alle norme di legge.

Finora sono state emesse circa 340 autorizzazioni in via definitiva e ne rimangono ancora da autorizzare circa 3.100. Attualmente non è possibile affrontare il problema delle autorizzazioni definitive in maniera sistematica in quanto il personale assegnato al Servizio è appena sufficiente ad evadere le richieste di autorizzazione alla costruzione dei nuovi impianti (articoli 6 e 15 del D.P.R. 203/1988) che sono state privilegiate in quanto inibiscono l'attività, mentre gli impianti esistenti possono continuare l'esercizio nelle more della definizione della pratica autorizzatoria.

Oltre alle autorizzazioni per singolo impianto, la Regione può autorizzare in via generale le attività previste nell'allegato 2 al D.P.R. 25 luglio 1991. L'introduzione di tale forma di autorizzazione permetterà agli interessati di avvalersi di autorizzazioni tipo e di attivare gli impianti comunicando alla Regione di avvalersi di un'autorizzazione generale.

1.1.2. Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria

Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 individua all'articolo 4, tra le competenze regionali, la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio.

Per la predisposizione di tali piani, il Comitato Interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) ha inserito, nel programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale (P.T.T.A.), tra i settori di intervento relativi alle aree urbane, l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria ed ha ripartito la somma complessivamente disponibile fra le Regioni.

La Regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base del finanziamento concesso di 800 milioni ha attivato le procedure di gara ad evidenza pubblica, in applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 per l'affidamento dello studio finalizzato all'acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria.

A seguito degli esiti di gara, la Direzione regionale dell'ambiente ha stipulato con la società aggiudicataria una Convenzione contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico denominato «Studio finalizzato all'acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria».

Tale studio, completato nei tempi fissati, è stato redatto in accordo a quanto previsto dal D.M. 20 maggio 1991 «Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria».

Sulla base del precitato studio la Giunta regionale ha formalmente individuato le strategie di risanamento che costituiscono una serie di Misure che coinvolgono settori diversi dell'attività regionale e che, per la loro realizzazione, potranno essere oggetto o di specifici interventi della Direzione regionale dell'ambiente riguardanti la riduzione dei limiti di emissione per aree particolarmente sensibili, oppure di interventi predisposti di concerto con altre Direzioni regionali in tema di pianificazione territoriale, trasporti, energia, rifiuti, foreste ed agricoltura.

Il «Piano di risanamento della qualità dell'aria», costituendo un piano regionale di settore, dovrà essere predisposto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della legge regionale 52/1991, di concerto con la Pianificazione territoriale e dovrà essere costituito da «Piani stralcio» per specifico settore, per la redazione dei quali potranno anche essere affidati appositi incarichi a Società specializzate, sulla base delle «Misure per il risanamento della qualità dell'aria» già individuate nello Studio sopra citato.

Si ritiene inoltre importante poter aggiornare periodicamente lo Studio in base alle nuove normative ed

all'evoluzione della situazione relativa alle sorgenti di inquinamento.

1.1.3. Finanziamenti alle Province per lo studio dell'inquinamento atmosferico

La legge 25/1986 autorizza la Regione a promuovere, tramite le Province, indagini e studi dei fattori climatici, delle componenti meteorologiche e dei fattori di inquinamento atmosferico ed acustico al fine di porre sotto controllo le zone interessate a detti inquinamenti.

Con i finanziamenti messi a disposizione per l'anno 1986 (3.000 milioni) e 1987 (2.000 milioni) sono stati finanziati interventi nelle quattro Province. Le reti così costituite hanno permesso di acquisire negli anni una notevole quantità di dati relativi sia all'inquinamento urbano che extraurbano.

Con il bilancio 1999, approvato con legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5, la legge 25/1986 è stata rifinanziata per un importo di lire 700 milioni (capitolo 2268).

1.1.4. Finanziamenti per il censimento delle fonti di inquinamento atmosferico della Provincia di Udine (DISIA)

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con deliberazione del 3 agosto 1990 ha approvato il programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale che contiene, tra gli altri, il programma generale di intervento DISIA relativo al censimento delle fonti di emissione sul territorio provinciale prevedendo al suo finanziamento ed indicando, quali titolari di interventi finanziabili, le Province per il tramite delle Regioni territorialmente competenti.

A completamento delle procedure di gara, l'Amministrazione provinciale di Udine ha affidato l'incarico di esecuzione del censimento ad una società specializzata nel settore.

L'affidamento dell'incarico è stato dapprima sospeso a seguito del ricorso al TAR presentato da due ditte partecipanti e quindi bloccato con l'annullamento della deliberazione della Giunta provinciale del 22 dicembre 1993, n. 4115 a seguito della sentenza del TAR del Friuli-Venezia Giulia dell'8 novembre 1996.

L'Amministrazione regionale, ritenendo tale intervento prioritario, lo ha riproposto nell'ambito del P.T.T.A 1994-1996 e con nota del 26 aprile 1999, il Ministero dell'ambiente ha assentito il riavvio delle procedure di affidamento dei lavori.

1.2. Settore dell'inquinamento acustico

1.2.1. Valutazione delle domande di «tecnico competente in acustica»

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» definisce all'articolo 2, punto 6 come «tecnico competente» la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redige-

re i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.

Con risoluzione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono stati individuati dei criteri operativi per il riconoscimento di tecnico competente. Tali criteri sono stati formalizzati nella deliberazione della Giunta regionale del 6 giugno 1997, n. 1690 e successivamente dal D.P.C.M. del 31 marzo 1998.

Attualmente il riconoscimento di «tecnico competente in acustica» viene svolto da un apposito Gruppo di lavoro interno alla Direzione, istituito con disposizione del Direttore regionale dell'ambiente, a cui partecipa il Direttore del servizio, un funzionario del Servizio stesso ed un funzionario del Servizio per gli affari amministrativi e legali. Il Gruppo di lavoro si riunisce ogni sei mesi e, dopo aver esaminato le domande pervenute, provvede alla comunicazione formale agli interessati ed alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei tecnici riconosciuti.

1.2.2. Legge regionale sull'inquinamento acustico

La legge 26 ottobre 1995, n. 447, che stabilisce i principi fondamentali di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente lavorativo dall'inquinamento acustico, assegna, all'articolo 4, specifiche competenze alle Regioni alle quali spetta definire:

- a) i criteri in base ai quali i Comuni provvedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone acustiche riportate nella tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni;
- c) modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione;
- d) le modalità di controllo;
- e) le procedure per la predisposizione e l'adozione da parte dei Comuni dei piani di risanamento acustico;
- f) i criteri per l'individuazione di valori particolarmente cautelativi per zone di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico;
- g) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico;
- h) le competenze delle Province;
- i) l'organizzazione dei servizi di controllo;
- j) i criteri da seguire per la redazione dei progetti sottoposti a V.I.A.;
- k) i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.

In particolare l'attività prevista al punto a), relativa all'emanazione di norme tecniche in base alle quali i comuni provvedono alla zonizzazione acustica, è propeudeutica a qualunque attività di risanamento.

Il Servizio si è già attivato per la formulazione, di concerto con la Direzione regionale della pianificazione territoriale, di una proposta di legge regionale di recepimento della legge 447/1995.

1.3. Settore dell'inquinamento ambientale

1.3.1. Inquinamento elettromagnetico

Il Decreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381 «Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana» prevede, all'articolo 4 «Misure di cautela ed obiettivi di qualità», che la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni deve avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

Stabilisce inoltre che in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, non devono essere superati i valori di 6 V/m (Volt/metro) per il campo elettrico e 0,016 A/m (Ampere/metro) per il campo magnetico.

Il medesimo articolo stabilisce infine che le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti fissati ed il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità nonché le attività di controllo e vigilanza per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.

La legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, all'articolo 1, prevede che l'Amministrazione regionale, al fine di acquisire ogni conoscenza scientifica e tecnica atta a valutare il rischio per le popolazioni dovuto alle diverse sorgenti di inquinamento elettromagnetico ed al fine di ridurre lo stesso inquinamento, è autorizzata a costituire un apposito Comitato per lo studio e la predisposizione di interventi per la riduzione del rischio dovuto all'esposizione a fonti di inquinamento elettromagnetico.

Attualmente gli Enti che vengono coinvolti nell'installazione di antenne radiobase sono, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, i Comuni e la Direzione regionale della Pianificazione territoriale e per quanto riguarda i controlli dei limiti di legge l'A.R.P.A.

Il Servizio, pur non avendo specifiche competenze in merito, ha ritenuto di fornire il proprio contributo in merito al coordinamento di competenze diverse e, sulla base di quanto previsto all'articolo 4 del D.M. 381/1998 ed alla legge regionale 9/1999, ha predisposto, una proposta di deliberazione per l'istituzione, presso la Direzione regionale dell'ambiente del «Comitato regionale per lo studio e la predisposizione di interventi in materia di inquinamento elettromagnetico» individuandone la composizione e le modalità di funzionamento. Tale atto è stato formalmente assentito.

Va ricordato infine che l'articolo 4, commi 17 e 18, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 «Disposizio-

ni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)», al fine di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nell'ambiente e le condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, istituisce il catasto regionale delle sorgenti fisse degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi con potenza media fornita al sistema irradiante superiore ai 5 watt. La realizzazione e le modalità di gestione sono affidate all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.).

2. Obiettivi di carattere generale

Con l'attuale dotazione di personale il Servizio riesce a far fronte alle richieste di autorizzazione presentate ai sensi degli articoli 6 e 15 relative alla costruzione di nuovi impianti ed alla modifica di impianti esistenti.

L'organico risulta invece del tutto insufficiente per affrontare in maniera sistematica le problematiche relative alle autorizzazioni definitive ex articolo 12 del D.P.R. 203/1988 e per la gestione complessiva degli aspetti normativi, sempre in evoluzione, nonché per soddisfare la pressante esigenza di formulare nuovi strumenti legislativi.

In merito all'inquinamento elettromagnetico, attualmente il Servizio è privo di adeguate figure professionali. In considerazione degli sviluppi, che si prevede notevoli e rapidi, della materia, si ritiene indispensabile l'inserimento nell'organico del Servizio di un tecnico esperto in materia.

2.1 Settore dell'inquinamento atmosferico

2.1.1. Autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 203/1988

Per quanto riguarda le autorizzazioni per i nuovi impianti o la modifica di impianti esistenti (articoli 6 e 15), obiettivo del Servizio è di soddisfare tutte le richieste di autorizzazione nel tempo complessivamente fissato dalla normativa di 105 giorni (60 giorni per le competenze regionali e 45 giorni per quelle comunali).

Tale obiettivo potrà essere raggiunto mantenendo la attuale dotazione di personale assegnato al Servizio e migliorando l'efficienza organizzativa.

Per quanto riguarda le autorizzazioni di carattere generale l'obiettivo è di emanare entro il 2000 almeno l'autorizzazione relativa alle autocarrozzerie, di cui si sta esaminando apposita bozza.

Relativamente alle autorizzazioni definitive il Servizio continuerà ad assumerle o nell'ambito di procedure ex articolo 15 ovvero nei limiti imposti dalla struttura esistente.

2.1.2. Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria

È intenzione del Servizio avviare la stesura di un «Piano stralcio» relativo a «Criteri di localizzazione e dimensionamento delle zone industriali e delle altre

zone destinate ad attività potenzialmente inquinanti» in concerto con la Direzione della pianificazione territoriale.

Nel caso si rendessero necessari ulteriori studi di approfondimento, si provvederà ad affidare uno specifico incarico ad una società specializzata utilizzando i fondi statali residui allocati sul capitolo 2278. Tali fondi ammontano a circa 300 milioni.

2.1.3. Finanziamenti alle Province per lo studio dell'inquinamento atmosferico

Nel bilancio di previsione per il 2000 il capitolo non è stato rifinanziato, pertanto l'unico obiettivo da raggiungere è la ripartizione dei fondi 1999 che risultano insufficienti rispetto alle richieste pervenute pari a circa 1.900 milioni.

2.1.4. Finanziamenti per il censimento delle fonti di inquinamento atmosferico della Provincia di Udine (DISIA)

Sono in corso le attività della Provincia di Udine per l'espletamento della gara per l'affidamento dell'incarico. La Regione provvederà al finanziamento delle attività sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

2.2. Settore dell'inquinamento acustico

2.2.1. Valutazione delle domande di «tecnico competente in acustica»

L'attività del «gruppo di lavoro interno alla Direzione regionale» proseguirà l'attività di esame delle domande relative al riconoscimento di «tecnico competente». In merito non si segnalano nuovi obiettivi in quanto l'attività è a regime e non necessita modifiche.

2.2.2. Legge regionale sull'inquinamento acustico

Nel campo dell'inquinamento acustico, l'Amministrazione non è in possesso di dati organizzati sul territorio. Appare pertanto indispensabile attivare uno studio al fine di pervenire ad una mappatura dei siti acusticamente critici del territorio regionale, individuati mediante la misura dei parametri significativi.

2.3. Settore dell'inquinamento ambientale

2.3.1. Inquinamento elettromagnetico

Ad avvenuta istituzione del «Comitato regionale per lo studio e la predisposizione di interventi in materia di inquinamento elettromagnetico», grazie alle varie competenze rappresentate, potranno essere predisposte norme tecniche e raccomandazioni con il compito di uniformare l'attività delle Amministrazioni locali inducendole ad assumere posizioni omogenee in merito all'installazione degli impianti di trasmissione.

Risulta comunque indispensabile ed urgente l'assunzione di norme regionali sia con riferimento al sistema procedurale di insediamento di nuovi impianti sia per una puntuale definizione delle competenze tra gli Enti e nell'ambito delle strutture regionali.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 17, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)», vengono di seguito definiti i principi per la realizzazione da parte dell'A.R.P.A. del catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche.

Principi per la realizzazione del «catasto regionale delle sorgenti fisse degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi con potenza media fornita al sistema irradiante superiore ai 5 Watt», nel seguito chiamato «catasto».

Si definisce «catasto» l'archivio, informatizzato e georiferito su C.T.R. o C.T.R.N., contenente dati tecnici, anagrafici, topografici ed analitici degli impianti. Il «catasto» dovrà contenere in via indicativa i seguenti dati:

- caratteristiche tecniche dell'impianto: altezza dal suolo del centro elettrico, numero degli elementi trasmettenti e loro orientamento, tilt meccanico e/o elettrico, potenza al connettore, guadagno d'antenna;
- diagrammi di radiazione verticale ed orizzontale caratteristici delle antenne utilizzate dall'impianto;
- esatte frequenze utilizzate ovvero le gamme di frequenza sufficientemente definite per poter identificare in qualsiasi momento i segnali relativi all'impianto in questione;
- planimetria dell'area interessata dall'installazione riportante la posizione dell'antenna e le direzioni di massimo irraggiamento;
- descrizione dell'area per un raggio di almeno 500 metri con individuazione di tutti i punti significativi in cui sia prevista una permanenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere, con particolare attenzione alle strutture quali asili nido, scuole, ospedali, case di cura;
- documentazione fotografica dell'area e dei punti significativi;
- valori di campo elettrico preesistente nei siti più importanti;
- valori di campo elettrico misurato o valutato rapportati ai limiti previsti dal D.M. 381/1998.

L'archivio informatico e la relativa cartografia di supporto dovranno rispettare gli standard regionali ed essere completamente congruenti con le indicazioni del «Progetto generale di cartografia» del Friuli-Venezia Giulia. I dati dovranno essere immediatamente accessibili alla Regione e disponibili alle Aziende per i servizi sanitari, alle Province, ai Comuni e ad altri eventuali organi predisposti alla tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.

Appare opportuno che nel disegno dell'architettura del sistema sia prevista anche la possibilità della gestione dei dati relativi agli impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

3. Programmi attuativi ed individuazione delle risorse

In relazione agli obiettivi vengono definiti i programmi attuativi ed individuate le necessarie risorse finanziarie come di seguito evidenziato per singola Unità previsionale di base con i relativi capitoli di spesa.

3.1 Settore dell'inquinamento atmosferico

3.1.2. U.P.B. 5.1.22.2.934 Spese per il piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria

Capitolo 2278 - Spese per la elaborazione del piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria in attuazione del programma «aree urbane», nell'ambito del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale. (legge 28 agosto 1989, n. 305)

Importo disponibile in competenza derivata: lire 300.800.000.

Per la realizzazione dello Studio propedeutico alla predisposizione del Piano, lo Stato ha stanziato un importo di lire 800.000.000. Lo studio affidato alla Techne ha comportato una spesa di lire 499.200.000. Rimane da autorizzare ed impegnare l'importo residuo di lire 300.800.000 che verrà utilizzato per avviare approfondimenti su specifici argomenti da individuarsi dalla Giunta regionale.

3.1.3. U.P.B. 5.1.22.2.94 Finanziamenti per indagini relative alla qualità dell'aria

Capitolo 2268 - Finanziamenti alle Province per attività di indagine e studio dei fattori climatici e delle componenti meteorologiche nonché dei fattori di inquinamento atmosferico e acustico (legge regionale 6 giugno 1986, n. 25).

Importo disponibile in competenza derivata: lire 700.000.000.

Devono essere ripartiti i fondi, pari a lire 700.000.000 in competenza derivata del 1999, sulla base delle richieste presentate dalle Province. Tali i fondi risultano insufficienti rispetto alle richieste di circa 1.900 milioni per cui si individuano le seguenti priorità:

- Provincia di Gorizia: il controllo dell'inquinamento atmosferico in ambiente urbano;
- Provincia di Trieste: la caratterizzazione meteorologica dell'area provinciale;
- Provincia di Udine: il Centro Operativo e le stazioni di Torviscosa, Osoppo, Tarvisio e San Pietro al Natissone;
- Provincia di Pordenone: il Centro Operativo e la stazione di Pordenone.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale n. 2/2000, le scelte di gestione delle risorse finanziarie attinenti al presente capitolo sono delegate al Direttore regionale dell'ambiente.

3.3. Settore dell'inquinamento ambientale

3.3.1. U.P.B. 5.1.22.1.28 Finanziamenti per la realizzazione del catasto regionale delle sorgenti fisse degli impianti radioelettrici e radiotelevisivi

Capitolo 2256 - Finanziamento all'A.R.P.A. per la realizzazione e la gestione del catasto regionale delle sorgenti fisse degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi stabilito dall'articolo 4, comma 17, della legge regionale 2/2000.

Importo disponibile per il 2000: lire 500.000.000.

Il Catasto dovrà essere realizzato secondo i principi definiti al punto 2.3.1 del presente documento.

Le modalità di erogazione e rendicontazione verranno definite nel provvedimento di concessione del finanziamento.

È delegato al Direttore regionale l'assunzione del relativo provvedimento di spesa.

I presenti obiettivi rappresentano l'individuazione degli interventi ritenuti necessari nei singoli settori di intervento e potranno essere raggiunti integralmente qualora al Servizio vengano assegnate le necessarie risorse umane e i correlati mezzi strumentali, ovvero parzialmente in relazione a quelli oggi disponibili.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 maggio 2000, n. 1409.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi, individuazione risorse e fissazione criteri di priorità per l'anno 2000 per le iniziative di competenza del Servizio degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'ambiente.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 1996, n. 18 in base al quale la Giunta regionale definisce periodicamente e comunque ogni anno entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per i settori di rispettive competenze gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, approvata del bilancio pubblicata sul 1° supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 in data 23 febbraio 2000;

VISTA la circolare n. 4 del 12 febbraio 1999 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale avente per oggetto l'attività programmatica, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 per l'esercizio finanziario 1999;

VISTA la circolare n. 5 del 3 marzo 2000 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, esplicativa della nuova gestione della spesa introdotta dall'articolo 8, commi 91-94 della citata legge regionale 2/2000;

VISTO l'elaborato illustrativo denominato «Definizione obiettivi e programmi, individuazione delle risorse e fissazione criteri di priorità» per le materie di competenza del Servizio degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'ambiente, con riferimento all'esercizio finanziario 2000 allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO che l'elaborato in parola è stato favorevolmente esaminato dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/1988;

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, gli obiettivi ed i programmi attuativi con l'individuazione delle risorse e l'indicazione dei criteri di priorità con riferimento all'esercizio finanziario 2000, relativamente alle iniziative di competenza del Servizio degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'ambiente.

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei Conti.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 15 giugno 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 222*

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE
Servizio degli affari amministrativi e contabili

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi, individuazione risorse e fissazione criteri di priorità per l'anno 2000.

1. AMBITO DELL'AZIONE SETTORIALE

Il Servizio è nato all'interno della Direzione come struttura giuridico-amministrativa preposta all'emissione di tutti gli atti finali formali, siano essi di gestione della spesa, siano di concessione di contributi, di finanziamento di opere, di delegazione di interventi, di autoriz-

zazione e concessione, nonché alla gestione di tutte le pratiche del contenzioso e della consulenza ad esse inerenti: I sei servizi tecnici in cui è strutturata la Direzione erano invece investiti dello svolgimento delle attività prettamente tecniche di analisi dei progetti, di pareri consultivi e di istruttoria tecnica su pratiche contributive, contrattuali o di delegazione amministrativa.

In attuazione alla legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 tale modulazione organizzativa è stata modificata, attribuendo, a decorrere dall'1 gennaio 2000, ai singoli Servizi tecnici, quali gestori della spesa per programma o per capitoli, anche le relative funzioni amministrativo-contabili con trasferimento del già esiguo personale ad detto alla gestione della spesa.

Al Servizio amministrativo e contabile vengono attribuite dalla legge di bilancio specifiche competenze legate precipuamente a necessità multi disciplinari rispetto alle attribuzioni proprie degli altri Servizi tecnici. Tali interventi, per la loro peculiarità, sono individuati e gestiti con il supporto dei precitati Servizi Tecnici e comportano considerevoli finanziamenti, finalizzati sia all'esecuzione di ricerche, di progettazione diretta o da parte di Enti pubblici di interventi di natura ambientale rientranti nel cosiddetto «Parco progetti», sia all'acquisizione di dati e strumentazione per la salvaguardia dell'ambiente. Particolare rilievo in tale settore assume l'attività contrattuale per l'affidamento degli incarichi di esecuzione degli specifici interventi, che il Servizio cura e sviluppa garantendo la regolarizzazione definitiva dei rapporti fino all'approvazione dei relativi contratti.

Una rilevante attribuzione del Servizio è determinata dalla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), che demanda alla Direzione regionale dell'ambiente l'istruttoria giuridico - amministrativa degli atti, assoggettati al controllo preventivo della Giunta regionale, assunti dall'Agenzia e legislativamente individuati nei bilanci di previsione annuale o pluriennale e nel conto consuntivo, nei piani e nei programmi attuativi, nel Regolamento di organizzazione e nella pianta organica e nelle loro modifiche, nei contratti integrativi di lavoro.

In relazione a tale competenza vengono gestiti dal Servizio i finanziamenti previsti a sostegno delle spese di funzionamento e dell'attività istituzionale dell'Agenzia stessa, nonché ulteriori finanziamenti ad essa attribuiti da specifiche disposizioni normative. Anche attraverso la gestione della quota di introiti di spettanza regionale, derivante dal tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (la c.d. «ecotassa»), stabilito con legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5, viene assegnata una quota annua di finanziamento all'A.R.P.A., mentre la residuale disponibilità finanziaria viene destinata ad attività di recupero di materie prime ed energia, di bonifica di suoli inquinati e di recupero delle aree degradate.

Alla struttura giuridico amministrativa della Direzione, rappresentata dal Servizio amministrativo, e affidato

il comparto delle autorizzazioni e concessioni, all'interno del quale viene in particolare gestita l'attività autorizzatoria all'esercizio di attività estrattive, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13/1998, nonché alle emissioni in atmosfera.

Il Servizio amministrativo svolge altresì un'intensa attività legata al contenzioso, che ha subito negli ultimi anni un incremento considerevole sia per il sempre più frequente ricorso agli organi di giustizia da parte dei soggetti destinatari di provvedimenti della Direzione, sia per le opposizioni avverso ordinanze-ingiunzioni del Direttore regionale in materia di sanzioni amministrative relative all'esercizio di attività estrattive.

Sono curate dal Servizio le memorie difensive in relazione a detto contenzioso amministrativo, nonché le vertenze arbitrali ancora aperte. Vengono infine svolti compiti di consulenza giuridico-amministrativa a favore degli Enti pubblici locali e funzionali e di ogni altro soggetto interessato nelle materie di competenza della Direzione. Analogo supporto giuridico amministrativo nonché contabile viene assicurato anche a tutti i Servizi tecnici della Direzione.

Altro settore in costante sviluppo riguarda i programmi comunitari, per i quali, stante la loro multidisciplinarietà, il Servizio cura la parte giuridica e di interscambio con la competente Direzione degli affari comunitari e dei rapporti esterni ai fini della corretta partecipazione e gestione delle sempre più numerose iniziative a carattere europeo.

Il servizio elabora e cura le proposte legislative nelle materie di competenza della Direzione.

Ad esso compete inoltre la gestione di non poco rilievo delle attività riguardanti l'intera Direzione e relative al protocollo, all'archivio ed al Centro Trasmissione Dati con la connessa gestione degli affari relativi a tutto il personale.

Attualmente, oltre al Direttore sostituto, risultano assegnati al Servizio Amministrativo i seguenti dipendenti:

- 3 Consiglieri g.a.l., di cui 2 a contratto a tempo determinato addetti alla gestione del contenzioso e 1 all'attività contrattuale della Direzione;
- 1 Segretario amministrativo, addetto alla gestione della spesa;
- 1 Segretario amministrativo, addetto alla gestione delle attività relative ai Programmi comunitari;
- 4 Segretari amministrativi e 1 Segretario contabile (attualmente sostituito per maternità), addetti all'attività autorizzatoria;
- 2 Coadiutori, addetti alla gestione del Centro Trasmissione Dati e degli affari relativi al personale;
- 2 Coadiutori e 2 Commessi custode, addetti al protocollo ed archivio;

- 1 Coadiutore dattilografo con contratto a tempo determinato, con funzioni di segreteria.

2. OBIETTIVI.

Nell'ambito delle Unità Previsionali di Base relative a ricerche, studi e progetti confluiscono iniziative di competenza interdisciplinare, trattate con l'ausilio dei singoli Servizi in cui si articola la Direzione regionale dell'ambiente, di volta in volta interessati alle iniziative previste.

Di seguito vengono pertanto evidenziate le iniziative che appaiono prioritarie nel corso dell'anno 2000.

2.1 Studi e ricerche

Premesso che tra le attribuzioni della Direzione regionale dell'ambiente particolare rilievo vanno assumendo le problematiche relative all'inquinamento acustico e che in tale contesto si è provveduto a definire i criteri per il riconoscimento della figura professionale di tecnico competente, così come definito dall'articolo 3 della legge 447/1995, e ad esaminare le richieste avanzate dai professionisti per il riconoscimento di tale titolo, giungendo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo elenco dei tecnici abilitati.

Considerato altresì che, in base alle competenze che la legge 447/1995 assegna alle regioni, si dovrà provvedere a definire:

- criteri per la classificazione dei territori comunali;
- modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone nel caso di adozione di nuovi strumenti urbanistici;
- modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico;
- le competenze delle Province in materia di inquinamento acustico;
- l'organizzazione dei servizi di controllo (tenuto conto della neocostituita ARPA);
- criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.

Per la definizione dei criteri in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, provvedono alla classificazione dello stesso nelle zone previste per l'applicazione dei valori di qualità, risulta indispensabile affidare, attraverso gara pubblica, ad una società specializzata un incarico per l'acquisizione di elementi conoscitivi, mediante l'effettuazione di una ricognizione, su tutto il territorio regionale, della situazione urbanistica ed acustica.

Nel settore geologico risulta indispensabile continuare l'attività di studio conoscitivo in campo idrogeologico, di acquisizione di dati e di strumentazioni, avvalendosi della dotazione strumentale di indagine geofisica e geognostica in carico al Servizio competente, strumen-

tazione che peraltro necessita, allo stato attuale, visto il suo stato di obsolescenza e di inadeguatezza, di essere totalmente rinnovata per un'efficace svolgimento delle indagini sui dissesti idrogeologici e geostatici presenti nelle aree di pianura e montane della regione. In particolare pertanto per l'anno 2000 si prevede la realizzazione di indagini sull'idrodinamica di circolazione delle falde sotterranee della pianura friulana, mediante coinvolgimento delle strutture pubbliche che maggiormente hanno operato nel settore idrogeologico.

Tale studio riveste carattere di particolare urgenza perché allo stato attuale non esiste una conoscenza arealmente significativa sul territorio della Pianura friulana dell'effettiva dinamica di circolazione degli acquiferi delle falde sotterranee. Si evidenzia infatti che le isopieze delle falde, desunte dall'interpolazione dei livelli misurati nei pozzi spia regionali, sono in realtà fortemente condizionate localmente dalla distribuzione spaziale dell'eteropie di facies delle formazioni alluvionali e dalla grande maglia di distribuzione dei pozzi di misura che contribuiscono all'interpolazione dei dati dei livelli di falda.

Va segnalato, altresì, che in aggiunta alle attività descritte, a seguito dell'approvazione, operata con delibera della Giunta regionale n. 269 dell'11 febbraio 2000, della partecipazione regionale al Quinto programma quadro dell'UE «Environment and sustainable development» in materia di sorveglianza della qualità degli acquiferi in prossimità delle opere acquedottistiche regionali, si potrebbe concretizzare l'ipotesi operativa, in fase di valutazione presso l'Unione Europea, contenuta nel progetto «ALCAGEO» presentato congiuntamente dalla Direzione regionale dell'ambiente e dal Dipartimento di Ingegneria Navale del Mare e per l'Ambiente (DINMA) dell'Università di Trieste. Il progetto, che prevede l'attività di Università italiane ed estere ed una partecipazione finanziaria regionale, porterà allo sviluppo di un sistema innovativo di controllo in tempo reale di parametri precursori di fenomeni di inquinamento della falda acquifera. I campi prova del progetto europeo sono stati localizzati nel territorio regionale in corrispondenza del Campo di Osoppo e in prossimità di Palmanova - Fauglis, a salvaguardia delle opere di presa acquedottistiche del Consorzio per l'acquedotto del Friuli Centrale.

Si prevede inoltre l'avvio nell'esercizio 2000 del rinnovo della strumentazione geofisica di indagine del sottosuolo e di misurazione nel settore geofisico, geotecnico, ed idrogeologico, essendo stata accertato, sulla base di un'accurata ricognizione del parco strumenti in dotazione alla Direzione, un elevato livello di obsolescenza ed inadeguatezza degli stessi. Complessivamente la strumentazione, che dovrà essere integrata od acquisita, riguarda in particolare:

- a) apparecchiature per logs geofisici in pozzo,
- b) georadar,
- c) apparecchiatura per magnetometria differenziale,

- d) unità geoelettrica,
- e) unità elettromagnetica,
- f) unità di sismica a riflessione;
- g) unità topografica di posizionamento e di verifica speditiva GPS + distanziometro.

Tale strumentazione dovrà essere integrata nel settore informatico con specifici software di elaborazione, nonché installata su un idoneo mezzo fuoristrada al fine di renderla operativa anche in aree di indagine particolarmente impervie.

Qualora la disponibilità economica del capitolo lo consenta verranno attivate ulteriori iniziative anche nel settore dello smaltimento dei rifiuti, onde consentire il proseguimento sia dell'individuazione dei siti maggiormente inquinati sia delle indagini ambientali per la definizione delle «condizioni» delle discariche di rifiuti urbani.

2.2. Progettazione

Relativamente al finanziamento di progettazioni esso è destinato ad iniziative di particolare interesse da parte di Enti locali e di diretta attuazione della Direzione.

In tale ambito si ritiene, nel corso dell'esercizio 2000 di proporre un progetto di ripristino degli argini per la difesa da situazioni marine estreme del territorio regionale della Bassa Pianura compreso tra le foci del Tagliamento e dell'Isonzo. Infatti la laguna e le zone circostanti di più o meno recente bonifica sono aree particolarmente sensibili per quanto riguarda le condizioni idrogeologiche.

Le mareggiate incidenti sul cordone litorale provocano danni sulla fascia costiera che possono arrivare anche alla creazione di rotture arginali particolarmente pericolose. Conseguenza di estrema gravità del fenomeno di acqua alta è costituito anche dall'effetto ostacolo nei confronti delle acque fluviali, che in fase di piena trovano difficoltà a defluire in mare e possono determinare situazioni alluvionali disastrose. Sulla base di numerose ricerche effettuate nella zona suddetta risulta evidente che in molti settori gli argini si presentano in condizioni non più idonee alla loro funzione, sia per la situazione di degrado generale degli stessi, sia per non avere l'altezza sufficiente per poter contrastare l'invasione delle acque.

Particolare rilievo assume inoltre la necessità di dar corso alla progettazione per la prosecuzione dell'intervento sperimentale per il risanamento del Mare Adriatico in località Grado Pineta, con il tratto compreso tra Punta Barbacale e il Canale Primero, in prosecuzione del I lotto, in fase di attuazione, per il ripristino e la salvaguardia ambientale della fascia costiera antistante il litorale di Grado Pineta in località punta Barbacale, nell'ambito degli interventi previsti dal Programma Triennale di Tutela Ambientale 1994-1996 (del C.I.P.E. 21 dicembre 1993).

Si propone altresì, fra gli interventi da avviare nel corso dell'esercizio finanziario 2000, la realizzazione di un pozzo profondo per la ricerca geotermica: l'intervento consiste nella progettazione di un'opera di captazione finalizzata allo sfruttamento delle risorse geotermiche che caratterizzano il sottosuolo di Grado, per utilizzazioni di tipo civile. Da stime attendibili risulta infatti che la temperatura dei fluidi presenti nelle rocce carbonatiche sepolte, localizzate a profondità variabili tra gli 800 ed i 1000 metri, sia compresa tra i 60 ed i 65°C. Il progetto dovrebbe analizzare in dettaglio le modalità di perforazione della copertura sedimentaria ed individuare le modalità ottimali per la messa in produzione della risorsa geotermica e per il collegamento con le principali strutture civili

2.3 Finanziamenti ARPA

In relazione alle UPB dedicate ai finanziamenti all'ARPA - ente preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, all'esercizio dell'attività di ricerca e di supporto tecnico - scientifico nonché all'erogazione di prestazioni di rilievo sia ambientale sia sanitario, va rilevato che tale struttura è diventata operativa a decorrere dal 1° luglio 1999, con il contestuale trasferimento del personale già assegnato ai preesistenti Presidi multizonali di prevenzione.

Vengono allocati in tali Unità previsionali di base i capitoli di spesa necessari ad assicurare all'Agenzia il finanziamento per l'anno in corso, anche al fine di garantirne l'operatività e l'implementazione delle molteplici attività cui è preposta ai sensi della legge regionale istitutiva (legge regionale 4 marzo 1998, n. 6 come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16), nonché a coprire le spese relative a specifiche iniziative previste con legge finanziaria.

Si richiamano quest'ultime ai meri fini ricognitivi del quadro generale in cui opera l'Agenzia.

Nel corrente esercizio, in virtù di specifico finanziamento allocato con legge regionale 2/2000 dovranno essere attivate le procedure amministrativo - contabili per il trasferimento alla stessa ARPA, oltre che delle attività riguardanti l'osservazione, comprensione e previsione dei fenomeni meteorologici che interessano il Friuli-Venezia Giulia, la diffusione delle informazioni, dei prodotti e dei servizi che ne derivano, nonché delle relative attività informatiche, già condotte dal Centro servizi agrometeorologici per il Friuli-Venezia Giulia (CSA), anche del personale e delle attrezzature di quest'ultimo oltre alle apparecchiature ed ai beni mobili dell'ERSA in uso per le attività e i compiti predetti, ivi compresi il radar meteorologico di Fossaloni di Grado e le relative strutture tecnologiche, sede e pertinenze.

Sarà inoltre finanziata, ai sensi della citata legge regionale 2/2000, la realizzazione di una carta topografica delle zone caratterizzate da grave inquinamento delle ac-

que sotterranee, nonché attuato l'avvio delle procedure necessarie per l'erogazione di un contributo pluriennale costante all'Agenzia stessa a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi per l'amortamento del mutuo contratto per la messa in sicurezza degli immobili ad essa trasferiti o da trasferire da parte delle Aziende per i servizi sanitari della regione a decorrere dall'esercizio finanziario 2001.

3. PROGRAMMI ATTUATIVI ED INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE

In relazione agli obiettivi vengono definiti i programmi attuativi ed individuate le necessarie risorse finanziarie come di seguito evidenziato per singola Unità Previsionale di Base con i relativi capitoli di spesa.

3.1. UPB 4.1.22.1.77 - Spese per documentazioni, ricerche e convegni nel settore ambientale

3.1.1 Capitolo 2200 - Spese per acquisizione documenti, dati e strumentazioni, ricerche, convegni.

La complessiva dotazione del capitolo prevista per l'esercizio finanziario in corso è di lire 1.100 milioni, che si ritiene possa essere sufficiente per attivare le seguenti iniziative:

3.1.1.1 Criteri classificazione per inquinamento acustico

Per la concreta definizione da parte regionale, ai sensi della legge 447/1995 articolo 4, dei criteri da utilizzare da parte dei Comuni per la classificazione del territorio di competenza nelle zone previste per l'applicazione dei valori di qualità, è necessaria l'effettuazione di una ricognizione, da eseguirsi su tutto il territorio regionale, della situazione urbanistica ed acustica.

Per tale iniziativa è necessario un finanziamento per l'affidamento di specifico incarico ad una Società specializzata, da individuarsi in applicazione alle vigenti disposizioni normative, per l'acquisizione dei necessari elementi conoscitivi.

3.1.1.2 Indagini idrodinamica acquiferi

L'esecuzione di indagini idrodinamiche degli acquiferi regionali, che consentiranno l'individuazione di una metodica operativa di indagine in grado di definire l'impatto derivante dalla localizzazione di cave, discariche, reti viarie ed attività agricole sulle opere di captazione acquedottistiche anche in occasione di eventi di inquinamento di origine antropica, attraverso uno specifico finanziamento sarà affidata all'Università di Trieste - Dipartimento di scienze geologiche, ambientali e marine (DISGAM), con la stipula di apposita convenzione, in quanto il medesimo Dipartimento ai sensi della legge regionale 15/1992, sta realizzando la nuova carta geologico - tecnica regionale, in scala 1:5000, nell'ambito della quale sono espressamente previsti tematismi idrogeologici generali, che dovranno essere integrati da tali specifiche misure idrodinamiche.

Le misure della dinamica di circolazione delle acque di falda della Pianura Friulana rappresentano in tale contesto un essenziale elemento di valutazione dello stato di vulnerabilità degli acquiferi e delle relative opere acquedottistiche. A sostegno della necessità dell'affidamento dell'incarico suindicato all'Università di Trieste va segnalato che all'interno del suddetto Dipartimento opera il Nucleo regionale «Vulnerabilità degli acquiferi», afferente al Gruppo nazionale «Difesa catastrofi idrogeologiche» del CNR, organo tecnico dell'Agenzia Nazionale della Protezione Civile, e che ha prodotto negli anni numerosissime pubblicazioni scientifiche su tematismi dell'idrologia regionale acclaranti l'assoluta eccellenza di tale Dipartimento in tale ambito.

3.1.1.3 Strumentazione

L'avvio del rinnovo della strumentazione geofisica di indagine del sottosuolo e di misurazione in dotazione alla Direzione regionale dell'ambiente implica uno specifico finanziamento con il quale provvedere all'acquisizione parziale di strumentazione, che avverrà a seguito di accurate analisi del mercato circa la rispondenza delle specifiche strumentazioni da acquisire alle esigenze di indagine della Direzione stessa.

3.1.1.4 Ulteriori interventi

In relazione alle disponibilità finanziarie del capitolo potranno essere attuati ulteriori interventi nel settore dello smaltimento dei rifiuti che saranno sottoposti alla valutazione della Giunta regionale.

3.2 3.2 UPB 4.1.22.2.78 - Spese per progettazione di interventi ambientali - Parco Progetti.

3.2.1. Capitolo 2205 - Spese per la progettazione di interventi di natura ambientale suscettibili di sollecito cofinanziamento regionale, statale o comunitario - Parco progetti.

Il capitolo presenta una disponibilità complessiva di lire 1500 milioni di cui 1000 milioni in competenza derivata e 500 milioni per l'esercizio 2000, che saranno destinati ai seguenti interventi di carattere prioritario.

3.2.1.1 Ripristino argini

Allo scopo di studiare fenomeni calamitosi e ridurre le situazioni di rischio collegate ad ingressioni marine, si prevede la redazione di un progetto preliminare di ripristino degli argini di difesa del territorio della Bassa Pianura Friulana compreso fra la foce del Tagliamento e le Bocche del Timavo da eventi meteomarinari estremi, per le finalità operative previste dall'articolo 9, comma 13, della legge regionale n. 3/1988, mediante la predisposizione di una convenzione con l'Università degli studi di Trieste - Dipartimento di scienze geologiche, ambientali e marine (DISGAM). Tale scelta è stata effettuata in quanto il DISGAM dell'Università degli Studi di Trieste ha la massima specializzazione anche nello studio delle zone costiere della Regione e sui fenomeni erosivi dovuti alle mareggiate ed ha eseguito numerosi studi tra cui

lo «Studio sedimentologico e marittimo costiero dei litorali della Regione Friuli-Venezia Giulia» (Conv. 3940 del 12 ottobre 1983) e il «Progetto del Piano di Studi del bacino lagunare di Grado e Marano finalizzato all'accertamento della presenza di sostanze tossiche ed al suo risanamento» (Conv. 4897 del 14 dicembre 1988).

3.2.1.2 Risanamento Grado Pineta

Relativamente all'intervento sperimentale per il risanamento del Mare Adriatico in località Grado Pineta è necessario prevedere per la sua prosecuzione la realizzazione di un progetto per il tratto compreso tra Punta Barbacale e il Canale Primero, atto a vivificare la circolazione delle acque antistanti il litorale di Grado Pineta. Per accelerare le relative attività progettuali e stante l'esistenza di un progetto-guida è dato mandato alla Direzione di valutare la possibilità di utilizzare il Comune di Grado che ha già realizzato, attraverso apposita gara europea, la progettazione ed attuazione del I° lotto.

3.2.1.3 Ricerca geotermica

La realizzazione di un'opera di captazione profonda finalizzata alla ricerca geotermica per lo sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili costituisce uno degli obiettivi di medio termine nella strategia globale per la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. L'utilizzo della risorsa geotermica nell'area della Laguna di Grado, favorito sia dall'assetto geologico (per la presenza di un alto strutturale della dorsale carbonatica), sia della vocazione turistica dell'area, concretizzerà, in tal senso, una prima significativa esperienza in ambito regionale.

3.2.1.4 Progettazioni varie

Con l'eventuale residua disponibilità del capitolo saranno finanziate ulteriori progettazioni di volta in volta individuate dalla Giunta regionale, in particolare nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

3.3 UPB 4.1.22.2.649 - Contributi per progettazioni di interventi ambientali - Parco Progetti

3.3.1 Capitolo 2204 - Finanziamenti a Enti pubblici per la progettazione di interventi di natura ambientale suscettibili di sollecito o finanziamento regionale, statale o comunitario - Parco Progetti.

Il capitolo presenta una disponibilità finanziaria di 500 milioni per l'esercizio 2000. Con tali fondi saranno finanziate le domande presentate dagli Enti per progettazioni di loro iniziativa, per le quali sarà ritenuto possibile un sollecito finanziamento.

3.4 UPB 5.1.22.1.91 - Finanziamento all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)

3.4.1 Capitolo 2255 - Finanziamento all'ARPA per le spese di funzionamento e l'attività istituzionale.

Nel mese di luglio 1999 l'ARPA ha iniziato le attività tecnico - scientifiche per la protezione dell'ambiente in ambito regionale.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, della legge regionale 6/1998, è stato presentato dal Direttore generale dell'ARPA il Bilancio di previsione per l'esercizio 2000, adottato con decreto n. 47 del 29 settembre 1999.

Tale atto è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 298 dell'11 febbraio 2000, prevedendo un finanziamento ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 6/1998, di lire 18.000 milioni, quale quota annuale determinata con la legge finanziaria 2/2000 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

3.4.2 Capitolo 2257 - Finanziamento all'ARPA per l'espletamento delle funzioni in materia di meteorologia e relative attività informatiche

Trattasi di finanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 2000, previsto dall'articolo 6, comma 18, della legge regionale 2/2000, a fronte del trasferimento all'Agenzia delle competenze già attribuite al CSA (Centro servizi agrometeorologici per il Friuli-Venezia Giulia), che vanno a costituire l'Osservatorio meteorologico regionale (O.S.M.E.R.), i cui compiti tecnico-scientifici primari sono il monitoraggio meteorologico di Fossalon di Grado e l'elaborazione di previsioni meteorologiche per il territorio regionale. L'O.S.M.E.R. può svolgere studi, sperimentazioni e ricerche finalizzati allo sviluppo e all'applicazione della meteorologia, della climatologia e dell'idrologia regionale e altre iniziative operative, sperimentali e di ricerca di interesse per la meteorologia regionale.

3.4.3. Capitolo 2262 - Finanziamento dell'ARPA per la realizzazione di una carta topografica delle zone caratterizzate da grave inquinamento delle acque sotterranee.

Tale finanziamento di 150 milioni per l'anno finanziario 2000 è previsto dall'articolo 4, comma 27, della legge regionale 2/2000 per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, riguardante l'individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. In tale ambito dovrà essere realizzato dall'ARPA uno studio, in collaborazione con l'Università degli studi di Udine, di una cartografia informatizzata su base topografica delle porzioni di territorio con grave inquinamento delle acque sotterranee.

Dovranno altresì essere definiti dei programmi di azione obbligatoria di tutela delle acque dall'inquinamento.

La presente UPB non consente scelte di gestione, in quanto l'attuazione degli interventi contributivi previsti nei capitoli ad essa riconducibili non ammette alcun margine di discrezionalità, essendo individuati direttamente dalla legge il beneficiario e la quantificazione della spesa. Per cui si darà attuazione alla procedura di spesa semplificata delineata dall'articolo 52, comma 2 bis, della legge regionale 18/1996 con concessione dei finanziamenti disposta dal Direttore di Servizio.

3.5 UPB 5.1.22.2.4 - Interventi straordinari per le strutture dell'ARPA.

3.5.1 Capitolo 2258 - Contributi pluriennali costanti all'ARPA a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi per l'ammortamento del mutuo contratto per la messa in sicurezza degli immobili trasferiti o da trasferirsi all'Agenzia dalle Aziende Sanitarie.

Il capitolo istituito con legge finanziaria 2/2000 prevede un finanziamento di 1.000 milioni annui per 10 anni a decorrere dall'esercizio 2001, a fronte del mutuo contratto dall'ARPA per la messa in sicurezza degli immobili ad essa trasferiti dalle singole Aziende per i Servizi Sanitari della regione.

La presente UPB non consente scelte di gestione, in quanto l'attuazione degli interventi contributivi previsti nei capitoli ad essa riconducibili non ammette alcun margine di discrezionalità, essendo individuati direttamente dalla legge il beneficiario e la quantificazione della spesa. Per cui si darà attuazione alla procedura di spesa semplificata delineata dall'articolo 52, comma 2 bis, della legge regionale 18/1996 con concessione dei finanziamenti disposta dal Direttore di Servizio.

3.6 UPB 5.1.22.2.92 - Utilizzo della quota di spettanza regionale del tributo per il deposito dei rifiuti solidi.

3.6.1. Capitolo 2259 - Spese per la minor produzione di rifiuti, per l'attività di recupero materie prime e di energia, per la bonifica di suoli inquinati e il recupero di aree degradate, per l'avvio ed il finanziamento dell'ARPA, per l'istituzione e la manutenzione delle aree naturali protette, nonché per investimenti ambientali riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto alla tassazione dei fanghi di risulta.

Con i fondi allocati su tale capitolo di spesa, pari a lire 8.821.502.686 in competenza dell'esercizio 1999 e a lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, si dovrà provvedere alla copertura del fabbisogno finanziario dell'ARPA per il suo funzionamento, che, in base al bilancio dell'Agenzia per il 2000 approvato con delibera della Giunta regionale n. 298 dell'11 febbraio 2000, ammonta a complessive lire 26.292.102.000, a cui va comunque detratta l'entrata di lire 1.600 milioni derivante da ricavi operativi propri dell'Agenzia. Conseguentemente la complessiva somma da coprire per il 2000 risulta essere di lire 24.692.102.000, per cui con i fondi del presente capitolo si provvederà al finanziamento della parte residuale rispetto al finanziamento di 18.000 milioni a carico del capitolo 2255, cui vanno ad aggiungersi i 2.000 milioni già concessi nell'esercizio 1999 a fronte della quota del fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 5/1997, nonché l'eventuale residuo non utilizzato del finanziamento di complessive lire 6.950 milioni erogato nell'anno 1999 per l'impianto e il primo avvio dell'ARPA stessa, da utilizzarsi entro il 31 dicembre 1999 e da rendicontare entro il 30 aprile 2000.

Non essendo ancora stata presentata tale ultima rendicontazione non risulta possibile un'esatta quantificazione della quota di finanziamento a carico del presente capitolo.

Peraltro sui fondi disponibili per l'anno 2000, in ossequio al disposto di cui all'articolo 9, comma 19 della legge regionale 3/1998, che prevede che una quota non inferiore a 2.000 milioni annui sia destinata al finanziamento dell'ARPA, si ritiene di assicurare tale importo a fronte del bilancio dell'Agenzia stessa per l'anno 2001.

Ad avvenuta determinazione dell'onere a carico del capitolo per il finanziamento complessivo dell'ARPA, potrà essere individuata la residua disponibilità da utilizzare per interventi rientranti nelle materie di competenza della Direzione regionale dell'ambiente e che saranno definiti con provvedimento giuntale privilegiando le iniziative di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 22/1997, riguardante il ripristino dei siti inquinanti

3.7 UPB 5.4.22.2.98 - Finanziamenti alla Comunità collinare del Friuli per il recupero di cave dismesse.

3.7.1.- Capitolo 2203 - Finanziamento alla Comunità collinare del Friuli per l'acquisto, il recupero ambientale e il riuso a fini agricoli di cave dismesse.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 24, della legge regionale 2/2000 il finanziamento di lire 500 milioni, concesso alla Comunità collinare del Friuli con sede in Colloredo di Montalbano per l'acquisto, il recupero ambientale e il riuso a fini agricoli di cave dismesse presenti in ambiti sottoposti a tutela ambientale e valorizzazione paesaggistica, implica la predisposizione di idoneo progetto da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione provinciale di Udine e che costituisce presupposto per la concessione del finanziamento, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l'anno 2000 e di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

La presente UPB non consente scelte di gestione, in quanto l'attuazione degli interventi contributivi previsti nei capitoli ad essa riconducibili non ammette alcun margine di discrezionalità, essendo individuati direttamente dalla legge il beneficiario e la quantificazione della spesa. Per cui si darà attuazione alla procedura di spesa semplificata delineata dall'articolo 52, comma 2 bis, della legge regionale 18/1996 con concessione dei finanziamenti disposta dal Direttore di servizio.

I presenti obiettivi rappresentano l'individuazione degli interventi necessari nei settori propri del servizio in relazione ai finanziamenti disponibili e potranno essere raggiunti integralmente qualora vengano assegnate le necessarie risorse umane ed i correlati mezzi strumentali, ovvero parzialmente in relazione a quelli insufficienti oggi disponibili.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 luglio 2000, n. 1949.

Legge regionale 2/2000 - articolo 6, comma 154 - Determinazione in via preventiva delle condizioni relative ai mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento di contributi a sollievo degli oneri di ammortamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000) con la quale, tra l'altro, è stata autorizzata - con l'articolo 6, comma 153 - la concessione di contributi pluriennali per la durata di 10 anni a favore di enti pubblici e di privati operatori, per l'adeguamento e la messa in sicurezza, nonché per l'ammmodernamento di strutture funzionali alle attività turistico-sportive di impianti, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della Regione e nei comuni montani della Provincia di Pordenone;

TENUTO CONTO che - ai sensi dell'articolo 6, comma 154, della citata legge regionale n. 2/2000 - devono essere determinate in via preventiva le condizioni per la stipulazione dei predetti mutui;

ATTESO che per tipologie consimili - e cioè per il finanziamento di mutui finalizzati - la Giunta regionale ha determinato le condizioni di cui trattasi con deliberazione n. 998 del 14 aprile 2000 (registrata alla Corte dei Conti il 6 giugno 2000, reg. 1, fg. 213);

RITENUTO OPPORTUNO confermare le condizioni in argomento anche per gli interventi previsti dal succitato articolo 6, comma 153, della legge regionale n. 2/2000, previ gli opportuni adattamenti del caso;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, commercio ed al turismo, all'unanimità,

DELIBERA

1. di determinare in via preventiva - ai sensi dell'articolo 6, comma 154, della legge regionale 2 febbraio 2000, n. 2 - le seguenti condizioni relative ai mutui da stipulare dai soggetti e per le finalità indicate all'articolo 6, comma 153, della legge regionale n. 2/2000:

- *istituti di credito*: per la scelta dell'ente creditizio dovrà provvedersi alla richiesta di almeno tre offerte, fermi restando gli obblighi previsti in capo ai soggetti di cui all'articolo 2 ed articolo 3 comma 5 del decreto legislativo 157/1995.
- *tasso d'interesse*: i mutui dovranno essere regolati a tasso fisso, con l'osservanza per gli enti locali dei limiti previsti per le operazioni di mutuo da effettuarsi ai sensi dell'articolo 22, secondo

comma del decreto legislativo 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989 n. 144;

- *durata*: i mutui potranno essere stipulati per periodi di ammortamento di 10 anni, ovvero per periodi inferiori. In quest'ultimo caso, la durata degli interventi contributivi sarà corrispondentemente ridotta;
- *ammontare dei mutui ammissibili*: qualora ai fini della completa realizzazione degli interventi programmati, si rendesse necessaria la contrazione di mutui con oneri superiori ai limiti dei contributi regionali, i beneficiari provvederanno con fondi propri alla differenza. In tal caso dovrà essere data dimostrazione del relativo piano finanziario di copertura.

Ai fini suddetti, i limiti dell'intervento regionale sono individuati nel contributo massimo stabilito con appositi provvedimenti promossi dalla Direzione regionale del commercio e del turismo;

- *contributi*: le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono state stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 678 del 24 marzo 2000 in sede di approvazione dei Programmi della Direzione regionale del commercio e del turismo (pagine 28-30);
- *stipulazione dei contratti di mutuo*: (ovvero acquisizione della determinazione del direttore della Cassa depositi e prestiti) entro il 31 dicembre 2002.

La stipulazione dei contratti di mutuo dopo il 31 dicembre dell'anno successivo all'iscrizione nel bilancio regionale degli stanziamenti relativi è consentita qualora entro il termine stesso siano intervenuti i corrispondenti impegni;

- *ammortamento*: a rate semestrali costanti posticipate con inizio nell'anno 2001, o nell'anno 2002 o nell'anno 2003;
- *garanzie*: proprie del mutuatario; a garanzia del mutuo, potranno essere altresì ceduti pro solvendo i contributi regionali salvo diverse disposizioni di legge, ed in particolare del 2° comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

2. La presente deliberazione verrà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione;
3. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 386

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 settembre 2000, n. 2691.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Integrazione del documento di indirizzo programmatico relativo alle attività del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna per l'anno 2000, approvato con D.G.R. 774/2000.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI i commi 13 e 14 dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, che prevedono una forma semplificata di rendicontazione della spesa da parte dei gruppi di azione locale costituiti ai sensi dell'iniziativa LEADER II avviata con la comunicazione della Commissione delle Comunità europee 94/C 180/12 dell'1 luglio 1994 e l'effettuazione di verifiche contabili a campione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 774 del 31 marzo 2000, con la quale si approva, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, il documento di indirizzo programmatico per l'anno 2000 relativo all'attività del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

CONSIDERATO che appare opportuno integrare il suddetto indirizzo programmatico con le indicazioni relative all'attività di verifica contabile previste dai commi 13 e 14 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2000;

VISTO il documento allegato al presente atto, il quale integra il documento approvato con la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 774 del 2000;

ATTESO che il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta dell'8 settembre 2000 ha espresso parere favorevole sul suddetto documento integrativo;

Su proposta dell'Assessore per lo sviluppo della montagna;

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, quale integrazione al documento d'indirizzo programmatico relativo all'attività per l'anno 2000 del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 774 del 31 marzo 2000;
- di sottoporre la presente deliberazione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

SERVIZIO AUTONOMO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Relazione programmatica per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Integrazione al documento approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 774 del 31 marzo 2000.

Verifiche ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

La deliberazione della Giunta regionale n. 3114 del 24 ottobre 1997 richiede agli uffici di indicare in sede di definizione degli atti programmatici di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le attività di verifica contabile a campione in relazione alle modalità di rendicontazione dei contributi regionali indicate dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

Con l'entrata in vigore della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, l'articolo 8 della legge regionale 23/1997 è abrogato. Tuttavia, le disposizioni del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 23/1997 sono sostanzialmente riprodotte dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000 e, pertanto, appare opportuno integrare il documento di indirizzo programmatico approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 774 del 31 marzo 2000 con le indicazioni relative all'attività di verifica contabile a campione sull'impiego dei finanziamenti erogati ai gruppi di azione locale costituiti ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER II, prevista dai commi 13 e 14 dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

È necessario che le verifiche contabili debbano armonizzarsi con la disciplina comunitaria in materia di controlli sull'attuazione dei programmi cofinanziati dall'Unione europea.

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2064/1997 del 15 ottobre 1997 prevede che il controllo riguardi «almeno il 5% della spesa totale sovvenzionabile e un campione rappresentativo dei progetti o delle iniziative approvati», da individuare tenendo conto dei criteri dettati dal paragrafo 3 del medesimo articolo 3.

Considerato che il controllo a campione previsto dal comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2000 non si applica alle spese di investimento per acquisto o ristrutturazione di immobili (soggette, pertanto, a un controllo sistematico), e che sulle spese sostenute a tutto il 31 dicembre 1998 dai gruppi di azione locale dell'iniziativa LEADER II è già stato effettuato un controllo sistematico da parte del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, per una percentuale del 6% sull'intera «spesa sovvenzionabile» delle misure b) e c) del Programma LEADER II regionale, e considerato che, dovendosi eseguire il controllo a campione sulle spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio 1999 e fino a tutto il 31 dicembre 2002, termine entro il quale vanno effet-

tuare le spese relative all'iniziativa LEADER II, in tempi utili per le dichiarazioni finali di spesa da indirizzare alla Commissione europea entro il 30 giugno 2002, appare opportuno indicare come obiettivo della verifica contabile a campione una percentuale del 5% dell'intero investimento effettuato in attuazione delle misure b) e c) del Programma LEADER II regionale nel periodo 1 gennaio 1999-31 dicembre 2001, ponendo come condizione, tuttavia, che sia controllato un campione pari al 4% di «spesa sovvenzionabile» rappresentata da investimenti diversi da acquisti o ristrutturazioni di immobili.

Si demandano, infine, alle determinazioni del Servizio autonomo per l'economia montana la selezione del campione e la definizione, anno per anno, della percentuale di controllo da effettuare, in base alle eventuali indicazioni del Comitato regionale di concezione e decisione per LEADER II costituito ai sensi del paragrafo 2.1 del Programma LEADER II regionale, nonché in relazione ai carichi di lavoro e agli adempimenti richiesti dall'attuazione dell'iniziativa LEADER II.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 ottobre 2000, n. 2960.

D.P.R. 216/1988, articolo 4 - Aquila S.p.A. - Divieto di utilizzo dei trasformatori con oli contenenti PCB (policlorobifenili).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 216, «Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/19769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

VISTA la nota 2021/26 di data 17 luglio 2000, con cui il Comando sezione operativa navale di Trieste della Guardia di finanza ha trasmesso in allegato una relazione di servizio, dalla quale si evince tra l'altro che:

- degli originari 14 trasformatori ad alta potenza contenenti PCB denunciati dalla società detentrica (Raffineria Aquila), solamente 6 risultano oggi ancora operativi ed utilizzati dalla SILO.NE. S.r.l. nel programma di riconversione del territorio dell'ex raffineria;
- i trasformatori in oggetto sono stati sottoposti a verifica in data 24 marzo 2000 dalla Ditta «Step Impianti» di Trieste;

- è stato riscontrato il precario stato di conservazione di alcuni trasformatori ad alta potenza contenenti olio dielettrico a base di policlorobifenili (PCB);
- gli spandimenti di fluido, al momento arginati dalle vasche di contenimento di cemento nelle quali sono installati i trasformatori, seppur non costituiscano imminente pericolo di inquinamento del suolo circostante, andrebbero tempestivamente bloccati con relativo ripristino dei siti interessati mediante opportuna opera di decontaminazione da parte di ditte autorizzate; parimenti gli impianti difettosi andrebbero immediatamente smaltiti secondo le procedure dettate dal decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 209;

VISTA la nota n. 1392/00/TS del 21 agosto 2000, del Dipartimento provinciale di Trieste dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia, dalla quale risulta che:

- dal sopralluogo è emersa evidenza di trafiletti ed essudazioni di oli dielettrici dai trasformatori in oggetto;
- dalle analisi chimiche effettuate sul materiale assorbente impregnato da tali trafiletti, raccolto ai piedi dei trasformatori, emerge che nel materiale stesso vi è presenza significativa (dal 5.0% al 10.6%) di PCB;
- la presenza di PCB negli oli dielettrici nei trasformatori in questione è stata segnalata anche dalla SILO.NE e dall'AQUILA, che attualmente condividono la responsabilità di tali impianti;
- nel tempo è prevista dalla SILO.NE (una volta terminato il processo di subentro all'Aquila S.p.A. nella proprietà/titolarietà degli impianti) la dismissione dei trasformatori in oggetto, che per il momento rimangono comunque in servizio, pur presentando le perdite segnalate;

e pertanto

«si ritiene pienamente giustificato un provvedimento . . . volto ad ottenere una immediata messa fuori servizio ed in sicurezza di tali trasformatori»;

VISTA la nota n. 2586/26 di data 6 settembre 2000 del Comando sezione operativa navale di Trieste della Guardia di finanza nella quale viene identificata come società detentrica dei trasformatori sopra citati l'Aquila S.p.A, che attualmente è in fase di liquidazione e viene comunicato che, con atto pubblico REP/REG. 56601/6607 del 14 giugno 1991 redatto a Milano dal notaio dott. Alfonso Colombo, è stato nominato liquidatore dell'impresa, con tutti i poteri di cui all'articolo 2278 del codice civile, tra cui la rappresentanza della Società in giudizio, il dott. Alberto Re, nato a Milano il 5 novembre 1933 ed ivi residente in via Traiano, 38;

VISTA la nota del Dipartimento provinciale di Trieste dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia 1460/00/TS, nella quale si precisa, su richiesta della Direzione regionale

dell'ambiente del 28 agosto 2000, che i trasformatori da mettere in sicurezza sono così identificati:

- targhetta n. 19608 - localizzato nel comprensorio «Noghere 1»;
- targhetta n. 30399 - localizzato nel comprensorio «Noghere 1»;
- targhetta n. 245332 - localizzato nel comprensorio «Zona Bassa»;

e si propongono le seguenti modalità di messa in sicurezza:

- fermata immediata dell'attività dei trasformatori;
- affidamento delle opere di svuotamento e dismissione (da compiersi ai sensi del decreto legislativo 209/1999) a ditte specializzate;
- nel periodo intercorrente tra la fermata e l'effettiva dismissione dei trasformatori, l'isolamento degli stessi in modo da evitare la dispersione nell'ambiente dell'olio isolante contenente PCB;

VISTO l'articolo 4, comma 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 216, secondo il quale «In caso di accertate anomalie, le regioni possono, per motivi di protezione della salute pubblica e dell'ambiente, vietare l'uso di apparecchi di cui al comma 2, anche prima del termine ivi previsto»;

VISTO inoltre l'articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, secondo il quale «I trasformatori possono essere utilizzati in attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previsti dal presente decreto solo se sono in buono stato funzionale, non presentano perdite di fluidi . . . »;

VISTI ancora l'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, secondo il quale «I detentori . . . devono consegnare i PCB usati, i PCB e gli apparecchi contenenti PCB ad imprese autorizzate ad effettuare le operazioni di decontaminazione o di smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni» e il comma 2 del medesimo articolo 7, secondo il quale «Il detentore, prima della consegna dei PCB, dei PCB usati e degli apparecchi contenenti PCB ad un'impresa autorizzata, garantisce che siano osservate le condizioni di massima sicurezza, ed in particolare che siano prese tutte le misure necessarie per evitare rischi di incendio . . . »;

RITENUTO pertanto, in considerazione della documentazione sopra richiamata che sussistano tutti i presupposti per l'assunzione di un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del D.P.R. 216/1988;

TUTTO ciò premesso e considerato,
all'unanimità,

DELIBERA

1) per motivi di protezione della salute pubblica e

dell'ambiente, di vietare al detentore Aquila S.p.A., nella persona del liquidatore dottor Alberto Re, nato a Milano il 5 novembre 1933 ed ivi residente in via Traiano, 38, l'uso dei trasformatori sopra citati, attraverso:

- fermata immediata dell'attività dei trasformatori individuati con
 - a) targhetta n. 19608 - localizzato nel comprensorio «Noghere 1»;
 - b) targhetta n. 30399 - localizzato nel comprensorio «Noghere 1»;
 - c) targhetta n. 245332 - localizzato nel comprensorio «Zona Bassa»;

2) di prevedere inoltre le seguenti modalità di messa in sicurezza dei trasformatori:

- affidamento delle opere di svuotamento e dismissione a Ditte specializzate;
- isolamento dei suddetti trasformatori, nel periodo intercorrente tra la fermata e l'effettiva dismissione degli stessi, in modo da evitare la dispersione nell'ambiente dell'olio isolante contenente PCB.

Il Dipartimento provinciale di Trieste dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e l'Amministrazione provinciale di Trieste sono tenute ad effettuare i controlli sull'avvenuta esecuzione della deliberazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e notificato dalla Direzione regionale dell'ambiente al soggetto destinatario delle disposizioni con esso impartite, nonché al Comune di Muggia, all'Amministrazione provinciale di Trieste, al Dipartimento provinciale di Trieste dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» ed al Comando sezione operativa navale di Trieste della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE
E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento di Sezione di 1 Società cooperativa iscritta al Registro regionale.

Con decreto assessorile del 31 luglio 2000, la Società cooperativa «Cooperativa Sociale Il Giglio - Società Cooperativa a r.l.», con sede in Porcia, è stata trasferita dalla sezione produzione e lavoro alla sezione miste, mantenendo invariato il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative.

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

Comunicazione inerente la presentazione delle domande di finanziamento agevolato ai sensi del Capo II della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26 «Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione».

Si comunica che le domande di finanziamento agevolato di cui al Capo II della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26 «Misure a sostegno degli investimenti industriali in Regione» potranno essere presentate, a decorrere dalla data del 6 novembre 2000, tramite le banche e società di locazione finanziaria convenzionate con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ai sensi della suindicata legge regionale.

Informazioni sulle banche e società di locazione finanziaria potranno essere richieste alla stessa Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Piazza Ponterosso n. 1, 34100 Trieste (telefono 040-3793649-3793605).

Trieste, 18 ottobre 2000

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Claudio Calandra di Roccolino

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Caneva. Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 68 del 21 agosto 2000 il Comune di Caneva ha preso atto che, in ordine alla variante n. 19 al Piano regolatore generale non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Campoformido. Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con de-

liberazione consiliare n. 63 del 28 luglio 2000 il comune di Campoformido ha adottato la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Chiopris Viscone. Avviso di adozione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 33 del 21 luglio 2000 il comune di Chiopris Viscone ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Dogna. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 39 del 21 luglio 2000 il comune di Dogna ha adottato il Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i

proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Fiume Veneto. Avviso di adozione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 50 del 13 luglio 2000 il comune di Fiume Veneto ha adottato la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Moimacco. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 40 dell'1 settembre 2000 il comune di Moimacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tavagnacco. Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con de-

liberazione consiliare n. 54 del 28 agosto 2000 il comune di Tavagnacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Trasaghis. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano Insediamenti Produttivi.

Con deliberazione consiliare n. 31 del 31 luglio 2000, il Comune di Trasaghis ha preso atto:

- del parere n. 51/1-T/00 espresso dal Comitato tecnico regionale nella seduta del 13 marzo 2000,
- della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni,

ed ha approvato la variante n. 6 al Piano insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 52/1991.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 232 del 4 ottobre 2000)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili siti nel comune di Monfalcone.

Con decreto n. 60327 in data 28 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Monfalcone (Gorizia), censito nel C.N.T. di Monfalcone, al foglio n. 10 particelle: 601/266 di mq. 410, 601/267 di mq. 820 e 601/545 di mq. 280 per complessivi mq. 1.510, non più utile ai fini della bonifica.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE

Servizio delle manutenzioni

UDINE

Avviso di annullamento della gara mediante licitazione privata per la fornitura di macchine operatrici (n. 2 lotti).

Si rende noto che con provvedimento del 25 settembre 2000 è stato disposto l'annullamento d'ufficio dell'avviso di gara del 4 agosto 2000 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 16 agosto 2000) per la fornitura di due terne rigide, vista l'esigenza di procedere alla ridefinizione delle caratteristiche tecniche dei macchinari da acquistare, in modo da consentire la massima concorrenzialità tra le ditte interessate all'aggiudicazione - e la riapertura della procedura concorsuale, previa riformulazione del bando e sua ripubblicazione.

Udine, 23 ottobre 2000

IL DIRETTORE: dott. Piero Perini

Bando di gara mediante asta pubblica per la fornitura di due terne rigide (ripubblicazione).

1. *Oggetto*: asta pubblica per la fornitura di due terne rigide.

2. *Ente appaltante*: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale delle foreste - Servizio delle manutenzioni - Struttura stabile amministrativo-tecnica di Udine - via Cottonificio, 133 - 33100 Udine; telefono: 0432.555656; fax: 0432.555757.

3. a) *Procedura di aggiudicazione*: procedura aperta (asta pubblica);

b) *Forma della fornitura*: contratto in forma pubblica-amministrativa.

4. a) *Luogo di consegna*: presso la sede del Servizio delle manutenzioni;

b) *Natura e quantità dei prodotti da fornire*: acquisto di due terne rigide, aventi le caratteristiche tecniche descritte all'articolo 2 del Capitolato speciale;

c) L'importo complessivo posto a base di gara è di lire 190.000.000 (I.V.A. esclusa), pari a euro 98.126,81. Tale importo è comprensivo degli oneri di immatricola-

zione. Non sono ammesse offerte pari o superiori rispetto all'importo posto a base di gara. Non sono ammesse offerte parziali.

5. *Termine di consegna*: entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine.

6. *Capitolato speciale d'appalto*: copia del Capitolato speciale d'appalto con i relativi allegati può essere richiesta o ritirata presso l'Ente appaltante (vedi punto 2), da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

7. a) *Termine di ricezione delle offerte*: entro le ore 12 del giorno 28 novembre 2000;

b) *Indirizzo al quale devono pervenire le offerte*: vedi punto 2.

8. a) *Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte*: potrà assistere un rappresentante della ditta offerente;

b) *Data ora e luogo della gara*: le offerte saranno aperte il giorno 29 novembre 2000 alle ore 10.00, presso l'ente appaltante (vedi punto 2).

9. *Cauzioni*: la cauzione provvisoria è pari al 2% dell'importo posto a base di gara; la cauzione definitiva è pari al 5% dell'ammontare netto dell'importo di aggiudicazione. Sono esclusi gli assegni circolari.

Qualora la cauzione venga corrisposta mediante versamento in contanti, esso dovrà essere effettuato presso la Tesoreria regionale - Cassa di Risparmio di Trieste - via Mercadante, 1 - Trieste, oppure mediante versamento sul conto corrente postale n. 238345 intestato a Cassa di Risparmio di Trieste, Tesoreria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, via Mercadante, n. 1, 34100 Trieste, recante obbligatoriamente sulla causale del versamento, la seguente dicitura: «Deposito cauzionale per la gara del 29 novembre 2000 per la fornitura di 2 terne rigide» e la relativa quietanza dovrà essere inclusa nel plico per la partecipazione alla gara.

Qualora la cauzione venga costituita per mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da compagnia a ciò autorizzata, è necessario che la garanzia fidejussoria sia stipulata a favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nelle forme prescritte imperativamente dall'articolo 4 della legge regionale n. 3/1995 (la sottoscrizione del fidejussore deve essere autenticata da notaio, previo accertamento del corretto esercizio dei poteri del sottoscrittore; la fidejussione deve recare la clausola di esclusione dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale).

La cauzione provvisoria della ditta rimasta aggiudicataria, quando questa non mantenga l'offerta presentata o non costituisca il deposito definitivo nel termine e nei modi fissati, sarà incamerata a favore dell'Amministrazione regionale.

10. *Criteri di aggiudicazione dell'appalto*: l'appalto sarà aggiudicato con il sistema dell'asta pubblica, con il

criterio di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 358/1992, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 402/1998, al concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti elementi:

Caratteristiche soggette a punteggio	Unità di misura (valore minimo)	Formula di attribuzione del punteggio	Punteggio max (coeff. moltiplic.)
Potenza netta (CEE 80/1269)	Kw. (60)	(kw.off-60) : (kw.max-60)	20
Cilindrata	cc. (3500)	(cc.off-3500) : (cc.max-3500)	20
Sbraccio massimo del retroscavatore telescopico dal centro di rotazione	mm. (5000)	(mm.off-5000) : (mm.max-5000)	20
Garanzia	mesi (12)	(mesi.off-12) : (mesi.max-12)	5
Accessori		a discrezione della commissione	5
Prezzo	milioni di lire (190)	(190-P.off) : (190-P.min)	30

Nella formula di attribuzione dei punteggi s'intende:

off = valore delle caratteristiche offerte o prezzo offerto

max = valore delle caratteristiche massime offerte

P min = prezzo minimo offerto

Il punteggio ottenuto verrà moltiplicato per il coefficiente esposto in tabella.

Ogni caratteristica, pertanto, potrà ottenere un punteggio da 0 al massimo indicato in tabella.

Saranno valutati gli accessori (non compresi tra quelli richiesti o migliorativi di quelli indicati) che, a giudizio dell'Amministrazione regionale vengano riconosciuti idonei e utili all'utilizzo delle terne. Dovranno pertanto essere allegate delle schede particolareggiate indicanti gli accessori ed optional non richiesti dall'Amministrazione regionale e per i quali si chiede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, che verrà assegnato paragonandolo alle altre proposte.

11. *Formulazione dell'offerta:* l'offerta, in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo, deve essere, a pena di esclusione dalla gara, datata e sottoscritta su ogni pagina dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente; deve recare l'indicazione completa delle generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) del sottoscrittore e della sua veste rappresentativa, e contenere:

- la relazione tecnica, che dovrà recare la completa descrizione delle caratteristiche soggette a punteggio, nonché (in allegato) le schede particolareggiate indicanti gli accessori per i quali la ditta richiede un punteggio aggiuntivo;
- l'offerta economica, che indicherà il prezzo, in cifre e in lettere, offerto per l'intera fornitura.

Ogni concorrente è ammesso a presentare un'unica offerta. La presentazione contemporanea di più offerte da parte dello stesso concorrente è causa di esclusione dalla gara.

L'offerta non dovrà contenere omissioni, riserve o condizioni; non dovrà essere espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri; infine, non dovrà riguardare persona da nominare. L'offerta dovrà essere racchiusa in una busta, separata e sigillata, sull'esterno della quale dovrà essere riportata la scritta: «Offerta per la gara del giorno 29 novembre 2000 per la fornitura di 2 terne rigide» e il nominativo della ditta concorrente.

12. *Documenti a corredo dell'offerta:* a pena di esclusione dalla gara, accanto all'offerta, la ditta concorrente deve presentare tutta la seguente documentazione:

a) dichiarazione a firma semplice (non autenticata) del titolare o del legale rappresentante della ditta - cui dev'essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità (non scaduto) del sottoscrittore, attestante:

- l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 358/1992 come sostituito dall'articolo 9, decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402: a) stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo dichiarato o in corso di dichiarazione; stato di sospensione dell'attività commerciale; b) condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; c) aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; d) non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; e) non essere in regola con l'adempimento degli obblighi tributari; f) essere stato gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni esigibili dall'ente appaltante;
- l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ovvero nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
- il possesso di idonee garanzie bancarie con l'indicazione degli istituti di credito in grado di fornirle;
- il possesso di un'organizzazione tecnica adeguata alla qualità ed alla quantità della fornitura per la quale si concorre;
- che non presenteranno offerta per la gara altre imprese con le quali esistano rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all'articolo 2359 del C.C.;
- che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, aven-

do alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 (quindici) oppure - in alternativa (per le ditte con almeno 15 dipendenti) - dichiarazione con la quale il titolare o il legale rappresentante attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17, legge 12 marzo 1999, n. 68) ed allega la certificazione rilasciata dal Servizio all'impiego della Provincia competente per il territorio nel quale l'impresa concorrente ha sede legale, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

b) fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale e della partita I.V.A.;

c) dimostrazione dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria di lire 3.800.000 (tremilionioottocentomila) mediante presentazione della quietanza del versamento in tesoreria o di copia del contratto di fidejussione;

d) copia del capitolato speciale d'appalto, firmato su ogni pagina per accettazione, dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente.

La mancata presentazione della documentazione richiesta, anche solo parziale, o la produzione della stessa in maniera inesatta o incompleta, darà luogo all'esclusione dalla gara la ditta interessata.

13. Altre indicazioni:

a) L'offerta e la documentazione a corredo devono essere inserite in due buste chiuse, delle quali l'interna, sigillata, deve contenere solo l'offerta. Il plico dovrà essere consegnato a mano all'ufficio del protocollo della Direzione regionale delle foreste, che ne rilascerà ricevuta di riscontro, oppure spedito a mezzo raccomandata-espresso postale con avviso di ricevimento.

Sul plico dovrà essere apposta la seguente scritta: «Non aprire: contiene documenti ed offerta per la gara del giorno 29 novembre 2000 per la fornitura di due terne rigide».

Questa Amministrazione regionale declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico.

b) Non sarà valida alcuna offerta presentata dopo il termine indicato al punto 7.a) anche sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentito in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.

c) Ai sensi dell'articolo 69 dello stesso Regolamento di contabilità di Stato, si procederà all'aggiudicazione anche nel caso che venga presentata una sola offerta valida. A norma dell'articolo 16 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 il verbale di aggiudicazione terrà luogo di contratto.

d) La licitazione ed i rapporti contrattuali derivanti

dall'aggiudicazione sono regolati dalle norme della legge e del regolamento di contabilità di Stato di cui ai RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (T.U. delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture), come modificato dal decreto legislativo 402/1998, qui applicato per analogia; dal D.P.G.R. 9 maggio 1997, n. 0155/Pres. (Regolamento per l'espressione dei pareri di congruità); dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 (Regolamento per la semplificazione dell'aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria), nonché dalle condizioni riportate nel capitolato speciale d'appalto.

e) Rimane inteso che la ditta aggiudicataria dovrà:

– provvedere al pagamento delle spese contrattuali e di registrazione, entro il termine prescritto, che verranno quantificate e comunicate a cura della scrivente Direzione;

– provvedere, entro lo stesso termine, alla costituzione della cauzione definitiva, fino alla concorrenza del 5% dell'ammontare netto di aggiudicazione. Detta cauzione definitiva dovrà essere resa per il tempo di quattro mesi nelle forme e nei modi sopra indicati per la cauzione provvisoria;

– provvedere a trasmettere le referenze rilasciate dagli Istituti di credito indicati nella dichiarazione presentata a corredo dell'offerta.

Sarà invece cura dell'Amministrazione acquisire direttamente la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Qualora la ditta aggiudicataria non produca, in tutto o in parte, la documentazione richiesta o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione regionale disporrà la decadenza della ditta aggiudicataria, con incameramento della cauzione provvisoria, ed avrà la facoltà di aggiudicare la fornitura al secondo classificato.

f) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1 e 27, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si forniscono le seguenti indicazioni:

f.1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti di forniture;

f.2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che:

– per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;

– per i documenti da presentare ai fini dell'aggiudicazione, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti sarà sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione e con l'incameramento della cauzione provvisoria.

f.3) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Amministrazione responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e corrispondenti leggi regionali di recepimento;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge.

f.4) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

f.5) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.

f.6) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (accesso gratuito ai dati, richiesta di informazioni sul trattamento, richieste di aggiornamento, rettifica, integrazione e, ricorrendone gli estremi, cancellazione o blocco).

g) Responsabile del procedimento è il dott. Piero Perini, Direttore del Servizio delle manutenzioni della scrivente amministrazione, e responsabile dell'istruttoria è la dott.ssa Maria Rosa Mulas.

Eventuali informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici:

- informazioni di carattere tecnico: telefono 0432.555659/0432.555681
- informazioni di carattere amministrativo: telefono 0432.555696/0432.555656/0330.772395

h) Nessun compenso o rimborso spetterà ai concorrenti per le spese di partecipazione alla gara, ovviamente con la sola eccezione della restituzione del deposito cauzionale provvisorio ai non aggiudicatari, che sarà disposta subito dopo l'espletamento della gara.

Dell'esito della gara verrà data comunicazione a tutte le ditte offerenti a mezzo di raccomandata postale.

i) Il presente bando verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Udine, nonché, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 23 ottobre 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DELLE MANUTENZIONI:
dott. Piero Perini

COMUNE DI AZZANO DECIMO

(Pordenone)

Estratto dell'avviso d'asta per la vendita di terreni di proprietà comunale.

Si rende noto che il Comune intestato indice due gare di asta pubblica per l'alienazione dei sotto indicati terreni.

Lotto 1

Terreno distinto al Catasto terreni al foglio 31, map-pale n. 594 della superficie catastale di mq. 985, ubicato secondo il vigente Piano regolatore generale in «zona territoriale omogenea - B2 - Residenziale di completamento»; sullo stesso insiste un edificio del tipo prefabbricato ad un solo piano delle dimensioni di mt. 4,50 x 6,80, altezza mt. 3,20.

L'area oggetto della vendita ha forma regolare ed è direttamente collegata a via Pradat Candie a mezzo di un prolungamento del corpo principale.

Il valore base dell'immobile è stato stimato in lire 78.800.000 per il terreno e in lire 5.000.000 per il fabbricato e quindi in complessive lire 83.800.000.

Lotto 2

Terreno distinto al Catasto terreni al foglio 30, map-pale 173 della superficie di mq. 4.710, ubicato, secondo il vigente Piano regolatore generale in «zona territoriale omogenea - E7 - Agricola mista» in via San Rocco Mantova.

L'area oggetto della vendita ha forma trapezoidale e vi si accede attraverso una stradina privata pavimentata con binder e confinante con il lotto; lo stesso attualmente risulta non coltivato.

Il valore base dell'immobile è stato stimato in lire 18.840.000.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte, con le modalità indicate nell'avviso d'asta integrale, è fissato per le ore 12.00 del giorno 23 novembre 2000.

Copia integrale dell'avviso d'asta è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Azzano Decimo e potrà essere richiesto, anche a mezzo fax, al Comune medesimo (telefono 0434/636730, telefax 0434/640182).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
geom. Piergiuseppe Gregoris

COMUNE DI BUTTRIO

(Udine)

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'appalto del Servizio di tesoreria e riscossione e rendicontazione I.C.I.

1) *Ente appaltante*: Comune di Buttrio - via Divisione Julia, n. 36 - 33042 Buttrio (Udine) - telefono 0432 674017 - fax 0432 673490.

2) *Criterio di aggiudicazione*: asta pubblica ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del R.D. n. 827/1924.

3) *Oggetto dell'appalto*: servizio di tesoreria e riscossione e rendicontazione dell'I.C.I. per il periodo 1 gennaio 2001-31 dicembre 2005.

4) *Termini di presentazione delle offerte*: le offerte dovranno pervenire al Comune di Buttrio entro le ore 12.00 del giorno venerdì 1° dicembre 2000.

5) *Luogo, data e ora di svolgimento del pubblico incanto*: c/o Comune di Buttrio il giorno lunedì 4 dicembre 2000 alle ore 12.30.

6) *Documenti di gara*: disponibili presso l'Ufficio ragioneria del Comune di Buttrio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

7) *Altre informazioni*: requisiti di ammissione e modalità di partecipazione alla gara indicate nel bando di gara.

Buttrio, 10 ottobre 2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Silva Basso

COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO

(Gorizia)

Bando di gara per l'appalto del servizio di tesoreria.

1) *Ente appaltante*: Comune di Doberdò del Lago - Via Roma, n. 30 - 34070 Doberdò del Lago (Gorizia) - telefono 0481/78108 - fax: 0481/78160.

2) *Criterio di aggiudicazione*: asta pubblica con modalità di cui agli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924; al migliore offerente sulla base della sommatoria degli «elementi di valutazione» di cui all'allegato sub. A).

3) *Oggetto dell'appalto*: Servizio di tesoreria; possono partecipare alla gara solo i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4) *Durata del contratto*: il contratto avrà decorrenza dall'1 gennaio 2001 con scadenza al 31 dicembre 2004.

5) *Termine di presentazione della offerta*: le offerte dovranno pervenire al Comune entro le ore 12.00 del

giorno 5 dicembre 2000 al seguente indirizzo: Comune di Doberdò del Lago, via Roma, n. 30, 34070 Doberdò del Lago (Gorizia).

6) *Luogo, data e ora di svolgimento del pubblico incanto*: sede municipale del Comune di Doberdò del Lago il giorno 6 dicembre 2000 alle ore 15.30. Possono presenziare allo svolgimento della gara i rappresentanti degli istituti partecipanti.

7) *L'offerta redatta in carta bollata da lire 20.000* dovrà contenere la dichiarazione di adesione incondizionata alle clausole contenute nello schema di convenzione e dovrà essere dettagliata per ciascuno degli elementi di valutazione e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto. Dovrà essere corredata dallo schema di convenzione debitamente sottoscritto in ogni sua pagina dal legale rappresentante. Costituiscono condizioni di ammissibilità alla partecipazione alla gara l'espletamento del servizio di tesoreria mediante apertura di uno sportello distante non più di 15 km. dalla sede municipale calcolati per la via più breve possibile per il periodo di vigenza della convenzione e l'idonea capacità tecnica documentata con l'aver svolto il servizio di tesoreria per almeno 3 anni negli ultimi 5 anni a favore di Regioni, Province e Comuni. Del rispetto della suddette condizioni dovrà essere data formale assicurazione nell'offerta.

8) I soggetti interessati dovranno produrre, contestualmente alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante e rilasciata ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 15/1968 e articoli 1 e 2 del D.P.R. 403/1998, attestante: (omissis). Alle dichiarazioni dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità.

9) *Presentazione plico*: i documenti, unitamente all'offerta corredata dallo schema di convenzione in propria busta sigillata (mediante l'apposizione di un'impronta o di un nastro adesivo) devono essere contenuti in un plico anch'esso sigillato (mediante l'apposizione di un'impronta o di un nastro adesivo) sul quale saranno trascritte, con precisazione, le indicazioni relative all'oggetto della gara - «Documentazione e offerta relative alla gara pubblica per la concessione dell'appalto di gestione del servizio di tesoreria», al giorno e ora di espletamento della medesima, nonché il nominativo e l'indirizzo del mittente. L'invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà tenuto conto delle offerte presentate in modo difforme da quello sopra indicato o dopo il termine stabilito, anche se sostitutive a aggiuntive di offerte già pervenute. Tutte le prescrizioni del presente bando si intendono essenziali e non derogabili, per cui il mancato rispetto di una soltanto di esse sarà causa di esclusione dalla gara, fatto salvo per le irregolarità formali, purchè sanabili e non espressamente decisive ai fini dell'esatta valutazione della domanda (ovvero dell'offerta). Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno soggette alla regolarizzazione fiscale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non convalidare l'aggiudicazione della gara per motivi di opportunità. In caso di non convalida dei risultati di gara, l'espletamento si intenderà nullo a tutti gli effetti. Nessuno avrà nulla a pretendere per il mancato affidamento dell'appalto. L'aggiudicazione è, quindi, impegnativa per l'impresa aggiudicataria ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle norme contenute e richiamate nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nella convenzione per l'affidamento del servizio e nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte II «Ordinamento finanziario e contabile». Tutte le spese d'asta e di contratto compresi i diritti di segreteria per la stipulazione dell'atto pubblico amministrativo, conseguenti all'appalto, nessuna esclusa, saranno a carico dell'appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune. La domanda potrà essere presentata anche da un raggruppamento di Istituti di credito purché ciò avvenga in conformità a quello stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e dall'articolo 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Il bando integrale, lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria e lo schema contenente gli elementi di valutazione delle offerte ed i coefficienti di valutazione per la attribuzione dei punteggi sono a disposizione degli Istituti di credito interessati presso l'Ufficio di Ragioneria del Comune di Doberdò del Lago - rag. Vojko Lovriha, telefono 0481/78108.

Doberdò del Lago/Doberdob, 23 ottobre 2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
rag. Vojko Lovriha

Allegato sub A

(omissis)

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
(Gorizia)

Bando di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria.

Il Comune di Mariano del Friuli indice un'asta pubblica con le modalità di cui all'articolo 73, lettera c), del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, al migliore offerente sulla base della sommatoria dei punti ottenuti in base ai

parametri della valutazione delle offerte, per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1 gennaio 2001-31 dicembre 2004.

Termine per la presentazione delle offerte: ore 13.00 del 20 novembre 2000.

Possono partecipare alla gara solo gli istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o le Società per azioni indicate all'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 77/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'offerta potrà essere presentata anche da un raggruppamento di Istituti di credito, purché ciò avvenga in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e dall'articolo 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Costituisce condizione di ammissibilità alla gara l'espletamento del servizio di tesoreria presso un ufficio ubicato nel territorio comprendente il Comune di Mariano del Friuli, i Comuni con esso confinanti ed il Comune di Sagrado per il periodo di vigenza della convenzione. Del rispetto della suddetta condizione dovrà essere data formale assicurazione nell'offerta.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della gara si rinvia all'apposito bando integrale depositato presso l'Ufficio ragioneria comunale, dove potrà essere presa visione o copia dei parametri di valutazione delle offerte e dello schema di convenzione per la gestione del servizio.

Il pubblico incanto avrà luogo presso la sede municipale di Mariano del Friuli il 21 novembre 2000 alle ore 10.00.

Per informazioni gli interessati sono pregati di rivolgersi all'Ufficio di ragioneria del Comune, telefono 0481-69391.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Marisa Cantarutti

COMUNE DI RAGOGNA
(Udine)

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del Servizio di tesoreria del Comune di Ragogna per il periodo dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2004.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO FINANZIARIO

RENDE NOTO

Che in esecuzione alla deliberazione consiliare del

Comune di Ragnogna n. 31 del 9 ottobre 2000 è stata indetta un'asta pubblica per l'appalto del Servizio di tesoreria del Comune di Ragnogna per il periodo dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2004.

Le offerte dovranno pervenire al Comune di Ragnogna, presso la sede comunale, via XXV Aprile, n. 2 - Ragnogna - entro le ore 13.00 dell'1 dicembre 2000.

La gara sarà tenuta il giorno 4 dicembre 2000 alle ore 10.00 presso il Comune di Ragnogna - sede comunale - avanti l'apposita commissione presieduta dal Responsabile del Ufficio finanziario.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sulla base degli «elementi di valutazione» di cui nell'allegato A) al bando di gara.

Possono partecipare alla gara gli Istituti di credito autorizzati a svolgere tale attività e, le S.p.A. previste dall'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo n. 77/1995.

Il bando di gara, lo schema di convenzione ed ogni documento inerente le procedure sono in visione presso il Comune Ragnogna, Ufficio ragioneria.

Eventuali informazioni potranno essere richieste anche telefonicamente al suddetto ufficio, telefono 0432.957255 - fax 0432.940951

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO FINANZIARIO:
dott.ssa Donatella Campana

COMUNE DI RIVIGNANO
(Udine)

Avviso di asta pubblica per la fornitura di n. 1 automezzo per la raccolta differenziata del verde.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che l'Amministrazione comunale ha indetto asta pubblica, secondo le modalità degli articoli 73, lettera c), 76 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per la fornitura di n. 1 automezzo per la raccolta differenziata del verde secondo i seguenti elementi:

- importo a base d'asta lire 73.000.000 (euro 37.701) più I.V.A.;
- tempo di fornitura: 60 giorni dall'aggiudicazione;
- requisiti: iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- termine presentazione offerte: entro le ore 12.00 del giorno 7 novembre 2000;
- pubblico incanto: presso la sede municipale alle ore 12.30 dello stesso giorno.

Il bando integrale di gara e gli schemi degli allegati all'offerta possono essere richiesti all'Ufficio tecnico comunale.

Dalla Residenza municipale, lì 9 ottobre 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Giancarlo Bianchini

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
(Udine)

Avviso di selezione esperita per l'affidamento dell'incarico di progettazione, assistenza, contabilità, direzione lavori, prestazioni ai sensi del decreto legislativo 494/1996 dei lavori di realizzazione del 3° lotto dell'impianto sportivo del P.E.E.P.

SI RENDE NOTO

– che con determina gen. n. 444 del 22 settembre 2000 l'incarico in oggetto, con limitazione al 1° stralcio per un'importo presunto di progetto di lire 1.000.000.000, è stato affidato all'IN.AR.CO. S.n.c. dei professionisti Gianni De Cecco e Giulio Gentili con sede in Udine - via Commessati, n. 5;

– che sono pervenute n. 17 richieste di partecipazione alla selezione.

San Giorgio di Nogaro, lì 13 ottobre 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dr.ssa Maria Rosa Girardello

COMUNE DI TARCENTO
(Udine)

Avviso di gara per l'affidamento di prestazioni ed attività integrative di sostegno socio-educativo e socio-assistenziale territoriale nell'Ambito socio-assistenziale di Tarcento.

1. *Ente appaltante:* Comune di Tarcento quale Ente gestore dell'Ambito socio-assistenziale di Tarcento - via Frangipane, n. 20 - 33017 Tarcento - telefono 0432/780672 - fax 0432/791694.

2. *Categoria di servizio:* n. 25 - numero di riferimento C.P.C.: 93.

3. *Oggetto del servizio:* prestazioni ed attività integrative di sostegno socio-educativo e socio-assistenziale territoriale.

4. *Importo triennale a base d'asta:* lire 1.959.510.000 (I.V.A. esclusa) pari a euro 1.012.002,45.

5. *Luogo di esecuzione del servizio:* Comuni dell'Ambito/Distretto di Tarcento: Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Taipana, Tarcento, Tricesimo.

6. *Durata del contratto:* dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2003.

7. *Documenti di gara:* disponibili presso l'U.O. Segreteria del Comune di Tarcento (verso il pagamento di lire 5.500 per diritti di fotocopie da versare direttamente o a mezzo c/c n. 15468333 intestato al Comune di Tarcento).

8. *Termine presentazione offerte:* redatte su carta legale in lingua italiana dovranno pervenire - pena esclusione - unitamente alla documentazione di cui al punto 13), entro le ore 13 del 7 dicembre 2000 al seguente indirizzo: Comune di Tarcento, U.O. Segreteria - via Frangipane, n. 20 - 33017 Tarcento (Udine).

L'apertura delle offerte avverrà il giorno 11 dicembre 2000 alle ore 9.00 presso il Palazzo degli uffici comunali in piazza Roma a Tarcento. La Commissione procederà in seduta pubblica all'esame dei documenti di gara e successivamente, in seduta segreta, esaminerà i progetti e procederà all'attribuzione dei punteggi. In orari e date che la Commissione stabilirà si procederà alla valutazione, in seduta pubblica, dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed all'individuazione del miglior offerente che avrà totalizzato il punteggio più alto. La gara sarà presieduta dal Responsabile del procedimento.

9. *Cauzione:* provvisoria di lire 39.190.200, pari a euro 20.240,04 (2% dell'importo a base d'asta).

10. *Finanziamento:* fondi dei Comuni dell'Ambito/Distretto e fondi regionali - pagamento.

11. *Raggruppamenti:* ex articolo 11, decreto legislativo n. 157/1995 e successive modificazioni.

12. *Validità dell'offerta:* n. 180 giorni.

13. *Requisiti:* all'offerta dovrà essere allegata - pena esclusione - la documentazione specificata nell'allegato al presente bando di gara.

14. *Criterio di aggiudicazione:* offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri relativi alla qualità del servizio (60 punti) e prezzo complessivo (40 punti) come precisato all'articolo 11 del capitolato speciale d'appalto.

15. *Altre informazioni:* da richiedere all'Ambito socio-assistenziale di Tarcento - telefono 0432-780672.

Modalità di presentazione dell'offerta e prescrizioni generali: vedi allegato al bando di gara.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un'unica offerta valida.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Non è stato pubblicato avviso di preinformazione.

16. *Data invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità Europee:* 5 ottobre 2000.

17. *Data ricevimento del bando all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità Europee:* 5 ottobre 2000.

Tarcento, 4 ottobre 2000

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Anna Mansutti

COMUNE DI TRIESTE

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso residenziale denominato «ex Caccia» di proprietà comunale.

(Pubblicazione a' sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 20)

Imprese partecipanti:

1. Luci Costruzioni S.r.l. - Trieste; 2. SO.C.R.EDIL S.r.l. - Trieste; 3. Ingg. Conti & Fedrigo S.r.l. - Trieste; 4. Impredil Costruzioni S.r.l. - Roma; 5. Associazione temporanea d'impresе C.G. Costruzioni S.r.l. - Chiaramonte Gulfi (Ragusa) (capogruppo)/Canzonieri Giorgio S.r.l. - Ragusa/Ricci S.r.l. - Ragusa/Sosedil S.p.A. - Ragusa.

Impresa aggiudicataria: Ingg. Conti & Fedrigo S.r.l. - Trieste.

Modalità di aggiudicazione: asta pubblica ad unico e definitivo incanto a' sensi degli articoli 73, lettera c), 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 21, 1° comma, lettera c), legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Trieste, 19 ottobre 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA UDINE

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per la vendita di un immobile e dei terreni contigui siti in Comune di Clauzetto (Pordenone) in località «Mulinars».

Questo Ente, intende vendere un immobile e i terreni contigui siti in Comune di Clauzetto (Pordenone) in località «Mulinars» foglio 23, mappali 80, 81, 82, 83 e 294, mediante asta pubblica ai sensi dell'articolo 68 del D.P.G.R. 31 marzo 2000.

L'immobile e i terreni saranno offerti in vendita in un unico lotto al prezzo a base d'asta di lire 85.000.000.

Le offerte, esclusivamente in aumento, su carta legale, dovranno pervenire presso la sede dell'E.T.P. a mezzo raccomandata, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 novembre 2000.

Il bando di gara integrale è esposto presso la sede dell'E.T.P. ed il Comune di Clauzetto.

Udine, 19 ottobre 2000

IL DIRETTORE:
dott.ssa Tamara Spampinato Geatti

I.P.A.B. OPERA PIA COIANIZ
TARCENTO (Udine)

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla realizzazione di una residenza sanitaria per anziani affetti da morbo di Alzheimer ed altre forme di demenza.

Ente appaltante: Opera pia «Coianiz» - via P. Coianiz, n. 8 - 33017 Tarcento (Udine) - telefono 0432 785551 - fax 0432 792684.

1. Oggetto dell'appalto: servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria inerenti alla realizzazione di una RSAD.

2. Criterio di aggiudicazione: pubblico incanto fatto all'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 157/1995, come modificato dal decreto legislativo 65/2000.

3. Termine di presentazione delle offerte: 12 dicembre 2000, ore 12.00.

4. Il Capitolato speciale d'appalto ed il bando di gara devono essere richiesti all'Ufficio segreteria dell'Opera pia Coianiz.

Tarcento, lì 16 ottobre 2000

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Sandro Bruno

POSTE ITALIANE - S.p.A.

Zona Immobiliare Friuli-Venezia Giulia
Gare e contratti

TRIESTE

Comunicato relativo all'affidamento mediante licitazione privata nel corso dell'anno 2001 dei lavori di manutenzione straordinaria di uffici postali ubicati nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Si rende noto che questa stazione appaltante intende affidare nel corso dell'anno 2001, mediante licitazione privata semplificata ai sensi dell'articolo 23, commi 1bis e 1ter, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 77 del D.P.R. 554/1999, i lavori di manutenzione straordinaria di uffici postali ubicati nella Regione Friuli-Venezia Giulia, rientranti soprattutto nelle categorie OG11 e OG1 dell'allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

Le ditte che intendono essere inserite nell'elenco devono inviare apposita domanda, a firma del legale rappresentante o titolare, indicante gli eventuali altri soggetti cui sono state inviate analoghe richieste e la categoria/e di opere generali e/o specializzate - specificate nell'allegato A del D.P.R. suddetto - nelle quali rientrano le attività svolte dalla ditta interessata, all'indirizzo indicato nell'intestazione.

La domanda predetta dovrà essere corredata dall'attestazione di una SOA (Società organismo di attestazione) tesa a dimostrare l'esistenza in capo all'impresa dei requisiti di capacità giuridica, economica e tecnica oppure da un'autocertificazione resa dal legale rappresentante con firma non autenticata e con fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, del possesso dei predetti requisiti ai sensi degli articoli 17, commi 1 e 3, 28 o 31 del D.P.R. n. 34/2000.

Dovrà essere prodotta, altresì, un'autocertificazione, redatta come sopra, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del comma 1ter della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Le dichiarazioni presentate verranno successivamente verificate dalla stazione appaltante.

Il sorteggio per formare l'elenco dei soggetti da invitare alla predetta procedura avverrà il giorno 22 dicembre 2000.

Per informazioni telefonare al n. 040/6764526.

Trieste, 18 ottobre 2000

IL DIRETTORE: E. Scherlich

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Bilancio dell'esercizio 1999 e previsione dell'anno 2000.

Approvati con decreti del Direttore generale n. 442 del 29 aprile 2000 (previsione anno 2000) e n. 534 del 31 maggio 2000 (bilancio d'esercizio 1999).

STATO PATRIMONIALE	BILANCIO D'ESERCIZIO 1999	PREVISIONE ESERCIZIO 2000
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali nette	97.749.748	255.773.000
II. Immobilizzazioni materiali nette	204.610.936.617	228.121.073.000
1 terreni	-	-
2 Fabbricati	153.560.512.180	148.659.646.000
3 Impianti e macchinari	8.547.140.963	7.455.299.000
4 Attrezzature sanitarie	21.030.001.115	26.281.192.000
5 Mobili e arredi	1.984.557.529	2.682.433.000
6 Automezzi	228.598.431	253.539.000
7 Altri beni	3.679.085.738	2.964.924.000
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	15.581.040.661	39.824.040.000
III. Immobilizzazioni finanziarie	38.253.995.347	35.000.000.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	242.962.681.712	263.376.846.000
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	9.344.270.263	6.000.000.000
II. Crediti	51.609.691.478	32.000.000.000
III. Titoli	-	-
IV. Disponibilità liquide	33.336.860.839	17.304.369.028
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	94.290.822.580	55.304.369.028
C) RATEI E RISCONTI-ATTIVI		
TOTALE ATTIVO	338.048.380.741	319.281.215.028
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	235.410.203.153	235.636.832.141
II. Contributi c/capitale da Regione indistretti	-	-
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati	18.114.000.000	27.626.000.000
IV. Altri contributi in conto capitale	1.057.101.520	1.150.000.000
V. Contributi per ripiano perdite	-	-
VI. Riserve di rivalutazione	-	-
VII. Altre riserve	554.365.719	500.000.000
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	6.015.987.677	16.113.836.125
IX. Utili (perdite) dell'esercizio	5.769.277.875	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	243.350.404.840	248.798.996.016
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMA	24.842.284.832	15.470.000.000
D) DEBITI		
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	69.551.729.349	55.012.219.012
TOTALE PASSIVO E NETTO	338.048.380.741	319.281.215.028

CONTO ECONOMICO	BILANCIO D'ESERCIZIO 1999	PREVISIONE ESERCIZIO 2000
RICAVI		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi d'esercizio	67.326.741.256	79.938.460.000
2 Ricavi per prestazioni ad Aziende del S.S.N.	200.461.722.195	214.563.744.500
3 Ricavi per altre prestazioni	21.172.038.255	19.511.474.500
4 Costi capitalizzati	13.833.274.035	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	302.793.775.741	314.013.679.000
COSTI		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni	65.560.196.725	60.780.701.601
2 Acquisti di servizi	37.459.765.657	38.586.749.000
a) Prestazioni in regime di ricovero		
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	3.984.457.062	3.382.000.000
c) Farmaceutica		
d) Medicina di base		
e) Altre convenzioni		
f) Servizi appaltati	17.070.109.476	18.983.949.000
g) manutenzioni	8.485.831.845	8.387.700.000
h) Utenze	7.581.839.430	7.546.100.000
i) Rimborsti assegni, contributi e altri servizi	337.527.844	287.000.000
3 Godimento beni di terzi	1.881.841.111	2.120.320.000
4 Costi del personale	183.824.842.866	187.638.600.000
a) Personale ruolo sanitario	147.269.265.862	150.313.000.000
b) Personale ruolo professionale	673.142.396	610.100.000
c) Personale ruolo tecnico	23.850.199.326	23.988.500.000
d) Personale ruolo amministrativo	8.237.231.406	8.424.000.000
e) Altri costi del personale	3.795.003.876	4.303.000.000
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	13.649.289.484	16.503.200.000
6 Ammortamenti e svalutazioni	13.833.274.035	250.000.000
7 Variazione delle rimanenze	4.615.726.155	3.841.498.399
8 Accantonamenti per rischi	1.634.983.208	4.008.000.000
9 Altri accantonamenti	387.203.000	-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	313.615.669.931	313.729.069.000
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	10.821.894.190	284.610.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	33.682.653	284.610.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	5.086.298.968	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.769.277.875	
Imposte sul reddito d'esercizio		
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	5.769.277.875	

IL DIRETTORE GENERALE:
Dott. Gilberto Bragonzi

**CASA DI RIPOSO «G. MICOLI-TOSCANO»
E PENSIONATO «CAV. NICOLA BRUSSA»**

CASTIONS DI ZOPPOLA (Pordenone)

Avviso di approvazione di modifica dello Statuto dell'Ente.

Si rende noto che con delibera n. 92 del 22 maggio 2000 il Consiglio di amministrazione della Casa di riposo «G. Micoli-Toscano» e Pensionato «Cav. Nicola Brussa», di Castions di Zoppola (Pordenone), ha approvato la proposta di modifica dello Statuto dell'Ente. Questa è stata inviata, sia alla Provincia di Pordenone, con nota n. 760 dell'1 giugno 2000, dove ha conseguito parere favorevole mediante silenzio assenso, sia al CO.RE.CO di Udine, con nota n. 759 dell'1 giugno 2000, a seguito della quale lo stesso Comitato ha espresso parere positivo (nella seduta del 31 luglio 2000 al n. 26975-29550/2000 di prot. e n. 3826 di Reg. C.C.C.) fatta eccezione per la parte dell'articolo 5 in cui si prevedeva la nomina di un consigliere dell'Ente tramite designazione del Consiglio comunale di Zoppola, successivamente corretta, assegnando la competenza al Sindaco del medesimo Comune.

Si rende, quindi, noto che il testo integrale della proposta di statuto è depositato presso l'Ufficio di segreteria dell'Ente, a disposizione di chiunque volesse consultarlo o estrarne copie, per la durata di un mese dalla data di pubblicazione sul presente Bollettino.

IL PRESIDENTE: Bruno Jus

**COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO
SPECIALE PER IL VOLONTARIATO
TRIESTE**

Istituzione del Centro di servizio per il volontariato nel Friuli-Venezia Giulia nonché del relativo elenco ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997.

Il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato istituito presso la Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge 266/1991, della legge regionale 12/1995 e del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997;

VISTO il proprio documento «Criteri per la costituzione di un Centro di servizio nel Friuli-Venezia Giulia» approvato nella seduta del 2 dicembre 1999 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 19 gennaio 2000;

ESAMINATA l'istanza - unica pervenuta - di istituzione e gestione di un Centro di servizio operante nell'ambito regionale corredata dalla prescritta documentazione e presentata entro i termini e nelle forme

previste dal Centro interprovinciale servizi di volontariato del Friuli-Venezia Giulia - Associazione interprovinciale di organismi con sede a Pordenone, costituitosi in data 7 luglio 2000;

VERIFICATO che l'istanza ed in particolare il «Progetto d'intervento» contiene i richiesti requisiti atti a fornire adeguate risposte sotto il profilo organizzativo, informativo, formativo, legale e fiscale alle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio regionale;

CONSIDERATI altresì i criteri di valutazione delle domande di cui alla lettera D) del predetto proprio documento nonché la legge sul volontariato n. 266/1991 che prescrive che al volontario può essere attribuito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, essendo il suo servizio istituzionalmente gratuito;

RITENUTO, in merito al fabbisogno e piano di spesa previsto nel Progetto d'intervento, di formulare osservazioni e raccomandazioni, il cui recepimento dovrà essere assicurato dal suddetto Centro interprovinciale nella formulazione del bilancio preventivo, in relazione:

- al rimborso ai collaboratori volontari delle spese documentate inerenti al servizio e non rimborso forfettario;
- al numero degli addetti previsto presso i singoli sportelli che va adeguatamente motivato;

AUSPICANDO inoltre che il Centro di servizio voglia offrire una periodica adeguata informazione sulla sua attività nello spirito di quanto previsto dalla lettera E) del predetto documento di criteri;

DELIBERA

- Di istituire il Centro di servizio e di assegnare la gestione al Centro interprovinciale servizi di volontariato del Friuli-Venezia Giulia, con sede a Pordenone, secondo il Progetto d'intervento dallo stesso predisposto.
- Al suddetto Centro interprovinciale saranno assegnati gli importi nel triennio sperimentale 2000-2002, entro il limite massimo di lire 241.150.000 per il 2000, di lire 448.500.000 per ciascuno degli anni 2001 e 2002, salvo ulteriori motivate modifiche delle previsioni di spesa da approvarsi da parte del Comitato di gestione.

Ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, alla suddetta spesa si farà fronte fino al maggio 2001 con le dotazioni pari a lire 640.280.510 corrispondenti agli accantonamenti delle Fondazioni riferiti al biennio 1992-1993 e per l'importo rimanente con le successive risorse già messe a disposizione dalle Fondazioni.

- Di istituire l'elenco regionale dei Centri di servizio, denominato «Elenco regionale dei Centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge 266/1991» ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997.

- Di richiedere la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 27 settembre 2000

IL PRESIDENTE: dott. Tito Favaretto

COMUNE DI AQUILEIA

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo al Piano di recupero denominato «Alla Basilica» sito sulle pp.cc. 598/34 e 598/29 FM 14 del C.C. di Aquileia, ai sensi degli articoli 45 e 50 della legge regionale 52/1991.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

– VISTI gli articoli 45 e 50 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

– CHE con deliberazione consiliare n. 47 del 23 giugno 2000, esecutiva ai sensi della legge regionale 49/1991, è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata, riguardante le pp.cc. 598/34 e 598/29 del C.C. di Aquileia, denominato «Alla Basilica», sito in via V. Teodoro, via della Stazione;

– CHE la predetta deliberazione, completa degli elaborati allegati, è depositata presso la Segreteria comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

– CHE nel suddetto periodo, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare eventuali osservazioni ai sensi del comma 3° dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni e integrazioni, su carta legale da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio protocollo del Comune;

– CHE in luogo dell'inserzione del presente avviso su almeno un quotidiano locale, ai sensi dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 e, durante tutto il periodo di pubblicazione sopraindicato, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso mediante la sua affissione negli spazi di informazione al pubblico, e all'Albo del Comune.

Aquileia, 19 ottobre 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Luciano Petiziol

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata proposto dalla ditta «Cantiere SE.RI.GI. di Aquileia S.r.l.» sito sulle pp.cc. 135/1, 134/4 e 124/43 FM All. 2 del C.C. di Aquileia, ai sensi degli articoli 45 e 50 della legge regionale 52/1991.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

– VISTI gli articoli 45 e 50 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

– CHE con deliberazione consiliare n. 106 del 17 ottobre 2000, esecutiva ai sensi della legge regionale 49/1991, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata, riguardante le pp.cc. 135/1, 134/4 e 124/43 del C.C. di Aquileia, proposto dalla Ditta «Cantiere SE.RI.GI. di Aquileia S.r.l.», sito in via Curiel;

– CHE la predetta deliberazione, completa degli elaborati allegati, è depositata presso la Segreteria comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, dal lunedì al sabato compreso, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

– CHE nel suddetto periodo, chiunque può prendere visione degli atti su indicati e presentare eventuali osservazioni ai sensi del comma 3° dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche e integrazioni, su carta legale da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio protocollo del Comune;

– CHE in luogo dell'inserzione del presente avviso su almeno un quotidiano locale, ai sensi dell'articolo 45, comma 2° della legge regionale 52/1991 e, durante tutto il periodo di pubblicazione sopraindicato, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso mediante la sua affissione negli spazi di informazione al pubblico, e all'Albo del Comune.

Aquileia, 23 ottobre 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Luciano Petiziol

COMUNE DI MAJANO

(Udine)

Avviso di esecutività della variante n. 15 al Piano particolareggiato di Pers.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del

23 maggio 2000, n. 49, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva adottata la variante n. 15 al Piano particolareggiato di Pers;

VISTO l'avviso con il quale si informava la popolazione che presso la Segreteria comunale veniva depositata la variante in premessa a disposizione delle parti interessate;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 28 settembre 2000, n. 80, esecutiva, con la quale si prendeva atto della mancanza di osservazioni ad opposizioni alla variante n. 15 al Piano particolareggiato di Pers;

VISTI gli articoli 15 e 17 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

RENDE NOTO

che la variante n. 15 al Piano particolareggiato di Pers è divenuta esecutiva e tutti gli effetti di legge.

Majano, 16 ottobre 2000

IL SINDACO: Adriano PiuZZi

Avviso di esecutività della variante n. 21 al Piano particolareggiato di S. Tomaso.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 23 maggio 2000, n. 50, esecutiva, con la quale veniva adottata la variante n. 21 al Piano particolareggiato di S. Tomaso;

VISTO l'avviso con il quale si informava la popolazione che presso la Segreteria comunale veniva depositata la variante in premessa a disposizione delle parti interessate;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 28 settembre 2000, n. 79, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prendeva atto della mancanza di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 21 al Piano particolareggiato di S. Tomaso;

VISTI gli articoli 15 e 17 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

RENDE NOTO

che la variante n. 21 al Piano particolareggiato di S. Tomaso è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Majano, 16 ottobre 2000

IL SINDACO: Adriano PiuZZi

Avviso di esecutività della variante n. 53 al Piano particolareggiato di Majano ovest.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 23 maggio 2000, n. 51, esecutiva, con la quale veniva adottata la variante n. 53 al Piano particolareggiato di Majano ovest;

VISTO l'avviso con il quale si informava la popolazione che presso la Segreteria comunale veniva depositata la variante in premessa a disposizione delle parti interessate;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 28 settembre 2000, n. 78, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prendeva atto della mancanza di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 53 al Piano particolareggiato di Majano ovest;

VISTI gli articoli 15 e 17 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

RENDE NOTO

che la variante n. 53 al Piano particolareggiato di Majano ovest è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Majano, 16 ottobre 2000

IL SINDACO: Adriano PiuZZi

COMUNE DI POVOLETTO

(Udine)

Avviso di adozione del Piano particolareggiato d'iniziativa privata dell'azienda agricola «Flebus Federico» ubicata in frazione Salt, via Marco Polo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA

ai sensi e per gli effetti del II comma, articolo 45 della legge regionale 52/1991;

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 54 del 18 settembre 2000, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata dell'azienda agricola «Flebus Federico» ubicata in frazione Salt, via Marco Polo.

Che il P.R.P.C. di cui trattasi, completo in tutti i suoi elementi, da lunedì al venerdì, festività escluse ed in orario di apertura al pubblico, sarà depositato, in libera visione, presso l'Ufficio Segreteria comunale, per la du-

rata di giorni 30 (trenta) effettivi, a decorrere dalla data di affissione del presente avviso all'albo pretorio comunale o dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, se più recente.

Che perentoriamente entro il periodo di deposito, ed in competente carta legale, chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C. Nel medesimo termine i proprietari di eventuali immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

STABILISCE

Che il presente avviso venga affisso all'Albo pretorio comunale e delle frazioni, nonché tempestivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Povoletto, lì 9 ottobre 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA:
geom. Gianni Buiatti

COMUNE DI UDINE

Settore pianificazione territoriale

Avviso di deposito della variante n. 10 al Piano particolareggiato n. 7 del centro città e della variante n. 2 al Piano particolareggiato n. 9 dell'area in frangia al P.E.E.P. est.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

RENDE NOTO

che presso la Segreteria sono depositate per trenta giorni dal 6 novembre all'11 dicembre 2000 la variante n. 10 al Piano particolareggiato n. 7 del centro città relativa ad un immobile in via Caneva, n. 1 e la variante n. 2 al Piano particolareggiato n. 9 dell'area in frangia al P.E.E.P. est relativa ad immobili di interesse ambientale, unitamente alle deliberazioni n. 115 e n. 117 del Consiglio comunale dell'11 settembre 2000.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, entro il periodo di deposito, gli interessati possono presentare al Comune osservazioni od opposizioni redatte in carta legale.

Eventuali grafici allegati alle osservazioni dovranno essere prodotti in originale muniti di opportuna marca da bollo ed in sei copie.

Udine, 16 novembre 2000

IL DIRIGENTE DI SETTORE:
arch. Settimo Dainese

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto dirigenziale 3 ottobre 2000, n. 19979 (Estratto). Proroga dell'autorizzazione alla ditta Costantin Gino S.n.c. per il centro raccolta demolizione veicoli in Comune di Villesse.

IL DIRIGENTE DELLA 3^a DIREZIONE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di prorogare a favore della ditta Costantin Gino & C. S.n.c. fino al 31 dicembre 2005 l'originaria autorizzazione, decreto del Presidente della Provincia di Gorizia n. 7/94-15185/93 del 9 novembre 1994, e le successive modifiche ed integrazioni.

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Flavio Gabrielcig

Decreto dirigenziale 3 ottobre 2000, n. 19981. (Estratto). Proroga dell'autorizzazione alla ditta Bressan Armando per il centro di raccolta demolizione veicoli in Comune di Gorizia.

IL DIRIGENTE DELLA 3^a DIREZIONE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di prorogare a favore della ditta Bressan Armando fino al 31 dicembre 2005 l'originaria autorizzazione, decreto del Presidente della Provincia di Gorizia n. 8/94-629/92 del 12 agosto 1992, e le successive modifiche ed integrazioni.

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Flavio Gabrielcig

Decreto dirigenziale 3 ottobre 2000, n. 19985. (Estratto). Proroga dell'autorizzazione alla ditta Anzil Enzo per il centro raccolta demolizione veicoli in Comune di Gradisca d'Isonzo.

IL DIRIGENTE DELLA 3^a DIREZIONE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di prorogare a favore della ditta Anzil Enzo fino al 31 dicembre 2005 l'originaria autorizzazione, decreto del Presidente della Provincia di Gorizia n. 5/92-6692/92 del 23 luglio 1992, e le successive modifiche ed integrazioni.

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Flavio Gabrielcig

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»

PORDENONE

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza.

In attuazione alla determinazione n. 542 in data 3 ottobre 2000, a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 483/1997, si riporta la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di operatore tecnico addetto all'assistenza - categoria «B»:

- 1) Faggiani Anna Rita nata il 29 settembre 1963 - punti 81,844/100;
- 2) Bigaran Teresa Elisa nata il 25 febbraio 1967 - punti 70,060/100;
- 3) Liva Ingrid nata il 9 luglio 1964 - punti 68,856/100;
- 4) Turchet Paola nata l'11 marzo 1963 - punti 68,497/100;
- 5) Carniel Debora nata il 3 ottobre 1971 - punti 67,080/100;
- 6) Tolasi Maria nata il 6 maggio 1975 - punti 65,101/100;
- 7) Luccon Ivana nata il 15 aprile 1972 - punti 63,286/100;
- 8) Pallamin Meri nata il 3 novembre 1971 - punti 63,072/100;
- 9) Nonis Silvana nata il 5 agosto 1957 - punti 61,012/100;
- 10) Tonello Claudia nata il 29 aprile 1967 - punti 61,010/100;

- 11) Zanon Sandra nata il 16 giugno 1963 - punti 60,792/100;
- 12) Driol Patrizia nata il 9 settembre 1961 - punti 60,211/100;
- 13) Pena Roman Maria Altagracia nata il 13 marzo 1965 - punti 60,002/100;
- 14) Rosso Luca nato il 16 settembre 1968 - punti 58,007/100;
- 15) Grifi Arianna nata il 24 agosto 1971 - punti 55,070/100;
- 16) Di Fresco Angela nata il 26 marzo 1972 - punti 55,000/100;
- 17) Pivetta Liana nata l'8 luglio 1964 - punti 53,030/100;
- 18) Lot Sandra nata il 25 giugno 1959 - punti 53,006/100;
- 19) Alampi Alberta nata il 20 aprile 1954 - punti 52,610/100;
- 20) Giovanatto Ada nata il 2 febbraio 1961 - punti 46,076/100.

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di nefrologia.

In attuazione al decreto 9 agosto 2000, n. 788 - esecutivo ai sensi di legge - è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico, ai sensi del decreto legislativo 229/1999 (ex 1° livello)
- disciplina: nefrologia
- posti n. 01.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto le-

gislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1° comma - decreto legislativo n. 29/1993).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
- c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Con D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156, è stato prorogato di un ulteriore biennio il periodo di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 che prevedeva la possibilità di partecipazione ai concorsi per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale anche con una specializzazione in disciplina affine.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, nonché il già citato D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156).

Prove di esame

- a) prova scritta:
 - relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) prova pratica:
 - su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
 - La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

- b) idoneità fisica all'impiego.
- 1) L'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;

- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

L'omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4;

4. Titoli di carriera:

- a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
 - 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
 - 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
 - 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 - 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
- b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione alla selezione con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, fatti e qualità personali previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni e dai regolamenti attuativi della legge stessa, tra cui il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato alleggi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla

domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento. In caso contrario si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dall'articolo 26 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare anche a campione quanto autocertificato.

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - *Modalità per il versamento della tassa di concorso*

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce)

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - piazzale Santa Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

6 - *Modalità e termini per la presentazione delle domande*

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45, martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è decretata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratiche e orali sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria, per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo ed in conformità di ogni altra vigente disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a pre-

sentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere, il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento

del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti, o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione del personale, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'U.O. Costi del personale, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifica-

zioni ed integrazioni e, ove applicabili, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1986, n. 938 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di servizio militare.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa Politiche del personale - Ufficio acquisizione del personale - 1° piano (ufficio n. 16 - telefono 0432-554353 e 554354) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Gilberto Bragonzi

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria della Misericordia»
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

..l. sottoscritt. (a)

CHIEDE

di essere ammess. al concorso pubblico per titoli ed esami a n. post. di
bandito il n.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat. a il ;
- di risiedere a , via , n. ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana);
- di essere iscritt. nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritt. nelle liste elettorali per il seguente motivo:);
- di godere dei diritti civili e politici anche in (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale ;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): conseguito il presso (Università): (b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) presso (Università) (b);

- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
 - iscritto all'Albo professionale di ;
 - specializzazione nella disciplina di (b);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c): ;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: (d);
- di essere dispost. ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;
- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dalla Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (e) - in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge n. 104/1992);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa ai presente concorso è il seguente:
 - sig.
 - via/piazza n.
 - telefono n.
 - cap. n. città

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data,

(firma)

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc) - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
- d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- e) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, di personale tecnico sanitario - categoria C: n. 1 posto di radiologia medica e n. 3 posti di neurofisiopatologia.

In attuazione alla determinazione del Responsabile della S.O. politiche del personale 2 giugno 2000, n. 371 ed al decreto del Direttore generale 12 ottobre 2000, n. 959, sono banditi pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura dei sottoindicati posti, vacanti nella vigente dotazione organica aziendale:

- profilo professionale: personale tecnico sanitario:
- operatore professionale sanitario: tecnico sanitario di radiologia medica - cat. C - posti n. 1
- operatore professionale sanitario: tecnico di neurofisiopatologia - cat. C - posti n. 3.

A norma di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 21 ottobre 1991, n. 458, combinato disposto degli articoli 1 e 2, un terzo dei posti con arrotondamento all'unità superiore, è riservato con priorità al personale in servizio a tempo indeterminato presso questa Azienda ospedaliera, con inquadramento nella dotazione organica della stessa.

All'assunzione nei posti si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione ai concorsi e le modalità di espletamento degli stessi sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, compresa la legge 20 maggio 1985, n. 207 e dal decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 77 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e successiva rettifica, si applicano, inoltre, le norme generali di cui ai titoli I e II del decreto stesso.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1° comma - decreto legislativo n. 29/1993).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per le posizioni funzionali a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento dei concorsi.

**REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE D'ESAME**

Requisiti specifici di ammissione:

- per il posto operatore professionale sanitario: tecnico sanitario di radiologia medica:

- a) titolo professionale: diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni o titolo equipollente al citato diploma universitario, conseguito con il precedente ordinamento (D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni);
- b) iscrizione all'Albo professionale dei tecnici sanitari di radiologia medica, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza dell'avviso;

- per i posti di operatore professionale sanitario: tecnico di neurofisiopatologia:

- a) titolo professionale: diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni o titolo equipollente al citato diploma universitario, conseguito con il precedente ordinamento (D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni);
- b) iscrizione all'Albo professionale, ove esistente, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 4 - 2° comma del D.M. 30 gennaio 1982 l'appartenenza ad un ruolo nominativo regionale nella stessa posizione funzionale e figura professionale dei posti messi a concorso consente agli iscritti la partecipazione al concorso a prescindere dal possesso dei requisiti specifici richiesti.

Prove di esame (per entrambe le figure professionali):

- prova scritta: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso;
- prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti dei concorsi, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, sono approvate con provvedimenti del Direttore generale e sono immediatamente efficaci.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimangono efficaci per un termine di 24 (ventiquattro) mesi (finanziaria anno 2000) dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali i concorsi sono stati banditi e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili nella vigente dotazione organica aziendale.

Poiché trattasi di concorsi per i quali opera la riserva dei posti ai sensi del citato Decreto interministeriale n. 458/1991, nel provvedimento di approvazione della graduatoria finale degli idonei al concorso, l'amministrazione approva anche l'apposita graduatoria dei concorrenti riservatari risultati idonei secondo l'ordine di collocazione dei medesimi nella graduatoria generale finale.

I concorrenti, inclusi nella graduatoria dei riservatari, restano collocati anche nella graduatoria generale.

Per il successivo utilizzo della graduatoria si applicano le norme di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 21 ottobre 1991, n. 458.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica am-

ministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della do-

manda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile (rif. punto 5);
- fotocopia, non autenticata ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido.

I candidati, aventi diritto alla riserva, ai sensi del decreto interministeriale n. 458/1991, e quelli esonerati dall'iscrizione all'Albo professionale devono allegare la documentazione probatoria.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 4 del D.M. 30 gennaio 1982 dovranno inoltre allegare alla domanda documentazione attestante l'iscrizione ad un ruolo nominativo regionale nella stessa posizione funzionale e disciplina del posto messo a concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualifica-

zione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocini non valutabili in norme particolari. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi o pubbliche selezioni relative alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, anche il monte ore settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria o di rafferma, prestati presso le FF.AA. o nell'Arma dei Carabinieri, devono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autentica ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, fatti e qualità personali

previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni e dai regolamenti attuativi della legge stessa, tra cui il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato allegi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento. In caso contrario si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dall'articolo 26 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare anche a campione quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 1982 e successive modifica-

zioni ed integrazioni ed in particolare agli articoli 77 e 83.

1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 50 punti per i titoli;
- b) 50 punti per le prove d'esame.

2) I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 25 punti per la prova scritta;
- b) 25 punti per la prova pratica.

3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: punti 25;
- b) titoli accademici, di studio e pubblicazioni: punti 15;
- c) curriculum formativo e professionale: punti 10.

Per essere ammesso alla prova pratica il candidato deve conseguire nella prova scritta almeno punti 13,500 su punti 25.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.

La valutazione dei titoli, per i presenti alla prova scritta, precede la valutazione della stessa.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce)

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332 intestato all'Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia di Udine - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

6 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale della Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia) direttamente all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.45/12.30 - 14.15/15.45, martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal competente organo, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 483/1997.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritta che pratica, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi. Ai candidati che con-

seguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione dei vincitori

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia. La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità tecnica degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del S.S.N. del 1^o settembre 1995, integrato dal C.C.N.L. 7 aprile 1999, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione a tempo indeterminato sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore, anche in materia di autocertificazione.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato é costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e del C.C.N.L. 1° settembre 1995, integrato dal C.C.N.L. del 7 aprile 1999.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
- d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- e) durata del periodo di prova;
- f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 1° settembre 1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o la opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione del personale, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'U.O. Costi del personale, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1998, n. 68, nonchè dalla

legge 24 dicembre 1986, n. 938 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di servizio militare.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa Politiche del personale - Ufficio acquisizione del personale - 1° piano (ufficio n. 15 - telefono 0432/554351-554352) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

IL RESPONSABILE DELLA S.O. POLITICHE DEL PERSONALE: avv. Sergio Grillone

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 33100 Udine

..l.. sottoscritt..(a) ..

CHIEDE

di essere ammess.. al concorso per titoli ed esami a n. post... di operatore professionale sanitario (.....), bandito il n. /M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, ai sensi degli articoli 2 - 4 - 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara:

- di essere nat.. a il ;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: ;
- di risiedere a, via, n. ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana);
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo:);
- di godere dei diritti civili e politici in (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma o laurea): conseguito il presso (scuola o istituto o Università): (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
• diploma di conseguito il presso (scuola etc.): (b);

- di essere iscritto all'Albo professionale dei con il n. ;
provincia di ;
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (c): ;
. ;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni:
. (d);
(indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
- di essere dispost. ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: (allegare documentazione probatoria) (e);
.
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dalla Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (f) - in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992
e a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge n. 104/1992);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
 - sig.
 - via/piazza n.
 - telefono n.
 - cap. n. città

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data,

(firma)

Note

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
- d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il settore di attività o presidio di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- e) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;
- f) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.45/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di neurologia.

Con decreto del Direttore generale 4 ottobre 2000, n. 936, è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di neurologia:

- 1) Bassetti dott. Maria Antonietta
nata il 15 agosto 1965 punti 86,000 su p. 100
- 2) Scalise dott. Anna
nata il 27 gennaio 1968 punti 84,100 su p. 100
- 3) Lino dott. Maria Maddalena
nata il 22 luglio 1970 punti 71,000 su p. 100
- 4) Cruciatti dott. Barbara
nata il 9 agosto 1969 punti 69,700 su p. 100

ed è stata dichiarata vincitrice la sig.:

– Bassetti dott. Maria Antonietta.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gilberto Bragonzi

Sorteggio componenti Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 31 posti di operatore professionale sanitario - infermiere, categoria C, riservato esclusivamente ai disabili.

Ai sensi di legge, si rende noto che nel giorno sottoidicato

4 dicembre 2000 - alle ore 9.30

si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio di alcuni componenti della Commissione esaminatrice del seguente concorso pubblico per titoli ed esami:

- n. 31 posti di operatore professionale sanitario - infermiere, categoria C, riservato esclusivamente ai disabili.

I sorteggi verranno effettuati con la procedura dei numeri casuali ed avranno luogo presso la Struttura operativa politiche del personale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - 1° piano - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

IL RESPONSABILE DELLA S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Sergio Grillone

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»
UDINE

Sorteggio componenti Commissioni di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di infermiere, categoria C) e n. 2 posti di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, categoria C).

Il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, alle ore 9.30, presso il Servizio del personale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», 1° piano, via Colugna, n. 50, Udine, la Commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, con la procedura dei numeri casuali, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 483/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dei componenti le commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami:

- a) n. 10 posti di operatore professionale sanitario - infermiere, categoria C);
- b) n. 2 posti di operatore professionale sanitario - tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, categoria C).

Si precisa che, se in detta seduta l'esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti la Commissione.

Udine, 10 ottobre 2000

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
C.R.O.

AVIANO (Pordenone)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di operatore professionale sanitario - infermiere - categoria «C». Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'11 ottobre 2000. Errata corrige.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'11 ottobre 2000 all'avviso di cui all'oggetto, alla pagina 7280, seconda colonna la firma anziché:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
dott. Fabrizio Oleari

deve leggersi:

per delega del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Il responsabile S.O. «POLITICHE DEL PERSONALE»
Franco Cadelli

COMUNE DI RIGOLATO

(Udine)

Revoca del concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 collaboratore professionale, V q.f. - operaio - Servizio interrimento - autista scuolabus, bandito in esecuzione della delibera giuntale n. 92 del 5 settembre 2000.

In esecuzione della delibera giuntale n. 104 del 6 ottobre 2000, esecutiva, si informa che è stato revocato il concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 collaboratore professionale, V q.f. - operaio - Servizio interrimento - autista scuolabus.

Rigolato, 11 ottobre 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dr. Nicola Gambino
